




PROVINCIA
di ROVIGO

Centro Nazionale
per il Volontariato



[The main body of the page contains a dense grid of small, illegible text, likely representing a list of names or a detailed index.]

*Manuale sintetico per
l'applicazione
della legge 266/91 e della
legislazione regionale
Veneta sul volontariato*





PROVINCIA
di ROVIGO

Centro Nazionale
per il Volontariato



2009

*Manuale sintetico per
l'applicazione
della legge 266/91 e della
legislazione regionale
Veneta sul volontariato*

Quaderni del Centro Nazionale per il Volontariato

INDICE

<i>Premessa</i>	Pag. 5
COSTITUZIONE DI UNA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	» 7
Statuto e forma giuridica	
L'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE: VANTAGGI E GRAVAMI	» 18
CONVENZIONI E CONTRIBUTI	» 23
QUESTIONI DI CARATTERE ASSICURATIVO	» 37
I registri degli aderenti e la polizza tipo	
QUESTIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO CONTABILE	» 41
Libri Contabili e Libri Sociali - Adempimenti Fiscali - Il Bilancio - Dichiarazione dei Redditi degli Enti non Commerciali - Agevolazioni Fiscali	
ACQUISTI A TITOLO GRATUITO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO	» 53
RAPPORTI DI IMPIEGO DIPENDENTE ED AUTONOMO	» 57
Rimborsi spese ai volontari	
QUALE FORMAZIONE PER I VOLONTARI	» 65
I CENTRI DI SERVIZIO	» 71
APPENDICE	» 92
<ul style="list-style-type: none">• <i>Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato</i>• <i>L. R. Veneto 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato"</i>• <i>L. R. Veneto 18 gennaio 1995, n. 1 "Modifiche ed integrazioni dell'art. 14 della L. R. 30 agosto 1993, n. 40, relativo ai centri di servizio per il volontariato"</i>• <i>Decreti assicurativi</i>• <i>Ministero Finanze. Direzione Generale delle Imposte Dirette. Circolare 25.2.92, n. 3</i>• <i>Decreto attività commerciali e produttive marginali</i>• <i>Documento dell'Osservatorio Nazionale del Volontariato dove si ammette l'iscrizione dei gruppi di Self-Help ai Registri Regionali</i>• <i>Decreto Centri di Servizio</i>• <i>Statuto Tipo di una organizzazione di volontariato</i>• <i>Banca-Dati C. N. V. - Censimento delle organizzazioni di volontariato della Regione Veneto iscritte e non al Registro regionale</i>	

Hanno partecipato al "Seminario di approfondimento sull'applicazione della normativa Nazionale e Regionale in materia di volontariato" svoltosi a Rovigo il 9 - 16 e 23 marzo 1996:

DANIELE PASIN	Assessore Provinciale alle Politiche Sociali
M. ELETTA MARTINI	Presidente Centro Nazionale per il Volontariato
CHIARA MARABINI	Responsabile Ufficio Volontariato Regione Veneto
PAOLO COSTANTIN	Dirigente Servizio IPAB e Volontariato Regione Veneto
STEFANO RAGGHIANI	Commercialista - Consulente CNV
MARIA PIA BERTOLUCCI	Membro Osservatorio Nazionale del Volontariato
ALFREDO CASOTTI	Presidente Nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro Consulente CNV
MARILENA GORGONI	Università degli Studi di Pisa - Dip. Diritto Privato Consulente CNV
NICOLA FANUCCHI	Assicuratore - Consulente CNV
ROSSANA CASELLI	Consulente CNV

Per consulenze inerenti l'applicazione della legge 266/91 e la normativa regionale vigente in materia di volontariato le organizzazioni possono rivolgersi a:

Centro Nazionale per il Volontariato

Via Catalani, 158 - 55100 Lucca - tel. 0583/419500 - fax 0583/419501
indirizz Internet [Http://cnv.cnr.it](http://cnv.cnr.it) - e mail: cnv@cnv.cpr.it

PREMESSA

Con l'istituzione della Consulta Provinciale del Volontariato si è data piena attuazione alla volontà dell'Amministrazione Provinciale di sostenere, promuovere e valorizzare le attività delle Associazioni di Volontariato del nostro territorio.

Le numerose iniziative attuate dal 1992 ad oggi sono, infatti, l'espressione di questi precisi obiettivi e l'attività svolta in questi anni con le Associazioni di Volontariato ha dimostrato l'importanza di un lavoro svolto in collaborazione, non solo fra pubblico e privato-sociale, ma anche fra le stesse Associazioni che hanno avuto modo di conoscersi, di confrontarsi e di collaborare per il perseguimento di obiettivi comuni.

La stessa Consulta ha evidenziato la necessità di organizzare il "Seminario di approfondimento sulla normativa Nazionale e Regionale in materia di Volontariato", tenutosi a Rovigo nei giorni nove, sedici e ventitré Marzo 1996, allo scopo di facilitare l'acquisizione di conoscenze, necessarie a supportare le Associazioni nelle loro responsabilità amministrativo-contabilie, nel contempo, a promuovere il dialogo fra le Associazioni e le Istituzioni.

Il Seminario, organizzato in collaborazione con la Regione Veneto, il Comune di Rovigo e il Centro Nazionale per il Volontariato, ha riscosso molto interesse per gli argomenti trattati, ed è proprio per consentire a tutte le Associazioni di volontariato della nostra provincia di possedere un facile strumento di consultazione in materia, che abbiamo voluto pubblicare e diffondere sotto forma di "manuale sintetico" i contenuti delle relazioni esposte nel Seminario e la normativa vigente in materia.

Un particolare ringraziamento alla Regione Veneto, al Centro Nazionale per il Volontariato, al Comune di Rovigo e a tutte le Associazioni di Volontariato che a vario titolo hanno collaborato alla buona riuscita dell'iniziativa.

Daniele Pasin

Assessore Provinciale alle Politiche Sociali

*Amministrazione Provinciale di Rovigo - Assessorato alle Politiche Sociali
Via Celio, 10 - 45100 Rovigo - Tel. 0425/2052*

COSTITUZIONE DI UN'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO Statuto e forma giuridica

Cosa significa organizzazione?

La legge quadro sul volontariato, la n. 266/91, e, sulla scia di questa, la legge regionale veneta, la n. 40/93, si occupano della disciplina del volontariato organizzato, non della disciplina del volontariato prestato dal singolo, nè del volontariato amicale, ma esclusivamente dell'attività di volontariato prestata attraverso organizzazioni che abbiano i requisiti indicati dall'art. 3 della legge quadro, ripreso dall'art. 3 della legge regionale veneta.

Utilizzando l'espressione **organizzazione (art.3 l.quadro)** il legislatore ha inteso non solo escludere la rilevanza ai fini della disciplina, del volontariato non organizzato, ma ha altresì voluto consentire il più ampio margine di libertà all'esercizio dell'autonomia privata nella scelta o nella creazione della forma giuridica ritenuta più rispondente alle finalità perseguite. Dico nella scelta o nella creazione della forma giuridica perché non esiste, nel nostro ordinamento, un principio che stabilisca che un ente collettivo organizzato che non persegua uno scopo economico, uno scopo di lucro, debba necessariamente rispondere a certi requisiti tipicizzati dal legislatore. Se, cioè, un ente organizzato intenda svolgere un'attività lucrativa deve necessariamente costituirsi secondo le forme previste dal codice civile, qualora si voglia costituire un ente, il quale non si proponga l'obiettivo di svolgere un'attività economica, i privati non hanno gli stessi vincoli: i privati possono cioè creare un ente atipico.

Il termine organizzazione è, però, di per sé neutro, in quanto, pur alludendo ad una struttura, ad organi, ad un complesso di organi, necessariamente collegati tra loro, non offre parametri tali da consentire di stabilire se un ente collettivo organizzato per ciò solo costituisca un'organizzazione di volontariato; tanto meno è tale da imporre che un ente di volontariato debba costituirsi secondo lo schema dell'associazione. E' vero che molti elementi che si possono trarre dalla legge inducono alla scelta del «tipo» associativo però il legislatore introducendo l'espressione organizzazione non ha imposto ai privati una scelta nel senso dell'associazione.

Quale forma giuridica potrebbe assumere un'organizzazione di volontariato?

In linea di principio, ove non si aggiungessero altri elementi qualificanti, l'organizzazione di volontariato potrebbe assumere qualunque forma giuridica purché

organizzata: associazione, fondazione, comitato, società. Un limite, comunque, la legge, (confrontiamo l'art.3 della legge nazionale e l'art. 2 di quella regionale, che è una norma praticamente di mero rinvio): la compatibilità con lo scopo **solidaristico**:

Art. 3, 2° co. legge quadro

Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più opportuna al perseguimento dei loro fini, salvo il limite della compatibilità con lo scopo solidaristico

E non è l'unico limite che incontrano. Infatti, attraverso una lettura sistematica degli artt. 2, 1° co. e 3, 2° co della legge quadro e dall'art. 2, 1° e 2° co. di quella regionale può trarsi uno punto ulteriore atto a circoscrivere il tipo di organizzazione: l'assenza di uno scopo di lucro, anche indiretto, che vale a connotare l'attività di volontariato, la quale costituisce, a sua volta, il fine in vista del quale l'organizzazione di volontariato si costituisce. E', pertanto necessario, tenere a mente questi due punti, l'uno negativo, l'assenza dello scopo di lucro, anche indiretto, ed uno positivo, il perseguimento dello scopo solidaristico scopo di solidarietà, onde stabilirne i rapporti e verificare se questi siano di coincidenza, totale o parziale, o di totale estraneità.

Art.2, 1° co. legge quadro:

Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo, gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà

Art. 3, 1° co. legge regionale

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 le organizzazioni di volontariato devono costituirsi secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e secondo quanto previsto dalla presente legge

Art. 2, 1° e 2° co. legge regionale

Ai fini della presente legge si considera attività di volontariato quella svolta per soli fini di solidarietà e verso terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione anche indiretti. Tale attività deve essere prestata in modo diretto, personale e gratuito da volontari associati in organizzazioni liberamente costituite, mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità.

Restano escluse le attività che, pur avendo fini di solidarietà, non consistono nell'erogazione di servizi né nello svolgimento di prestazioni materiali o morali

Cosa implica la necessità che manchi uno scopo di lucro anche indiretto?

Abbiamo detto che per aversi un'organizzazione di volontariato occorre che manchi lo scopo di lucro anche indiretto e che sia, invece, presente lo scopo solidaristico.

In aggiunta, occorre domandarsi per quale ragione l'assenza del fine di lucro non sia stata riproposta in sede di delimitazione degli ambiti di libertà nell'adozione della veste giuridica dell'organizzazione. Questa questione è idonea a riproporre la distinzione tra lucro soggettivo e lucro oggettivo introdotta dalla dottrina in tema di società.

Occorre distinguere la causa del contratto dalle motivazioni soggettive psicologiche dei singoli soci. In altri termini la società è un contratto con cui più persone svolgono un'attività economica non necessariamente lo svolgimento di quest'attività è finalizzato alla distribuzione degli utili. Questo cosa vuol dire e perchè interessa ai nostri fini?. In teoria qualora non si aggiungessero altri limiti, un'organizzazione di volontariato si potrebbe costituire come società, svolgere un'attività economica, e poi i soci, con un patto c.d. parasociale, potrebbero accordarsi per devolvere gli utili così conseguiti per realizzare una delle finalità indicate dall'art. 2 della legge quadro e della legge regionale. Il discorso va impostato in questi termini: il legislatore non parla di assenza di fini di lucro tout court, ma ha richiesto l'assenza di fini di lucro anche indiretto. Questa distinzione ci può portare a quella che la dottrina fa in sede di società e che se dovesse essere accolta ci spiegherebbe perchè il requisito dell'assenza dello scopo di lucro figurì nella definizione dell'attività di volontariato ma non nel contenuto minimo degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo e dello statuto. Questo argomento rischia, nondimeno di perdere la propria carica suggestiva, ove solo si rifletta che la mancanza dello scopo di lucro ricompare tra gli elementi che costituiscono il contenuto minimo degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo e dello statuto (art. 3, 3° co.).

Art. 3, 3° co. legge quadro:

Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo e nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la demo-

Il legislatore veneto non detta alcuna previsione

craticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite agli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti

Cos'è lo scopo solidaristico?

Procedendo per gradi, occorre definire lo **scopo solidaristico**. Un aiuto in tal senso ci viene dalla sentenza della **Corte Costituzionale del 28 febbraio 1992, n.75** che, sollecitata dai ricorsi proposti dalle province autonome di Trento e Bolzano, si è espressa a favore della legittimità costituzionale dell'art. 1, 2° co. Essa ha stabilito che lo scopo solidaristico si pone in rapporto diametralmente opposto rispetto al calcolo utilitaristico che muove la maggior parte delle azioni umane, rappresentando il superamento del limite atomistico della libertà individuale al fine di costruire un tessuto connettivo di rapporti sociali e legami tra gli uomini che vada oltre quelli imposti da doveri pubblici o da comandi dell'autorità, sì che costituendo, del pari un modo di essere della persona umana e dell'azione sociale di persone che a tal fine si riuniscono. Se questo è il significato di scopo solidaristico solo a prezzo di forzature interpretative possiamo identificarlo con l'assenza di scopo di lucro.

Tuttavia, data l'impossibilità di individuare e contrassegnare più o meno rigidamente ciò che ne costituisce espressione e ravvisandosene la necessità onde evitare che si traduca ed esaurisca in un'affermazione di principio val la pena di chiedersi se sia o meno opportuno avvalersi della ricorrente distinzione in seno agli enti collettivi tra enti a scopo di lucro ed enti a scopo non lucrativo.

Lo **scopo di lucro** è più o meno pacificamente identificato con lo scopo della divisione degli utili cui fa riferimento l'art. 2247 c.c. per definire il contratto di società (art. 2247 c.c.)

Art. 2247 c.c.:

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Tuttavia, parte della dottrina, optando per una lettura amputata dell'art. 2247 ha ritenuto di dover scorporare dall'elemento causale del contratto di società e relegare nel campo delle motivazioni soggettive lo scopo della divisione degli utili, così distinguendo uno scopo della società-causa del contratto, dallo scopo dei soci. In altri termini, lo scopo di lucro da tratto distintivo delle società parrebbe esserne divenuto elemento puramente eventuale ed aggiuntivo, che anche qualora dovesse figurare a pena di nullità, potrebbe, finire con il tradursi in una clausola di stile, qualora con un patto parasociale, pienamente valido, fosse consentito ai soci di pattuire la non divisione degli utili e la loro totale devoluzione per finalità solidaristiche.

E ciò a patto che si accolga una nozione ristretta di scopo di lucro, chè se di quella si dovesse adottare una nozione più lata, riferibile ad un vantaggio economico latamente considerato, si correrebbe il rischio di accrescere l'indeterminatezza delle forme giuridiche rispetto i contenuti economici.

Può un'organizzazione di volontariato assumere la veste giuridica della società cooperativa?

Anche qualora si intendesse aderire a quella dottrina che ritiene che lo scopo di lucro connoti la causa del contratto società, risulterebbe difficile escludere che un particolare tipo di società, quelle cooperative, costituiscano organizzazioni di volontariato, sia quando procurino ai soci servizi di carattere culturale, assistenziale e ricreativo, sia quando, superato il requisito della mutualità pura, che non costituisce la regola, ma sempre più spesso l'eccezione, si ritenga che il rapporto di scambio tra la società e l'utente possa validamente intercorrere con un non socio. Ma che cosa vale a caratterizzare la cooperativa e a distinguerla dagli altri tipi di società. La società cooperativa nasce per fornire ai soci occasioni di lavoro, e prestazioni a condizioni più favorevoli di quelle che potrebbero trovare sul mercato attraverso contratti di scambio tra la società ed i soci (mutualità pura). La cooperativa nasce, quindi, con una finalità mutualistica. Tuttavia, stante che questi contratti di scambio, possono anche intercorrere con non soci (mutualità spuria divenuta da eccezione la regola) e considerando che la cooperativa potrebbe anche non svolgere un'attività economica in senso stretto, ma tendere ad assicurare ai soci ed ai non soci servizi di carattere assistenziale, culturale e ricreativo, se ci limitassimo al dato letterale della

legge quadro anche una società cooperativa potrebbe costituire un'organizzazione di volontariato. Quello che invece ci induce ad escluderlo è la circostanza che in ogni caso una società cooperativa nasce per svolgere un'attività che ha una caratterizzazione economica. E noi sappiamo che un'organizzazione di volontariato non può svolgere solo un'attività economica, può svolgere *anche* un'attività economica, come deduciamo indirettamente dall'art. 5 che è quello in cui si disciplinano le risorse dell'ente: tra i proventi di un'organizzazione di volontariato vi possono essere quelli derivanti da attività produttive cc.dd. marginali.

Vero è che ciò che induce ad escludere che le organizzazioni di volontariato possano assumere veste societaria è la circostanza che in ogni caso (anche quindi nel caso di società cooperative) l'ente si costituisce al fine di svolgere un'attività economica. E se non è escluso che le organizzazioni di volontariato possano esercitare un'attività economica, anche un'attività economica come si evince dall'art.5, non è loro consentito di ridurre, meglio di limitare a questo la loro attività.

L'organizzazione di volontariato nasce per svolgere attività di volontariato: cioè quella prestata in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Anche una società cooperativa, il cui statuto escludesse la ripartizione degli utili tra i soci, e che svolgesse un'attività di carattere non strettamente patrimoniale, il cui scopo mutualistico consistesse, appunto, nel procurare ai soci (ed ai non soci) servizi di carattere esclusivamente culturale, assistenziale, ricreativo non si sottrarrebbe alla censura che comunque si costituisce al fine di creare un'impresa per conto proprio. Esiste, del resto, una circolare del Ministero delle Finanze che esclude che un'organizzazione di volontariato possa assumere veste societaria, anche cooperativa.

Possono i gruppi di mutuo aiuto e di *self help* considerarsi organizzazioni di volontariato?

Del resto, a questo punto va opportunamente considerato che lo scopo di lucro cui allude la legge per escluderne la ricorrenza non può essere quello della divisione degli utili. Una previsione di questo genere sarebbe stata quantomeno ridondante, stante che l'attività di volontariato è incompatibile con l'esercizio di un'attività economica in via principale. Non avrebbe avuto senso da parte del legislatore dire che un'organizzazione di volontariato non può dividere gli utili, perchè questo discende dall'esclusione che un'organizzazione di volontariato possa svolgere un'attività economica. Se ne deduce che lo scopo di lucro cui allude la legge è quello più ampio di fine egoistico.

Allora lo scopo di lucro non è idoneo a fungere da criterio alla stregua del quale individuare, sia pure in negativo, le organizzazioni di volontariato. Due sono, invece, gli elementi da considerare, il tipo di attività per cui l'ente si costituisce e il titolo per cui la si presta. Riguardo al titolo occorre precisare che solo quando il negozio associativo (rapporto tra ente e singolo associato) sia a titolo gratuito, cioè quando il vantaggio sia rivolto ad esclusivo beneficio di terzi e non a se stessi, neppure in via indiretta (ed un vantaggio indiretto potrebbe essere un risparmio di spesa o un allentamento del carico familiare, es. *self help*) allora e solo allora potrebbero dirsi integrati gli estremi dell'attività di volontariato. Il Documento dell'Osservatorio proprio con riguardo ai gruppi di mutuo aiuto e di *self help* ha ammesso che possano costituire organizzazioni di volontariato solo quando le prestazioni siano rivolte anche a vantaggio di terzi. Perché un gruppo di *self help* nasce attraverso un gruppo di persone che condivide lo stesso problema: ad esempio i parenti che hanno un portatore di handicap a carico. Se le prestazioni fossero esclusivamente limitate agli aderenti vi sarebbe uno scopo di lucro indiretto inammissibile per un ente di volontariato (cfr. art. 2, 2° co. della legge regionale).

Le organizzazioni di volontariato possono costituirsi come fondazioni e comitati?

Escluse le società, c'è da chiedersi se le organizzazioni di volontariato possano assumere una qualunque altra forma giuridica, in specie quella di **fondazioni, associazioni, comitati**.

Il fatto che l'organizzazione di volontariato debba avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali dei propri aderenti è un ostacolo alla possibilità di assumere la forma giuridica della fondazione, nella quale la dottrina tradizionale è solita ravvisare una prevalenza dell'elemento patrimoniale su quello personale. Nondimeno, la struttura della fondazione ha subito una radicale trasformazione che l'ha portata ad approssimarsi al modello associativo. Se alla luce delle recenti esperienze in tema di fondazione (si allude alle fondazioni, organizzazioni in cui l'elemento personale costituito dall'apparato degli amministratori consente di leggere in chiave diversa il rapporto elemento personale patrimoniale, non più sbilanciato tutto a scapito del primo, e sempre più frequentemente costituite attraverso un negozio plurilaterale) appare possibile superare la tralaticia opinione che in essa difetti l'elemento personale, è, pur sempre, difficile ravvisare in esse i connotati minimi delle organizzazioni di volontariato.

Che ruolo avrebbero all'interno di essa i volontari? E' escluso che siano i desti-

nari dell'attività della fondazione, la quale allora non sarebbe una fondazione di volontariato, bensì una fondazione che eroga fondi a favore del volontariato.

Dovrebbe invece pensarsi ad un apparato amministrativo che gestisce ed organizza i fondi per svolgere per loro tramite attività di volontariato, avvalendosi delle prestazioni dei volontari, i quali, all'interno della fondazione, verrebbero ad assumere un ruolo di propulsione dinamica che li renderebbe attori della vita dell'ente a fianco degli amministratori e come questi in posizione necessaria e necessariamente servente rispetto al patrimonio ed alla sua destinazione allo scopo. La fisionomia che ne risulta è quella di un ente spurio a cavallo tra la fondazione e l'associazione, con un consiglio di amministrazione eletto in parte dal fondatore ed in parte dall'assemblea dei volontari e con poteri limitati, per un verso dalle previsioni contenute nell'atto costitutivo, per un altro dalle concorrenti facoltà dei volontari aderenti, a loro volta più o meno limitate se confrontate con quelle dell'assemblea degli enti associativi.

Con riguardo alle fondazioni si pone un'altra questione. Ci si chiede se, benché il riconoscimento della personalità giuridica non figuri in via autonoma tra i requisiti dell'organizzazione di volontariato, ad una fondazione sprovvista del riconoscimento non debba negarsi l'iscrizione nei registri regionali di cui all'art. 6, in quanto non rispondente a quanto previsto in sede di codice civile per le fondazioni. Infatti, l'art. 3, 3° co., detta un contenuto minimo dell'atto costitutivo e dello statuto il quale non si sostituisce, bensì si aggiunge alla disciplina codicistica. Se dovesse ritenersi che il riconoscimento della personalità giuridica sia elemento formale necessario delle fondazioni ne conseguirebbe che in caso di difetto la fondazione non potrebbe ottenere l'iscrizione nel registro. Ottenere la personalità giuridica significa sottoporsi ad una serie di controlli dell'autorità amministrativa: controlli non solo al momento della costituzione, ma in tutte le fasi della vita dell'ente.

In un certo modo connessa alla questione delle fondazioni è quella relativa ai comitati. Il comitato per sua natura non è un ente a struttura aperta come invece la legge quadro richiede sia un'organizzazione di volontariato, come si deduce indirettamente dalla previsione secondo cui nello statuto di un'organizzazione di volontariato debbano essere indicati i criteri di ammissione di nuovi membri. In aggiunta il comitato è tendenzialmente un ente che nasce per il perseguimento di uno scopo non duraturo, ciò sarebbe naturalmente in contrasto con la disciplina sul volontariato che parlando di organizzazione ha richiesto una certa stabilità strutturale. Del resto, la dottrina ritiene che quando il comitato persegue uno scopo duraturo esso si trasformi in un'associazione ovvero in una fondazione, siccome deliberato dai

suoi componenti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione del giugno 1994, riconoscendo la capacità del comitato di acquistare beni immobili (a titolo oneroso) apre nondimeno la possibilità che anche il comitato presenti quei requisiti di stabilità, implicitamente richiesti ad un'organizzazione di volontariato.

Insomma, pur avendo in linea di principio consentito alle organizzazioni di volontariato di scegliere una qualunque struttura, in linea di fatto tale libertà è profondamente erosa dalle previsioni di cui all'art. 3, 3° comma: sicché, una volta escluse le società, la scelta potrebbe unicamente cadere sulle fondazioni (con il dubbio relativo al riconoscimento) o sulle associazioni, ovvero sui comitati, sulla scia della pronuncia della Cassazione; al punto da potersi affermare che tenuto conto dei requisiti aggiuntivi imposti rispetto a quelli *stricto iure* richiesti dal codice l'unica vera alternativa sia quella di darsi una struttura associativa senza l'obbligo del riconoscimento e con la più ampia capacità agli acquisti prevista dall'art. 5.

Cosa deve contenere l'atto costitutivo dell'organizzazione?

Intanto occorre considerare che la disciplina della legge *de qua* non si sostituisce, bensì si aggiunge a quella di diritto comune. Se ad. es. un'organizzazione di volontariato volesse costituirsi come associazione non riconosciuta sarebbe soggetta alla disciplina prevista dagli artt. 36 e ss. del codice civile.

La legge detta solo un contenuto minimo: assenza di fini di lucro che si riferisce al c.d. lucro soggettivo, cioè al fine perseguito dai membri dell'organizzazione; democraticità della struttura che, pur non avendo un contenuto ben determinato, costituisce un principio ispiratore di tutta la disciplina delle formazioni sociali siccome delineati in sede politico-costituzionale. Stabilire ciò che ne costituisce espressione non può che risultare dalla combinazione dinamica, meglio la lettura in chiave democratica, degli altri elementi: elettività delle cariche, obblighi di trasparenza, approvazione del bilancio da parte dell'assemblea. Il ricorso al principio di democraticità consente di risolvere la questione relativa alla possibilità di riservare a taluni membri, in conseguenza di una posizione privilegiata, conseguita magari mercè un maggiore apporto contributivo o un'anzianità di iscrizione, le cariche sociali.

Non solo l'art. 3 impone la elettività delle cariche, ma a monte prevede un principio democratico che deve regolare la vita dell'ente. Questo significa che le cariche sociali devono essere attribuite dall'assemblea e che sono elettive, cioè non possono essere riservati ad alcuni membri (ad es. fondatori).

La gratuità delle cariche discende dalla definizione dell'attività di volontariato, e significa che le cariche sociali possono essere ricoperte solo dai membri del-

l'ente, escludendosi i lavoratori dipendenti o autonomi che le organizzazioni di volontariato possono assumere con i limiti di cui all'art. 3, 4° co.

Art. 3, 4° co. legge quadro

Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolte.

Quali sono i diritti e gli obblighi dei volontari?

Per ciò che concerne i diritti degli iscritti occorrerà che l'atto costituito indichi il contenuto del diritto di voto, di assemblea, di iniziativa e di controllo, nel pieno rispetto del principio democratico. Quanto agli obblighi questi dovrebbero limitarsi allo svolgimento dell'attività di volontariato in maniera tendenzialmente continuativa, sempre non a tempo pieno, dovendosi escludere un obbligo contributivo che sarebbe incompatibile con il carattere spontaneo di questa. Si discute se esista un diritto all'iscrizione da parte di chi sia in possesso dei requisiti per ottenerla. La dottrina è portata ad escluderlo, in quanto la clausola dello statuto che stabilisce i criteri di ammissione ha un'efficacia interna, che non si traduce in un obbligo a contrarre da parte dell'ente. Cionondimeno, in un ente il cui scopo sia connotato in modo così determinante da finalità ideali potrebbe seriamente dubitarsi della legittimità di clausole statutarie di ammissione che stabilissero requisiti diversi ed ulteriori rispetto a quello della seria disponibilità a prestare la propria attività gratuitamente e per pura vocazione solidaristica e parimenti di eventuali deliberazioni di non ammissione che non siano comprovate da motivazioni di ordine tecnico-strutturale.

Un'altra questione importante è quella relativa agli acquisti a titolo gratuito delle organizzazioni di volontariato purchè iscritte. A proposito dispone l'art. 5, 2° comma della legge quadro che introduce una deroga agli artt. 600 e 786 c.c. con riguardo rispettivamente all'accettazione di lasciti testamentari, con beneficio di inventario, ed alle donazioni: sempreché i beni ricevuti e le loro rendite siano destinate esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto

Art. 3, 2° della legge regionale

Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività da esse svolta e non per l'esercizio di attività di solidarietà.

costitutivo e dallo statuto.

Le norme derogate impongono all'ente non riconosciuto destinatario di disposizioni testamentarie e/o di donazioni di richiedere entro un anno il riconoscimento della personalità giuridica, pena l'inefficacia delle disposizioni medesime.

Ciò vuol dire che le organizzazioni di volontariato iscritte possono accettare le attribuzioni patrimoniali e le donazioni anche senza il requisito del riconoscimento della personalità giuridica.

Per ciò che concerne gli acquisti a titolo oneroso di beni immobili e mobili registrati la stessa norma (art. 5) li rende possibili per le organizzazioni di volontariato iscritte, con ciò introducendo un inasprimento nella disciplina di diritto comune che tali acquisti rende possibili senza limitazioni, neppure relativamente alle modalità di intestazione, per gli enti non riconosciuti, con qualche eccezione, ora, peraltro, superata relativamente ai comitati.

Qualche dubbio fa sorgere l'espressione lasciti testamentari utilizzata dal legislatore quadro. Un'espressione sì generica, tuttavia, limitata dal successivo riferimento al beneficio di inventario, possibile solo laddove si abbia successione a titolo universale. Ma la ratio della norma non è tale certamente da escludere che soggetta alla disciplina meno formale di quella codicistica sia la possibilità di acquistare anche a titolo particolare. Ciò che va sempre garantito è il beneficio d'inventario, precisazione forse superflua.

Altra questione da risolvere è se le organizzazioni destinatarie della disposizione patrimoniale in questione debbano essere già iscritte al momento dell'apertura della successione o della donazione. Ma la dottrina ha ammesso la possibilità di estendere la ratio di cui agli artt. 600 e 786 c.c. ammettendo che le organizzazioni di volontariato beneficiarie possano iscriversi anche successivamente, purchè entro un anno.

Altra problematica è quella relativa alla deroga oltrechè agli artt. 600 e 786 anche all'ar. 17 cioè alla necessità una volta, che l'ente abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di ottenere l'autorizzazione governativa agli acquisti. Sebbene la ratio della legge sul volontariato si muova tutta nel senso della promozione del fenomeno, la giurisprudenza è ancora restia ad apprezzarne la carica innovativa, perciò ritiene che l'ente non riconosciuto possa acquistare a titolo gratuito ma non fare a meno dell'autorizzazione ex art. 17. Se la motivazione di questa norma è, tuttavia, quella di poter controllare il patrimonio degli enti, a tale scopo dovrebbe bastare quel controllo ex ante effettuato dal legislatore che impone a totale devoluzione dell'attribuzione alle finalità istituzionali del volontariato, ed alla necessità che i beni oggetto delle disposizioni a titolo gratuito risultino dal bilancio.

L'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE: VANTAGGI E GRAVAMI

L'articolo 6 della legge 266/91 stabilisce che l'istituzione e la tenuta dei "registri generali" delle organizzazioni di volontariato sono disciplinati dalle Regioni e dalle Province Autonome. Non si tratta di un aspetto nuovo, perché vi sono già state delle leggi regionali che prevedevano l'iscrizione in determinati albi o registri delle organizzazioni di volontariato aventi sede nelle singole regioni.

Le leggi regionali, oltre alla istituzione dei registri prevedono anche le modalità di iscrizione nei registri stessi. L'iscrizione al registro non è un obbligo per le organizzazioni, è però una condizione necessaria per godere di determinate agevolazioni; presenta vantaggi ma allo stesso tempo comporta anche dei gravami.

Sotto l'aspetto giuridico, il diritto all'iscrizione al Registro Regionale, è un diritto soggettivo; tale iscrizione si presenta come il diritto ad essere ammessi, ad essere iscritti al Registro.

L'articolo 6, comma 3, della legge 266/91, precisa che le organizzazioni di volontariato, che abbiano i requisiti di cui all'art.3, e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto hanno diritto di essere iscritte ai Registri.

Trattasi pertanto di un diritto che è immediatamente "operativo"; una Regione non potrebbe iscrivere una organizzazione di volontariato dopo una certa data, o sotto condizione.

Quali sono in sintesi i vantaggi dell'iscrizione al registro regionale?

Le organizzazioni iscritte al Registro

- possono beneficiare delle agevolazioni fiscali;
- possono accedere ai contributi pubblici;
- possono stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici;
- possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti allo svolgimento della propria attività anche se l'organizzazione è priva di personalità giuridica, ed accettare donazioni e lasciti testamentari (con beneficio di inventario) di beni da destinare esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'organizzazione stessa;

- possono partecipare alle consultazioni per la programmazione degli interventi nel settore in cui l'organizzazione di volontariato opera;
- possono organizzare corsi di formazione per i propri volontari con contributo pubblico;
- possono partecipare ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale organizzati dalle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali;
- possono elaborare progetti sperimentali da sottoporre all'approvazione per eventuale finanziamento (totale o parziale) all'Osservatorio Nazionale per il Volontariato. Ogni anno l'Osservatorio emana una specifica Circolare con la quale determina le modalità per la presentazione dei progetti di cui all'art.12, comma 1, lettera d) della legge quadro. (Per conoscere il testo della Circolare e la scadenza per la presentazione della domanda che varia di anno in anno è possibile rivolgersi alla Segreteria del Centro Nazionale per il Volontariato t. 0583/419500);
- possono avvalersi del diritto all'informazione e all'accesso ai documenti delle Amministrazioni dello Stato, ivi comprese le Aziende Autonome, gli Enti Pubblici ed i concessionari di pubblici servizi (legge 7 agosto 1990, n.241);
- possono usufruire della flessibilità dell'orario di lavoro da parte dei propri aderenti.

Quali sono i gravami che presenta l'iscrizione al Registro Regionale?

- La tenuta dei libri sociali;
- la formazione del bilancio dal quale devono risultare i contributi e i lasciti ricevuti;
- l'indicazione delle modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
- il dovere di assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi;
- conservazione della documentazione relativa alle risorse economiche con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Le organizzazioni di volontariato aventi sede nella regione Veneto a chi devono presentare la domanda di iscrizione al Registro e quali documenti devono allegare?

Ricordiamo innanzitutto che in base all'articolo 4 della L.R.40/93 c.2, hanno diritto ad essere iscritte nel Registro Regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall'art.3 della legge 266/91.

Le domande di iscrizione devono essere inviate al Presidente della Giunta Regionale del Veneto e alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto o accordo tra gli aderenti della organizzazione;
- ordinamento interno, con l'indicazione della persona a cui è conferita la rappresentanza legale.

In base al c.9 dell'art.4 della L.R. 40/93 questa documentazione deve essere accompagnata da una "relazione degli interventi programmati con la specificazione delle metodologie di intervento, la qualificazione e i compiti dei volontari impiegati" che l'organizzazione intende svolgere; le organizzazioni già operanti devono presentare anche una relazione concernente l'attività svolta.

La Giunta Regionale, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, sulla base di una istruttoria svolta dal dipartimento per i servizi sociali, provvede all'iscrizione, dandone comunicazione al Comune e alla Provincia ove ha sede l'organizzazione.

Il termine di 90 giorni è sospeso nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria di cui sopra siano richiesti all'organizzazione altri documenti; detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento dei nuovi documenti richiesti.

Una volta che l'organizzazione è iscritta al Registro Regionale è sottoposta a successive revisioni periodiche per mantenere l'iscrizione?

In base all'articolo 4 della L.R.40/93 comma 5 è stabilito che le organizzazioni interessate devono chiedere, pena la **cancellazione automatica** dal registro, la conferma dell'iscrizione ogni **tre anni** e devono ripresentare, nel caso siano avvenute modifiche all'atto costitutivo e/o statuto e nell'ordinamento interno, la nuova documentazione dei documenti in oggetto.

La Giunta Regionale, anche attraverso i comuni territorialmente competenti, provvede a verificare la permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al Registro.

È da notare che, nel Registro Regionale sono di **diritto iscritte le organizzazioni di volontariato già ricomprese nel Registro delle associazioni di volontariato istituito ai sensi della legge regionale 30 aprile 1985, n. 46** la cui disciplina è stata adeguata ai principi della legge quadro 266/91 con deliberazione della Giunta regionale veneta n.4406 del 28 luglio 1992.

Cosa comporta per una organizzazione iscritta al registro la perdita dei requisiti di legge?

La perdita dei requisiti di legge comporta la cancellazione dal Registro e deve essere, in base al comma 7 dell'art.4 della L.R. 40/93; "tempestivamente comunicata al Presidente della Giunta regionale dal legale rappresentante dell'organizzazione o dal sindaco del Comune territorialmente competente".

La cancellazione dal Registro è disposta con deliberazione della Giunta Regionale.

La Giunta Regionale stessa comunica il diniego dell'iscrizione e la cancellazione all'organizzazione, motivandolo, anche ai fini del comma 5 dell'art. 6 della legge 266/91, e dandone comunicazione anche al Comune e alla Provincia competenti per territorio.

È da notare che la cancellazione dal registro regionale comporta per regione, enti locali ed altri enti pubblici l'obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto con l'organizzazione stessa.

Contro tale provvedimento è ammesso, entro 30 gg., il ricorso al TAR; la decisione del TAR è appellabile al Consiglio di Stato entro 30 gg. dalla notifica.

Si precisa che il diniego dell'iscrizione al Registro Regionale può essere effettuato soltanto per motivi di legittimità. Si pensi, ad esempio, ad una organizzazione di volontariato che non presenti lo Statuto, o ad una organizzazione che non abbia i requisiti stabiliti dall'art. 3 della L.266/91. Il provvedimento negativo si deve quindi basare sul parametro di legittimità, e non di merito, cioè di opportunità, di valutazione etica o politica sull'organizzazione o sull'attività di essa.

Il provvedimento di diniego della iscrizione deve ovviamente essere motivato. Ciò si ricava implicitamente dall'art. 6 comma 4, L. 266/91 che prevede la necessità del provvedimento motivato per la cancellazione dal Registro. Oltre a questo, la necessità del provvedimento motivato deriva dalla prescrizione generale di cui all'art. 3 della L.241/90.

Il provvedimento di diniego è un atto impugnabile davanti al giudice amministrativo. Non è previsto alcun ricorso amministrativo alla regione, in sede di opposizione o di ricorso gerarchico, né è previsto un ricorso amministrativo in via straordinaria al Capo dello Stato. È un atto impugnabile davanti al TAR.

Si deve notare che i termini per il ricorso sono ridotti a 30 gg. dalla data di comunicazione rispetto ai normali termini di 60 gg. È inoltre previsto che il TAR non decida in udienza pubblica, ma in Camera di Consiglio, entro un termine di 30 gg. dalla data di deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto

richiesta, e, se essi non ne fanno richiesta, in loro assenza.

La sentenza del TAR è notificata ai ricorrenti ed è appellabile entro 30 gg. al Consiglio di Stato. Anche in questo caso i termini sono ridotti rispetto ai normali termini di 60 gg., ed il Consiglio di Stato procede con le stesse modalità del TAR.

CONVENZIONI E CONTRIBUTI

Il Termine "convenzione" equivale al termine contratto, patto, intesa, accordo.

Con la convenzione si stipula un accordo dal quale discendono per le parti reciproci diritti e obblighi.

La legge 266/91 all'art.7 stabilisce che le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi al Registro regionale possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici. Le convenzioni assumono un ruolo di particolare rilevanza, sia per la realizzazione dei fini di solidarietà, sia per gli specifici problemi che la loro concreta utilizzazione comporta.

Le convenzioni rappresentano infatti uno dei mezzi di incentivo e di sostegno dell'attività del volontariato, ma allo stesso tempo per il rapporto che si viene a creare tra organizzazioni ed enti pubblici c'è il rischio di una eccessiva "burocratizzazione" del volontariato che sarebbe certamente in contrasto con i principi espressi dalla L. 266/91.

Quali sono gli articoli della legge quadro che riguardano le convenzioni?

- L'art. 7 che detta norme in generale sui soggetti che possono concretamente stipulare una convenzione, sull'oggetto e su alcuni contenuti minimi che questa deve avere.

- L'art. 10, co. 2, lettera c) ed e) che demandano alla Regione la predisposizione dei requisiti organizzativi e dei criteri di scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni e la scelta delle condizioni e forme di finanziamento di sostegno alle attività di volontariato.

- L'art. 5 che indica tra le risorse economiche delle organizzazioni di volontariato i rimborsi derivanti dalle convenzioni.

- L'art. 4 che impone l'assicurazione degli aderenti per le organizzazioni che stipulano convenzioni.

Quali sono i soggetti che possono stipulare le convenzioni ?

Il base all'art. 7 della L. 266/91 possono stipulare convenzioni:

a) lo Stato, le Regioni, le Province Autonome, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici;

b) le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei Registri regionali che dimostrino attitudine e capacità operativa.

La valutazione sulla attitudine operativa e sulla capacità operativa delle singole organizzazioni di volontariato non è il risultato di una esclusiva valutazione degli enti e soggetti di cui al punto a), ma tale valutazione deve basarsi su requisiti e criteri che saranno stabiliti dalle leggi regionali e provinciali. Questi requisiti e criteri sono come degli addendi che danno luogo ad una sommatoria di priorità, con la conseguenza che l'ente pubblico stipulante dovrà provvedere ad un vaglio, in ordine alla singola organizzazione di volontariato, sia per l'attitudine operativa, sia per la capacità operativa.

Qual'è il contenuto delle convenzioni ?

Innanzitutto precisiamo che tutte le convenzioni dovranno essere redatte con atto scritto. All'art.7, co. 2 della L. 266/91 sono stabiliti i vari punti di questo contenuto.

a) La convenzione deve contenere disposizioni che siano rivolte a garantire l'esistenza, la permanenza, delle condizioni necessarie, affinché le attività oggetto della convenzione siano svolte con continuità; quindi l'obiettivo principale e necessario della convenzione è che l'attività sia svolta in modo continuativo e non sia interrotta.

Pertanto la convenzione dovrà prevedere:

a1) le attività che saranno svolte dalla organizzazione di volontariato;

a2) il modo continuativo dello svolgimento dell'attività;

a3) l'individuazione delle condizioni necessarie perché le attività suddette siano concretamente svolte;

E' necessario precisare che la convenzione non può prevedere ipotesi generiche, o promesse, ma deve contenere la precisa determinazione delle attività e dei presupposti perché essa sia concretamente svolta in modo continuativo

b) Devono essere contenute disposizioni dirette a garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Si fa in questo caso riferimento alle varie situazioni di fatto collegate con l'attività di volontariato, per esempio situazioni di gravamio, nonché logicamente il rispetto dei diritti della persona dettati dalla nostra Costituzione. Non può pertanto essere prevista alcuna attività che possa limitare o ferire la dignità della persona.

c) Le convenzioni devono inoltre prevedere le "forme di verifica delle prestazioni".

Le prestazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato devono poter essere verificate. La norma non stabilisce espressamente chi deve effettuare queste verifiche, ma è coerente ritenere che ciò spetti all'ente che stipula la convenzione con l'organizzazione di volontariato.

Si tratta di forme di "verifica", quindi di valutazione del complesso delle prestazioni svolte, pertanto anche di "verifica" dei risultati ottenuti.

d) Le convenzioni devono prevedere le forme di controllo della qualità delle prestazioni svolte.

Si tratta di controlli sulla qualità delle prestazioni stesse.

e) Le convenzioni devono prevedere le modalità di rimborso delle spese.

f) E' inoltre previsto, art.7 co. 3, che la copertura assicurativa degli aderenti è elemento essenziale della convenzione.

La convenzione deve, perciò, contenere delle disposizioni che prevedono la copertura assicurativa e la determinazione degli oneri a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione.

Si può in questo caso allegare il contratto di assicurazione.

g) E' ulteriormente stabilito che: "gli oneri relativi devono essere a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione".

Gli oneri devono essere chiaramente espressi.

Oltre alle parti (a-g) delle convenzioni sopra elencate che sono stabilite per legge come parti obbligatorie, si possono aggiungere altre parti che si presentano opportune. Si tratta delle parti riguardanti "l'efficacia della convenzione" (ciò per sapere esattamente quali sono i soggetti che sono vincolati alla sua osservanza); l'interpretazione della convenzione (specie in riferimento alla convenzione -tipo, allo statuto dell'organizzazione, e alle leggi regionali e statali); la modificazione della convenzione; e infine le disposizioni finali e transitorie.

• L'efficacia della convenzione è paragonabile all'efficacia dei contratti. Le convenzioni di cui alla legge 266/91 hanno efficacia diretta per le parti stipulanti (c.c. 1372 - il contratto ha forza di legge), ed hanno una efficacia indiretta anche per gli "utenti", in quanto è sulla base della convenzione che si svolge l'attività,

o parte dell'attività, delle organizzazioni di volontariato.

- L'interpretazione della convenzione segue le regole di fondo della interpretazione dei contratti (art. 1362 e seguenti del c.c.), inoltre le disposizioni di queste convenzioni devono essere interpretate anche alla luce dei "requisiti e criteri" - previsti dall'art.10, comma 2, lettera d) - che saranno stabiliti dalle leggi regionali ed anche alla luce della stessa L.266/91.
- La modificazione della convenzione consiste in una modificazione della convenzione precedentemente stipulata. La convenzione dovrà pertanto prevedere i termini di procedimento per l'eventuale modifica della convenzione stessa.

Abbiamo specificato le parti obbligatorie che deve contenere una convenzione stipulata ai sensi della L. 266/91, ma nello specifico la legge regionale del Veneto sul volontariato cosa prevede?

Ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 40/93 le convenzioni devono contenere i seguenti elementi:

- a) la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e la descrizione delle modalità di svolgimento;
- b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati per lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione;
- c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
- d) l'entità delle prestazioni svolte dal personale volontario impiegato dall'organizzazione per la realizzazione dell'attività in modo continuativo;
- e) l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate dai volontari compatibili con quanto disposto dalla legge 266/91 e dalla legge 40/93;
- f) impegno e modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni oggetto della convenzione;
- g) le forme e le modalità di verifica e di controllo qualitativo delle prestazioni;
- h) le modalità di rendicontazione delle spese e di corresponsione dei rimborsi;
- i) l'obbligo di presentare all'ente con il quale è stipulata la convenzione, una relazione sull'attività svolta, sia periodicamente che su richiesta specifica dell'ente medesimo;
- l) l'obbligo della copertura assicurativa, con spesa a carico dell'ente con il

quale l'organizzazione stipula la convenzione, per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività;

m) l'entità e la qualità delle prestazioni specializzate eventualmente fornite da terzi e a questi retribuite nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n.40/93;

n) l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti dell'utente e le sanzioni per le eventuali inadempienze.

È da evidenziare che secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 9 della L.R. 40/93 la convenzione **deve riservare alla Giunta regionale un potere di vigilanza generale**, da espletarsi anche per il tramite dell'ente locale territorialmente competente, **per la verifica delle prestazioni e per il controllo della loro qualità** con possibilità di dichiarare la risoluzione del rapporto convenzionale nel caso in cui sia constatata l'inadempienza delle clausole contrattuali o la non idoneità dell'organizzazione allo svolgimento dell'attività convenzionale ai sensi della legge regionale medesima.

Quali sono i criteri di priorità individuati dalla Giunta regionale, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici nella scelta delle organizzazioni di volontariato che si propongono per svolgere attività in convenzione?

Secondo l'art.10 della L.R.40/93 sono adottati i seguenti criteri di priorità:

- a) attività di volontariato rivolta al conseguimento di particolari obiettivi individuati con carattere di priorità dagli atti di programmazione regionale o che a questi risultano particolarmente correlati;
- b) attività che si propongono obiettivi per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie o ambientali;
- c) attività e servizi assunti integralmente in proprio in assenza di servizio pubblico;
- d) attività e servizi integrativi o di supporto a servizi pubblici;
- e) espletamento dell'attività con sistemi e modalità innovativi che garantiscano comunque il concreto ed efficace raggiungimento degli obiettivi;
- f) sede dell'organizzazione e presenza operativa nel territorio di svolgimento dell'attività;
- g) esperienza maturata dai volontari nell'attività proposta per la convenzione;
- h) livello qualitativo dal punto di vista organizzativo e professionale del personale volontario impegnato nell'attività, anche con riferimento a parametri priori-

tariamente fissati da vigenti disposizioni e a titoli di specializzazione posseduti;

i) partecipazione a corsi e a sistemi di formazione e aggiornamento professionale dei volontari negli specifici settori di intervento.

Ricordiamo a tutte le organizzazioni di volontariato che la Regione Veneto sta approntando una schema di **convenzione - tipo** che potrà essere richiesta all'Ufficio Volontariato della Regione.

Contributi

Per quanto riguarda **i contributi alle attività di volontariato** precisiamo che in base all'articolo 12 della L.R. 40/93 comma 1, *l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato* è condizione necessaria per poter avere contributi dagli enti pubblici operanti nella regione Veneto e che i contributi erogati (art. 12 c.2, L.R. 40/93) dalla Giunta regionale, dagli enti locali e da tutte le istituzioni pubbliche operanti sul territorio regionale saranno concessi allo scopo di sostenere specifiche e documentate attività e progetti tenuto conto delle determinazioni programmatiche regionali risultanti dai piani di settore.

Le organizzazioni di volontariato che già usufruiscono di altri contributi o benefici regionali, possono avere anche questo tipo di contributi previsti dalla normativa regionale sul volontariato purché i benefici di cui già usufruiscono non siano erogati per attività previste dalla legge stessa.

È possibile anche ricevere contributi dalla Regione o da altri enti pubblici per lo stesso progetto, purché l'importo risultante complessivamente dal cumulo dei contributi non superi l'80% della spesa dell'iniziativa.

Non sono consentite forme di contribuzione alle prestazioni lavorative o professionali espletate dal personale volontario.

A chi devono essere rivolte le domande per avere contributi regionali a sostegno delle attività di volontariato?

L'articolo 13 della legge regionale sul volontariato stabilisce che le domande vanno presentate al Presidente della Giunta Regionale che determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi.

Pubblichiamo in proposito la Circolare n.8 del 20.06.96 prot. n. 7843/20/6.42 che la Giunta Regionale del Veneto - Dipartimento per i Servizi Sociali ha indirizzato a tutti i Presidenti delle Organizzazioni di Volontariato, ai Sindaci dei Comuni, agli Amministratori delle Ulss e a tutte le Amministrazioni Provinciali del Veneto.

Legge Regionale 30/8/1993, n. 40 artt. 12 e 13

Nuovi criteri e modalità per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi regionali alle organizzazioni di volontariato

L'art. 12 della legge regionale 30/081993, n. 40 stabilisce che la Giunta regionale, gli enti locali e le istituzioni pubbliche operanti nel territorio regionale, possono erogare contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro regionale esclusivamente allo scopo di sostenere specifiche e documentate attività o progetti, tenuto conto delle determinazioni programmatiche regionali risultanti dai piani di settore.

L'art. 13, inoltre, precisa che la Giunta regionale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi regionali, ovviamente nell'ambito delle prescrizioni di cui al riportato art. 12.

CONTENUTI DEI PROGETTI DI SOLIDARIETÀ

Per l'anno 1996, come già per l'anno 1995, l'intervento regionale è previsto solo al sostegno dell'attività svolta dalle Organizzazioni di volontariato, pertanto possono essere ammesse domande **solo di attività già realizzate e contenute in progetti specifici che rispondano alle finalità statutarie e ad uno dei seguenti criteri:**

- 1) coordinamento operativo tra più Organizzazioni di volontariato per il conseguimento di specifici obiettivi di solidarietà;
- 2) progetti innovativi per la soluzione particolarmente delle emergenze territoriali in campo sociale, sanitario, ambientale, culturale o di impegno civile;
- 3) progetti che riguardino attività promosse in aree o settori carenti di servizi pubblici;
- 4) progetti di formazione dei volontari volti a favorire una miglior resa delle prestazioni negli specifici settori di intervento oppure a garantire la diminuzione dei rischi e ad aumentare la sicurezza dell'operato dei volontari a fronte degli obblighi imposti dalle disposizioni di legge;

5) progetti riguardanti altri tipi di attività di solidarietà che comunque rientrano negli obiettivi fondamentali individuati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2123 del 31/05/1993.

La classificazione delle attività di volontariato determinata con la suddetta deliberazione 2123/93 e alla quale devono tendere tutti i progetti della presente circolare è la seguente:

A) Obiettivo di valorizzazione e assistenza della persona. Rientrano in questo obiettivo le attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla:

- valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società;

- assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia fisico che psicologico;

- educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona;

B) Obiettivo socio-sanitario. Rientrano in questo obiettivo le attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsecano in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura o riabilitazione fisica e psichica del medesimo, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgersi o produrre effetti;

C) Obiettivo di tutela dell'ambiente e dei beni culturali. Rientrano in questo obiettivo le attività direttamente e concretamente rivolte a:

- tutela e valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse archeologico

- recupero alla collettività dei beni culturali e artistico-monumentali in stato di abbandono;

- conservazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale;

- salvaguardia e protezione di specie in via di estinzione e soccorso ad animali dall'attività dei quali possano derivare effetti benefici sull'uomo (ad es. addestramento cani per i ciechi, per il soccorso a persone infortunate in montagna);

D) Obiettivo di soccorso e protezione civile. Rientrano in questo obiettivo le attività rivolte al trasporto malati, al pronto soccorso, di pronto intervento in caso di calamità naturali e tutte quelle attività comprese nel concetto più ampio di impegno e protezione civile.

PRESENTAZIONE DOMANDE

Per l'anno 1996 le Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale

possono presentare alla Giunta regionale richiesta di contributo su progetti di solidarietà che siano già stati realizzati dall'1.9.95 a tutto il 31.8.96 e che, alla data della domanda, rientrino in una delle seguenti ipotesi:

a) sono conclusi e quindi vanno rendicontate e documentate tutte le spese sostenute;

b) sono in via di ultimazione e quindi vanno rendicontate solo le spese sostenute fino alla data della domanda di contributo.

Per le Organizzazioni di volontariato che si articolano in strutture a livello comunale, provincia e/o regionale, è data facoltà di presentare alla Regione un'unica domanda di contributo per il 1996 ad opera della sezione provinciale e/o regionale, che riassume in un progetto unitario le singole iniziative programmate a livello inferiore.

In questo caso il contributo regionale sarà assegnato unicamente alla sezione provinciale o regionale, la quale provvederà a ripartirlo tra le sezioni comunali coinvolte nel progetto unitario.

La domanda di contributo, sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione, deve essere presentata in carta semplice e:

A) deve essere compilata nel modello dell'allegata scheda - richiesta di contributo;

B) deve essere accompagnata da una sintetica relazione descrittiva nella quale risultino indicate chiaramente le seguenti voci:

a) intitolazione del progetto;

b) finalità conseguite con il progetto;

c) codice di iscrizione al registro regionale ed obiettivo di appartenenza dell'organizzazione;

d) ambito territoriale e sociale in cui è intervenuto il progetto;

e) utenza destinataria delle attività del progetto;

f) quantificazione e qualificazione e compiti dei volontari impegnati nelle attività;

g) eventuale collegamento operativo e coordinamento con altre Organizzazioni di volontariato comunque iscritte al registro regionale;

h) eventuale svolgimento dell'attività in convenzione con enti pubblici o privati;

i) eventuale utilizzo di personale assunto a tempo determinato o in convenzione necessario per la qualificazione o specializzazione dell'attività del progetto;

- j) mezzi ed attrezzature destinati al conseguimento del progetto;
- k) tempi impiegati per la realizzazione del progetto;
- l) rendicontazione dei costi sostenuti suddivisa per le principali voci indicate nell'apposita scheda regionale da compilare.

La relazione sarà considerata insufficiente se non saranno in essa descritti almeno gli elementi conoscitivi indicati alle predette voci b), d), e), f), j), k), ed l).

C) Documentazione di spesa. Tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto devono essere documentate, come di seguito indicato:

- copia fatture di spesa, ticket, ricevute fiscali, scontrini di spesa;
- copia versamenti per la copertura assicurativa dei volontari;
- autocertificazioni, rese ai sensi della legge 15/1968, per spese per il complessivo ammontare dei costi di progetto, inferiori a lire 5 milioni.

L'eventuale contributo regionale sarà comunque calcolato esclusivamente in riferimento alla documentazione di spesa ammessa, sopra riportata ed allegata alla domanda e ciò a prescindere dai costi dichiarati nel progetto.

D) Prospetto riassuntivo del bilancio di previsione anno 1996 (allegato quadro A).

La mancanza anche di uno solo dei documenti indicati alle lettere A), B), C), e D), comporta l'esclusione del progetto dalla contribuzione regionale.

Non sarà considerata positivamente a tal fine anche la relazione descrittiva, di cui alla voce B), presentata in modo insufficiente.

Non potrà essere richiesta alcuna integrazione di documentazione mancante.

Le domande dei progetti realizzati dal 1° settembre 1995 al 31 agosto 1996, corredate dai documenti sopra ricordati, devono pervenire entro il 15 settembre 1996 al Presidente della Giunta regionale, Ufficio Volontariato, 30123 Venezia.

In caso di spedizione, per il termine di scadenza, fa fede la data del timbro postale.

INDICAZIONI E SPECIFICAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Tra i costi necessariamente da indicare nel progetto e quindi nell'apposita scheda devono essere riportate le spese sostenute per la **copertura assicurativa dei volontari** da rischi operativi inerenti l'attività del progetto. Dette spese devono essere documentate con copia dei relativi versamenti effettuati nel periodo del progetto.

In ordine all'utilizzazione di personale assunto a tempo determinato oppure in convenzione per la realizzazione di un progetto, va precisato che possono essere rendicontati solo i costi come di seguito indicati:

- costo di personale strettamente necessario alla realizzazione del progetto e limitatamente alla durata dello stesso;

- costo per personale in possesso di specialistica professionalità (medico, psicologo, infermiere, etc.) necessario alla preparazione-formazione dei volontari;

- costo di personale che l'organizzazione di volontariato ha ritenuto necessario affiancare ai volontari per qualificare dal punto di vista tecnico la loro attività di solidarietà (persona con professionalità, medico, infermiere, psicologo, terapeuta, esperto in assistenza sociale, esperto informatico, archeologo, ingegnere, biologo, ecologista, etc. oppure esperto in attività di soccorso, di sostegno, di assistenza prestata dai volontari);

- l'attività prestata dal personale esperto come sopra individuato deve avere contenuto tecnico e non deve essere prestata in sostituzione dell'attività di solidarietà propria dei volontari;

- **non vanno considerati in questa voce** i costi relativi alla gestione ordinaria dell'organizzazione benché riguardanti personale in convenzione o assunto alle dipendenze (addetti alla segreteria, contabilità, consulenze varie etc.) ma solo i costi riguardanti l'attività del progetto;

- **non vanno inoltre considerate le spese riguardanti:**

- * qualsiasi spesa di progetto non rientrante nei fini statutari dell'organizzazione promotrice;

- * le costruzioni o ristrutturazioni delle varie sedi;

- * l'organizzazione di mostre, concerti, rappresentazioni teatrali, sagre, campeggi e attività varie di tipo turistico commerciale, gestione di case per ferie non rivolte a persone svantaggiate, scambi a contenuto socio-culturale e del tempo libero;

- * ricevute fiscali e scontrini di spesa di generi alimentari, bevande e simili, non giustificate nel progetto;

- * gite sociali, manifestazioni con pranzi e cene sociali;

* lo svolgimento di attività commerciali e produttive marginali come individuate dal Decreto Ministero Finanze 25/5/1995 (es. vendite di prodotti o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione - "una pianta per la vita", "lotta contro il cancro" ecc.);

* i costi di gestione amministrativa dell'organizzazione (affitto, luce, telefono ecc. relative alla sede) che non riguardino direttamente il progetto di solidarietà. Possono invece essere conteggiati i costi relativi alla sede solo nel caso in cui questa abbia carattere operativo per il progetto stesso e ciò deve essere dichiarato e motivato nella sopra ricordata relazione descrittiva.

SPECIFICAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLE SPESE

A giustificazione delle spese del progetto vanno allegare le copie in carta semplice di:

- fatture, ricevute fiscali, scontrini della spesa sostenuta; nel caso di presentazione di più scontrini con spesa ciascuno inferiore alle 500.000 lire, i relativi importi vanno sommati e la somma complessiva dichiarata in autocertificazione resa ai sensi della L. 15/68;

- nel caso di importi di spesa complessiva del progetto fino a 5 milioni, in carenza di fatture di spesa, devono essere presentate autocertificazioni rese ai sensi della legge 15/68 dal Presidente rappresentante legale, indicanti dettagliatamente le singole voci di spesa ed i relativi importi;

- apposite deliberazioni assunte dagli organi competenti (assemblea o altro organismo) in copia amministrativa con firme in originale ed esenti da imposta di bollo (circ. Min. Finanze del 25.02.1991).

MODALITÀ' DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO

La ripartizione dei contributi regionali ai progetti ammessi viene effettuata dalla Giunta regionale sulla base dell'istruttoria condotta dal dipartimento per i Servizi Sociali secondo le seguenti direttive:

a) assegnazione dei contributi in applicazione della seguente formula all'importo del progetto rendicontato: $So: 100 = Qo: X$
dove

So sta ad indicare la sommatoria degli importi dei costi rendicontati ed ammessi dei progetti presentati;

Qo sta ad indicare la quota di fondo regionale allo scopo destinata;

X sta ad indicare la percentuale risultante da applicare all'importo di ciascuno dei progetti ammessi;

b) sono escluse dall'assegnazione del contributo regionale le organizzazioni che, pur avendo presentato un proprio progetto, risultino nominalmente assegnatarie di un contributo

- inferiore a L. 500.000 calcolato sulla base della formula sopra riportata;

- che ai sensi dell'art.12 comma 4 della L.R. 40/93, sia superiore all'80% delle spese rimaste a carico del progetto, detratte dai costi le entrate (in scheda totale A - totale B);

c) redistribuzione con la stessa formula ai progetti ammessi degli importi non assegnati in conseguenza dell'applicazione del criterio di cui alla lettera b).

ULTERIORI SPECIFICAZIONI

Possono essere ammesse al contributo solo le Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritte al registro regionale e che abbiano assolto agli obblighi di legge in particolare a quello della formazione del bilancio e dell'assicurazione degli aderenti soggetti a rischi operativi.

Le Organizzazioni di volontariato possono presentare anche più di un progetto di solidarietà ma in questo caso, in ragione anche delle disponibilità finanziarie, saranno prioritariamente ammessi al contributo regionale tutti i progetti indicati come tali dalle organizzazioni e quindi in ordine di priorità tutti i rimanenti progetti.

In ipotesi di presentazione di più progetti l'Organizzazione di volontariato interessata deve assicurare la medesima istruttoria con compilazione dei vari modelli e schede e redigere la relazione sintetica per ciascun progetto. Nella scheda va dunque riportato affianco della voce "PROGETTO DI SOLIDARIETÀ" il N° di priorità che l'organizzazione intende dare ai progetti presentati.

Ai fini di una maggior comprensione dei criteri e modalità adottati per l'erogazione dei contributi regionali si precisa che per **Progetto di solidarietà** si intende la realizzazione di una attività mediante un piano di lavoro organico articolato in una successione di fasi temporali e che prevede lo svolgimento di adempimenti e prestazioni, fra loro differenti ma integrate e complementari, con l'ausilio di mezzi e dati tecnici (modalità, tempi, costi, risorse, persone, verifica risultati) per il conseguimento di un obiettivo di solidarietà.

Il Presidente della Giunta regionale
On. Dott. Giancarlo Galan

Alla presente Circolare sono allegate 5 schede da compilare che per motivi di spazio non riportiamo in queste sedi. Le organizzazioni di volontariato interessate potranno richiederne copia all'Ufficio Volontariato della Regione Veneto, presso la Giunta Regionale, 30123 Venezia - tel. 041/793162.

QUESTIONI DI CARATTERE ASSICURATIVO I registri degli aderenti e la polizza tipo

Che cosa impone la legge sul Volontariato in materia di assicurazione?

L'art. 4 della legge quadro sul volontariato 11.8.91 n. 266 sancisce l'obbligatorietà per le organizzazioni di volontariato di assicurare i propri aderenti. In seguito due decreti ministeriali (14.2.92 e 16.11.92) hanno stabilito le norme sul funzionamento delle polizze di assicurazione.

Quali associazioni sono obbligate a stipulare le polizze?

La legge non chiarisce se l'obbligatorietà riguarda tutte le organizzazioni, soltanto quelle iscritte nel registro regionale oppure soltanto quelle di cui all'art. 7 della legge quadro (che operano cioè in convenzione con gli enti pubblici).

Premesso che l'obbligatorietà dell'assicurazione prescinde dal tipo di attività svolta, noi riteniamo che l'obbligatorietà debba intendersi soltanto per le associazioni che, essendo iscritte al registro regionale, hanno una stabile organizzazione e che quindi si prevede possano avere una certa durata nel tempo.

Ricordiamo che, quando l'attività di volontariato è oggetto di una convenzione con un Ente l'onere della polizza è a carico dell'Ente convenzionante (USL, comune, ecc.). Se la convenzione riguarda solo una parte dell'attività dell'organizzazione il rimborso da parte dell'Ente sarà proporzionalmente ridotto.

Quali garanzie deve prestare la polizza?

La legge prevede che il volontario debba essere assicurato contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi. Naturalmente le garanzie debbono essere operanti soltanto durante lo svolgimento dell'attività di volontariato per conto della associazione di cui il volontario fa parte.

La polizza responsabilità civile deve riguardare sia la responsabilità dell'associazione in quanto tale che quella personale dei singoli associati.

La polizza infortuni e malattie devono coprire, come detto, gli associati in quanto volontari a prescindere dalle attività professionali che essi svolgono normal-

mente (il pompiere e l'impiegato che svolgono la stessa attività di volontariato devono pagare lo stesso importo e beneficiare delle medesime garanzie).

Mentre è facilmente verificabile il nesso di causalità nell'assicurazione responsabilità civile ed in quella infortuni, non si può dire altrettanto dell'assicurazione malattie. Risulterà molto difficile capire se la polmonite contratta da tizio sia riconducibile alla sua attività prestata per l'associazione di volontariato X oppure no. In effetti esiste in questo campo un vuoto legislativo che ci auguriamo venga presto colmato.

Quali sono i volontari che debbono essere assicurati?

La legge fa riferimento a "tutti gli aderenti". Noi riteniamo che debbono considerarsi tali tutti quei volontari che svolgono praticamente e personalmente l'attività di volontariato propria dell'organizzazione. Non deve essere assicurato quel socio sostenitore o simpatizzante che, pur pagando una quota di iscrizione, non partecipa attivamente all'attività dell'associazione se non per riunioni sporadiche o cene sociali.

I soci devono essere identificati nell'apposito registro previsto dalla legge.

Come deve essere tenuto e a che cosa serve il registro degli aderenti previsto dalla legge?

Il registro degli aderenti non è altro che un quaderno del quale devono essere numerate tutte le pagine e che deve essere vidimato prima di essere posto in uso da un notaio o dal segretario comunale (più economico).

Bisogna elencare sul registro tutti i volontari che devono essere assicurati sulla base di quanto detto prima precisando nome, cognome luogo e data di nascita.

Nel caso di variazioni di nominativi è necessario indicare i nuovi volontari e depennare quelli che non svolgono più attività per l'associazione.

In ogni caso, è necessario barrare con un rigo il registro appena sotto all'ultimo nominativo elencato.

La legge fa riferimento a polizze cumulative e numeriche. Cosa significa?

Le polizze dovranno far riferimento al citato registro degli aderenti per quanto concerne il numero delle persone da assicurare e devono prevedere l'eventuale regolazione del premio da pagare sulla base dei volontari che hanno svolto l'attività per l'organizzazione durante l'anno. Per cui non dovranno essere elencati nel contratto di assicurazione i singoli soci ma soltanto il numero totale dei volontari attivi ed

eventualmente il numero massimo di quelli che sono in servizio contemporaneamente: la Pubblica Assistenza che avesse 500 soci di cui 100 volontari attivi, dovrà assicurare 100 volontari attivi (ed indicarli nel registro degli aderenti) di cui x in servizio contemporaneo (esempio 10).

Il costo dell'assicurazione dovrà essere calibrato anche alla quantità dell'impegno dei volontari nell'associazione: diverso è il caso dell'associazione con 100 volontari che dedicano all'attività 1 ora al mese del proprio tempo e quello dell'associazione con 100 volontari che vi dedicano 2 ore al giorno.

Altro parametro da tenere in considerazione dovrà essere il rischio che corrono i volontari: attività culturali come l'animazione dei musei pagheranno un premio assicurativo meno elevato rispetto alle guide alpine.

L'assicuratore dovrà anche considerare se all'interno della medesima associazione ci sono diverse categorie di volontari (chi resta sempre in ufficio, chi guida l'autoambulanza).

Quali altre caratteristiche dovrà avere la polizza?

Noi consigliamo di stipulare contratti di durata annua, senza prendere impegni troppo lunghi non consoni al tipo di attività cui le polizze si riferiscono.

La legge non fa riferimento alle somme da assicurare, per cui l'obbligo di legge è adempiuto anche in presenza di somme assicurate minime. Riteniamo di scegliere combinazioni di somme assicurate e massimali di polizza idonei al tipo di attività che l'associazione svolge.

La polizza di responsabilità civile dovrà avere un massimale abbastanza elevato (minimo 1.000.000.000) in quanto non si può mai prevedere con certezza a cosa si può andare incontro e un sinistro grave può pregiudicare il patrimonio dell'associazione (immobili, automezzi, computers) ed eventualmente quello personale del responsabile.

La polizza infortuni dovrà prevedere al minimo una somma assicurata in caso di morte o invalidità permanente grave del volontario, nonché un rimborso delle spese mediche sostenute in seguito all'infortunio.

La polizza malattie potrà prevedere una diaria giornaliera in caso di ricovero per malattia o infortunio ed un'eventuale diaria giornaliera per convalescenza post ricovero.

Altri accorgimenti da tenere in considerazione riguardano:

- i limiti di età: generalmente le polizze standardizzate prevedono un limite massimo di età (75 anni) per l'assicurazione infortuni e malattia ma spesso i volon-

tari hanno superato questo traguardo anagrafico;

- i limiti territoriali: se un'organizzazione opera in paesi esteri deve verificare che non siano previsti limiti territoriali;

- i volontari devono essere considerati terzi fra di loro;

E' importante, infine, inquadrare correttamente le attività svolte ed indicarle nella polizza assicurativa al fine di evitare problemi in caso di sinistro.

I Soci di alcune Associazioni sono già assicurati in virtù di altre disposizioni di legge. In questo caso come bisogna comportarsi ?

Bisogna ricordare che la copertura assicurativa è operante soltanto durante lo svolgimento dell'attività di volontariato svolta dall'Associazione che stipula la polizza. Per cui può verificarsi il caso di uno stesso soggetto che, prestando la propria opera in più di un'Associazione, viene assicurato in più contratti che però lo tutelano in momenti diversi, per cui non si sovrappongono.

Caso diverso è quello di quei volontari che sono già assicurati in virtù di disposizioni di legge come ad esempio i donatori di sangue. In questo caso la polizza deve essere stipulata tenendo conto del numero dei componenti il Comitato Direttivo e degli altri soci che si occupano dell'organizzazione delle attività del Gruppo dei donatori di sangue. Non devono, invece, essere assicurati i donatori che si limitano a donare il sangue senza svolgere alcuna altra attività pratica all'interno dell'Associazione.

Come devono comportarsi le Organizzazioni che operano in regime di convenzione con Enti pubblici?

L'art. 7 della legge è molto chiaro. Quando esiste una Convenzione con un Ente, l'onere dell'assicurazione è a carico di quest'ultimo per intero se la convenzione riguarda tutta l'attività dell'associazione di volontariato, in quota parte se riguarda solo una parte di essa.

L'obbligo di stipulare la polizza resta sempre a carico dell'Associazione.

QUESTIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO CONTABILE

Le associazioni di volontariato senza scopo di lucro sono qualificate dal punto di vista fiscale come enti non commerciali e sono assoggettate ad una disciplina assai particolare e complessa. Ciò naturalmente se l'associazione svolge anche un'attività considerata dal fisco commerciale e quindi rilevante sotto questo profilo.

Se l'ente vive esclusivamente di quote associative e contributi a fondo perduto di soci o terzi che condividendo le finalità istituzionali dell'ente contribuiscono al suo sostentamento senza tuttavia ricevere nessuna controprestazione in cambio, non vi sono obblighi fiscali. E' sufficiente che l'associazione sia in possesso di numero di codice fiscale - e non di partita IVA - per effettuare gli acquisti necessari, che venga conservata la documentazione in entrata e in uscita e per una corretta rendicontazione i responsabili possono tenere semplici scritture interne, senza particolari formalità, al fine di un corretto rapporto con gli associati e di una doverosa rendicontazione economica.

Diversa è la situazione di quelle associazioni che oltre ad avere le descritte entrate, effettua anche attività commerciale. Per il fisco si ha attività commerciale tutte le volte che il soggetto, anche se non per scopo principale, effettua una prestazione di servizio o una cessione di un bene verso un corrispettivo specifico che rappresenta il prezzo del contratto.

Tale situazione è quindi piuttosto frequente, poiché è frequente che le associazioni svolgano quel minimo di attività che consenta loro ulteriori entrate.

Occorre distinguere in primo luogo se tale situazione si verifica occasionalmente o abitualmente. Non è agevole distinguere i due concetti: occorre fare riferimento alla ripetitività di tali operazioni, al loro numero, alla loro prevedibilità, alla organizzazione utilizzata per il loro svolgimento e così via.

In ogni modo se l'attività è effettivamente svolta in maniera non abituale, non sussistono i presupposti dell'imposta sul valore aggiunto e non è necessario avere numero di partita IVA né sottostare agli altri adempimenti. E' possibile documentare le entrate con una semplice ricevuta e dichiarare tali corrispettivi in di dichiarazione per le imposte dirette IRPEG e ILOR su modello 760, nonché provvedere al pagamento delle imposte.

È bene essere estremamente prudenti nel valutare la occasionalità di tale attività e procedere nel senso indicato solo in casi estremamente limitati e certi. Se infatti l'attività commerciale non è occasionale, ma di fatto abituale, scattano anche per l'ente non commerciale oltre che gli adempimenti relativi alle imposte dirette, anche quelli in materia di IVA, con necessità di attribuzione di numero partita IVA, nonché di tenuta delle scritture contabili, della liquidazione dell'imposta mensile o trimestrale, della dichiarazione annuale.

Tali adempimenti riguardano naturalmente solo la parte commerciale dell'attività, poiché contributi e quote associative restano fuori campo applicazione dell'imposta.

Tuttavia le operazioni "commerciali" possono sfuggire all'imposizione (sia I.V.A. che I.R.P.E.G.) ad una duplice condizione:

- a) che siano rese ai soci, associati e partecipanti
- b) effettuate in conformità alle finalità istituzionali delle associazioni.

Tale esclusione è prevista dalla normativa ordinaria fiscale e quindi indipendentemente dalla legge quadro.

Se il soggetto svolge quindi abitualmente attività commerciale, diventa un normale soggetto passivo dell'IVA come ogni altro contribuente in qualsiasi forma giuridica si organizzato, limitatamente a quella sfera commerciale dell'attività associativa. Come ogni contribuente, ha anche diritto alla detrazione di imposta pagata a monte, ma ovviamente solamente per l'IVA pagata su operazioni commerciali, cioè relativa ad acquisti serviti per il conseguimento di ricavi imponibili.

Anche ai fini dell'imposte dirette gli adempimenti crescono: è necessario tenere le scritture contabili, scegliendo tra una contabilità unica o una contabilità separata tra attività commerciale e attività non commerciale. Tale scelta, oltre che comportare una diversa modalità di tenuta dei libri, comporta anche una diversa modalità di determinazione della base imponibile. In caso di contabilità separata si procederà alla determinazione dell'imponibile avendo già distinto tra costi commerciali, detraibili, e costi non commerciali e quindi indetraibili.

Nel caso di contabilità unica, viceversa, si potranno detrarre per intero i soli costi commerciali e per le spese promiscue si procederà proporzionalmente in base al rapporto esistente tra entrate commerciali e totale delle entrate. Non appare questa la sede per entrare ulteriormente in dettagli tecnici, quali le differenze tra regime semplificato e regime ordinario, tenuta dei libri ed altro, poiché sembra sufficiente richiamare l'attenzione sulla necessità di tali adempimenti, ma anche sulla loro peculiarità rispetto ai "normali" soggetti.

Un ulteriore adempimento che le associazioni possono avere riguarda la figura del così detto sostituto di imposta. E' frequente che le associazioni, oltre all'opera dei volontari, si avvalgano anche di prestazioni professionali retribuite. Se vengono pagati tali compensi, al momento del pagamento l'associazione deve effettuare una ritenuta d'acconto del diciannove per cento, che deve essere versata entro il giorno quindici del mese successivo all'erario, tramite concessionario per la riscossione, cioè in esattoria. Anche da questo adempimento consegue un ulteriore obbligo dichiarativo, cioè la presentazione del modello 770, relativo appunto ai compensi pagati. E' bene sottolineare che questo adempimento scatta per tutti gli enti non commerciali che pagano compensi a titolo di lavoro autonomo, sia abituale che occasionale, e quindi anche per quegli enti che non svolgono affatto attività commerciale. Si deve da ultimo ricordare, ma pare evidente, che se l'associazione svolge una qualche attività soggetta a regime particolare IVA a imposte dirette, quale organizzazione di spettacoli, viaggi, ecc., si applicherà tale normativa.

Per quanto concerne invece la legislazione speciale in materia due leggi meritano rapida citazione. La prima è la Legge 398/91, estesa a tutte le associazioni senza scopo di lucro con volume di affari, si intende commerciale, fino a cento milioni di lire.

La normativa prevede vantaggi sia dal punto di vista formale, che da quello sostanziale. E' infatti previsto un esonero dalla tenuta delle scritture contabili, nonché dichiarazione annuale IVA, per quelle associazioni che hanno optato per tale regime. Dal punto di vista sostanziale invece, la determinazione delle imposte a debito, sia IVA che dirette, avviene mediante sistema forfettario che vede l'applicazione di coefficienti, in genere assai favorevoli per le associazioni. Importanti vantaggi vi sono anche in materia di esonero dalla emissione di ricevute fiscali e scontrini, obblighi ai quali invece soccombono in linea generale quelle associazioni che svolgono attività commerciale. Un provvedimento assai più ampio in materia di no-profit è stato rappresentato dalla legge quadro sul volontariato (L.266/91), tale da richiedere ben altre riflessioni, soprattutto per la sua difficoltà applicativa. In questa occasione possiamo ricordare i notevoli vantaggi che la norma comporta per le associazioni di volontariato che rientrano in ambito applicativo di tale provvedimento, quale esclusione totale dall'IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, la non imponibilità ai fini IRPEG delle attività commerciali marginali, l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili, per rimanere solo ai vantaggi di natura prevalentemente fiscale. La condizione per poter godere di tali vantaggi è quella, in primo luogo, di essere iscritti nei registri regionali del volontariato

Con il D.M. del 25/05/95 sono poi state finalmente definite le **attività marginali** che qui indichiamo :

a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;

b) attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

e) attività di prestazione di servizi resa in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo all'art. 11 comma 3, del teso unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento corrispettivi specifici che non eccedo il 50% i costi di diretta imputazione;

I proventi derivanti da attività di volontariato rese in conformità alle finalità istituzionali delle associazioni, oggetto di possibile rapporto convenzionale con gli enti pubblici, non rientrano tra le attività economiche e produttive marginali.

Gli **obblighi di conservazione della documentazione** dipendono ovviamente da quale regime interessa l'associazione.

Se l'associazione è un soggetto fiscalmente rilevante dovrà soggiacere agli obblighi previsti dalla normativa fiscale.

Tuttavia anche per le associazioni di volontariato iscritte nei registri regionali l'art. 6 co. 7 prevede l'obbligo di conservazione dei documenti riguardanti le entrate.

Libri Contabili

I libri contabili dipendono come detto dal diverso tipo di associazione, secondo il prospetto che sotto riepiloga le più frequenti situazioni che possono verificarsi.

TIPO DI ASSOCIAZIONE	LIBRI IVA	GIORNALE E INVENTARI	VIDIMAZIONE INIZIALE
1) Associazione che non svolge attività commerciale	NO	NO	NO
2) Associazione che svolge attività commerciale con volume di affari inferiore a 360 milioni se di servizi o inferiore a un miliardo se cessione di beni (contabilità semplificata)	SI	NO	SI
3) Associazione che svolge attività commerciale con volume di affari superiore a 360 milioni se di servizi o superiore a un miliardo se di cessione di beni o per opzione (contabilità ordinaria)	SI	SI	SI
4) Associazione di volontariato secondo la 266 solo attività marginali	NO	NO (ma si interno)	NO

Libri Sociali

Le associazioni non sottostanno alla disciplina civilistica prevista per le società di capitali ed hanno quindi ampia libertà nella tenuta dei libri sociali.

Tuttavia, al fine di una sana amministrazione e ad una efficace prova della effettiva vita associativa è opportuno e consigliabile tenere un libro dei verbali per ogni organo previsto dallo statuto e quindi in linea generale :

- libro verbali assemblee degli associati;
- libro verbali comitato esecutivo e direttivo;
- libro elenco degli associati;
- libro verbale collegio dei revisori;

Questi libri, per i motivi sopra esposti, non sono soggetti a particolari formalità e quindi nemmeno a vidimazione iniziale o/e annuale.

Per quanto riguarda le quote associative e i contributi a fondo perduto, poiché

siamo in presenza di attività non commerciali, indipendentemente dalla legge sul volontariato, è sufficiente una semplice ricevuta dalla quale risultino, soggetto erogante e causale della prestazione.

In base alla legge 266/91 la ricevute è esente da imposta di bollo

Adempimenti Fiscali

ASSOCIAZIONE CHE NON SVOLGE ATTIVITÀ COMMERCIALE	DICHIARAZIONE IVA	REDDITI 760	770
1) Associazione che non svolge attività commerciale	NO	NO	SI se ha effettuato ritenute alla fonte a lavoro autonomo e dipendente
2) Associazioni che svolgono attività commerciale	SI in data 15/3	Soggetti che non hanno obbligo di approvazione del bilancio in data 30/6	SI se ha effettuato ritenute alla fonte a lavoro autonomo e dipendente
3) Associazioni di volontariato solo attività marginali	NO	NO	SI se ha effettuato ritenute alla fonte a lavoro autonomo e dipendente

Il Bilancio

Anche in tema di bilancio occorre distinguere tra associazioni che hanno attività commerciale e associazioni che non hanno attività commerciale.

Queste ultime hanno piena libertà nel redigere il loro bilancio, perché come già detto non sottostanno né alla disciplina civilistica né a quella comunitaria, tuttavia l'obbligo di bilancio rimane anche come previsione della legge 266/91.

Si può quindi scegliere un sistema di bilancio (e quindi di scritture) di tipo pubblicistico con bilancio di cassa e di competenza abbinato a scritture cronologiche, oppure un bilancio di tipo aziendalistico con scritture in partita doppia.

E' poi frequente ed opportuno che gli statuti prevedano anche i bilanci preventivi, come strumento di programmazione dell'attività dell'ente e come strumento di indirizzo politico degli associati agli amministratori.

In ogni caso si consiglia di allegare al bilancio una breve "relazione sulla gestione" che sintetizzi l'attività svolta e illustri quelle parti del bilancio che più necessitano di chiarimenti.

Se poi lo statuto prevede un collegio dei revisori, anche questo organo dovrà commentare il bilancio con opportuna relazione che attesti :

- 1) La veridicità del bilancio stesso facendo riferimento alle verifiche effettuate durante l'anno.
- 2) L'invito ad approvare il bilancio o viceversa le osservazioni critiche allo stesso

Iter di Approvazione del Bilancio

- 1) Predisposizione di bozza di bilancio e relazione da parte del comitato di gestione
- 2) Invio al collegio dei revisori
- 3) Convocazione dell'assemblea con ordine del giorno
 - approvazione bilancio consuntivo e preventivo;
 - relazione del comitato direttivo;
 - relazione del collegio dei revisori.

Dichiarazione dei Redditi degli Enti non Commerciali

Il problema della dichiarazione dei redditi per gli enti non commerciali, si pone ovviamente per le sole associazioni che nel periodo che nel periodo di imposta hanno conseguito redditi.

La base imponibile I.R.PE.G.-I.LO.R. non è determinata in modo unitario, ma è la somma dei seguenti tipi di reddito :

- fondiari
- di capitale
- d'impresa
- diversi.

La base imponibile più complessa da determinare è per comprensibili motivi, quella del reddito d'impresa, per questo ci soffermiamo con maggior attenzione su questa.

Come più volte ricordato, sono titolari di reddito d'impresa quelle associazioni che in modo non occasionale effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi verso terzi, non rientranti direttamente nell'attività istituzionale.

Questa base imponibile può essere così calcolata

Contabilità Separata

Se viene tenuto questo sistema di scritture e quindi criterio per la determinazione della base imponibile, l'associazione distinguerà tra attività commerciale e attività non commerciale. In altri termini la base imponibile sarà determinata dalla differenza tra

Ricavi Commerciali - Costi Commerciali

Ora se questa operazione è agevole in presenza di costi di diretta imputazione, oltremodo complessa diventa per i costi promiscui, cioè comuni alle due attività, commerciale e non (gas, luce, cancelleria, affitto)

Indicazioni piuttosto generiche, dicono di rifarsi a criteri di proporzionalità tra le varie attività.

La contabilità separata poi può essere di due tipi :

- semplificata
- ordinaria

Sono ammesse al primo tipo le associazioni che nell'anno precedente hanno conseguito un volume d'affari (ricavi dell'attività commerciale) non superiore a 360 milioni se svolgenti attività di servizi, ad 1 miliardo negli altri casi.

Con la contabilità semplificata è sufficiente tenere i registri ai fini I.V.A. (registro degli acquisti e delle fatture emesse) ed il libro beni immobili, regolarmente vidimati prima di essere utilizzati.

Sono tenute al secondo tipo di contabilità le associazioni che hanno superato i limiti sopra detti o hanno scelto, per opzione, di tenere quel sistema di scritture.

Contabilità Unica

In questo caso ricavi e costi commerciali e non commerciali non sono distinti.

Quindi, nel caso in esame sono detraibili :

- interamente i costi di diretta imputazione
- I costi promiscui sono invece detraibili per la parte del loro importo risultante dal rapporto fra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che formano il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi.

In altri termini, i costi promiscui sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra ricavi commerciali e totale ricavi.

Rimane da ricordare che non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione.

È altresì ovvio che non rientrano nell'attività commerciale i proventi derivanti da attività commerciali marginali così come definiti dall'art. 8 della legge 266/91.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

SOGGETTI	SCADENZE	MODELLO
enti non commerciali in contabilità semplificata	entro 30 giorni dall'approvazione di bilancio 30/6 se non hanno obbligo di approvazione	760 quadro D
enti non commerciali i contabilità ordinaria	entro 30 giorni dall'approvazione di bilancio 30/6 se non hanno obbligo di approvazione	760 quadro A
enti non commerciali in contabilità unica	entro 30 giorni dall'approvazione di bilancio 30/6 se non hanno obbligo di approvazione	760 quadro C

Agevolazioni Fiscali per le Organizzazioni Iscritte nei Registri Regionali

Il primo provvedimento che ha cercato di introdurre una normativa fiscale speciale per le associazioni non-profit è stata, come noto, la legge 266 dell' 11/18/91 "legge quadro nel volontariato".

Le agevolazioni sono contenute nell'art. 8.

Tutte le agevolazioni fiscali sono subordinate all'iscrizione dell'associazione nei registri regionali.

Imposte Indirette

In primo luogo È prevista l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per gli atti costitutivi delle associazioni di volontariato e per tutti gli atti connessi allo svolgimento della loro attività.

Come si vede la norma è piuttosto ampia e di immediata esecuzione.

Naturalmente l'esenzione in esame è prevista anche in sede di registrazione dell'atto costitutivo e quindi prima della iscrizione nel registro regionale.

Inoltre, la interpretazione letterale della norma spinge a ritenere che per atto connesso alla propria attività possa ricomprendersi ad esempio anche l'acquisto di

un immobile da adibirsi a sede propria (Direzione Regionale Entrate Toscana Prot. 68621-203).

Allo stesso modo sono esenti da ogni imposta per le associazioni, le donazioni e le attribuzioni di eredità o legato.

Più controversa è la vicenda in materia di I.V.A..

Il secondo comma dell'art. 8 esclude dal campo di applicazione dell'I.V.A. le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato; è un'esclusione effettuata facendo venire meno i presupposti d'imposta, cioè non considerando commerciale l'attività svolta.

Quindi le associazioni che possiedono i requisiti della legge 266/91, possono chiudere le loro posizioni I.V.A., poiché non sono più soggetti passivi di imposta.

Per quanto concerne l'IVA nelle operazioni effettuate dalle associazioni non c'è dubbio in ordine alla esclusione.

Per quanto invece riguarda l'IVA sugli acquisti la circolare n. 3/92 nelle ultime righe estendeva tale beneficio anche all'IVA negli acquisti di ambulanze, elicotteri e natanti di soccorso attesa la loro sicura utilizzazione nell'attività istituzionale.

Forti di questa circolare, si facevano strada interpretazioni che tendevano a far sì che tutti gli acquisti delle associazioni iscritte nei registri regionali fossero esenti da IVA. In questo modo l'agevolazione IVA si sarebbe effettivamente verificata in un minor costo di beni e servizi.

Tuttavia il Ministero ha più volte raffreddato gli animi, ed oggi la questione resta certa solo per l'esenzione sull'IVA nelle vendite e sugli acquisti limitatamente alla citata circolare e cioè per i beni mobili registrati quale ambulanze e simili.

Imposte Dirette

L'esenzione dall'I.R.P.E.G e dall'I.L.O.R. non è strettamente collegata alla precedente.

La legge prevede infatti che siano esonerate le sole attività commerciali marginali e non quindi genericamente le attività effettuate dalle associazioni di volontariato.

Le attività commerciali marginali sono state definite con D.M. 25/05/95, il quale prevede le seguenti fattispecie:

- a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte

nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;

- b) Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.
- c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 11 comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

La norma testualmente dispone poi che non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali produttive marginali quelle derivanti da convenzioni.

Altre Agevolazioni

Il medesimo art. 8, prevedeva anche la possibilità per i terzi finanziatori dell'associazione, di portare in detrazione dal proprio reddito le somme donate in loro favore con i seguenti limiti:

- persone fisiche fino a due milioni
- imprese, nei limiti del 50% della somma erogata entro il limite del 2% degli utili dichiarati con un tetto di 100 milioni.

Questa norma è però rimasta ad oggi inattuata in quanto mancano i decreti di attuazione richiesti dal medesimo art. 8

ACQUISTI A TITOLO GRATUITO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Un'autentica svolta nella disciplina degli enti collettivi non riconosciuti è stata impressa dal legislatore nazionale con l'art. 5, comma 2, della legge n. 266/91.

Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'art. 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

I lasciti testamentari e le donazioni costituiscono, ai sensi del primo comma dell'art. 5, lett. e, parte delle risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività di volontariato.

Il diritto comune (artt. 600 e 786 c.c.), che anche in questo settore vale ad integrare la disciplina delle organizzazioni di volontariato, prevede, quanto agli acquisti **a titolo gratuito** degli enti collettivi associativi che non svolgono attività economica (i soli che possono essere privi della personalità giuridica) che questi chiedano entro un anno il riconoscimento della personalità giuridica pena l'inefficacia della disposizione testamentaria e/o della donazione.

Art. 600 c.c., comma 1: Enti non riconosciuti

Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.

Art. 786 c.c., comma 1: Donazione a ente non riconosciuto

La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento.

Una volta ottenuto ai sensi delle disposizioni precedenti il riconoscimento della

personalità giuridica l'ente beneficiario dovrà chiedere l'autorizzazione governativa per accettare l'eredità e le donazioni o per conseguire i legati ai sensi dell'art. 17 c.c.

Art. 17 c.c. Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati

La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione dell'autorità governativa.

Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.

La novità consentita dalla legge n. 266/91 consiste nella deroga per le organizzazioni di volontariato non riconosciute alla necessità di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica per poter acquistare a titolo gratuito: sol che ricorrano le seguenti condizioni: a) che l'organizzazione di volontariato sia iscritta nei registri regionali generali di cui all'art. 6; b) che i beni ricevuti e le loro rendite siano interamente devolute al perseguimento dell'attività di volontariato per il cui svolgimento l'ente si è costituito.

L'iscrizione nei registri è condizione necessaria, ma in quale momento deve sussistere?

L'iscrizione nei registri di cui all'art. 6 è senza dubbio condizione necessaria affinché le organizzazioni di volontariato non riconosciute beneficiarie da un testatore o da un donante possano conseguire i beni loro attribuiti.

Ciò di cui si dubita è se l'iscrizione debba sussistere anteriormente all'apertura della successione oppure se la stessa possa avvenire successivamente.

Non ci sono ragioni ostative a che si acceda a quest'ultima prospettazione, che, anzi, trae conforto dalla necessità di contemperarla con la disciplina codicistica: l'art. 600 c.c., infatti, nel prevedere l'onere di fare istanza per il riconoscimento entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile per salvare l'efficacia della disposizione pone una disciplina diretta a dettare una certezza giuridica, la cui *ratio* pare opportuno estendere alle organizzazioni di volontariato che non riconosciute, né iscritte al momento dell'apertura della successione al momento della chiamata dovranno ottenere quanto meno l'iscrizione nei registri entro l'anno.

Oggetto della deroga al diritto comune

Il legislatore parla di lasciti testamentari accettati con beneficio d'inventario. L'accettazione dell'eredità può essere pura e semplice o con beneficio d'inventario. Non può che essere con beneficio d'inventario l'accettazione devoluta alle persone

giuridiche (art. 473 c.). Accettare con beneficio d'inventario significa tenere separato il patrimonio dell'erede da quello del testatore, conseguentemente, ai fini che qui interessano, l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti (Art. 490, comma 2, n. 2, c.c.: effetti del beneficio d'inventario)

Non avendo quindi senso accettare una disposizione a titolo particolare (legato) con beneficio d'inventario si potrebbe essere indotti a ritenere che solo se vi è una chiamata a titolo universale si può evitare il riconoscimento di cui all'art. 600 c.c. e non nel caso in cui vi sia una disposizione a titolo particolare.

Una nozione così restrittiva di lasciti, nondimeno, oltre a non corrispondere alla coscienza giuridica comune è in contraddizione con la ratio dell'art. 600 (che prescinde dal tipo di attribuzione testamentaria) che la legge speciale mira a superare. Conferma indiretta di questo linguaggio giuridico impreciso si ha confrontando l'art. 3, comma 2 ove si prevede che i lasciti testamentari debbano risultare dal bilancio: a questo punto se fosse vero l'ipotesi che si vuol negare i cespiti derivanti dal legato non dovrebbero risultare dal bilancio, con palese contraddizione logica con la funzione dello stesso.

La deroga agli artt. 600 e 786 c.c. comprende anche l'art. 17 c.c.

Il Consiglio di Stato (parere 18 dicembre 1991, n. 2980) ha fortemente limitato la portata innovativa della legge quadro su volontariato affermando la necessità per le organizzazioni iscritte nei registri della preventiva autorizzazione agli acquisti di cui all'art. 17 c.c. In dottrina questo avviso è stato criticato pressoché unanimemente; lo stesso ha fatto il Consiglio Nazionale del Notariato, giacché una volta derogato alle norme citate, l'obbligo di destinazione di cui all'art. 5, comma 2 della legge n. 266/1991 potrebbe costituire una sorta di controllo ex ante rendendo superfluo il ricorso all'autorizzazione governativa.

Ragioni che giustificano l'autorizzazione di cui all'art. 17 c.c.

E' molto probabile che l'istituto sia sorto allo scopo di evitare improduttive concentrazioni di ricchezza e che sia stato usato per arginare il fenomeno della c.d. mano morta dei corpi morali. Tuttavia, pur ammettendo che tale finalità permanga, è del tutto fuori luogo se adottata con riguardo alle organizzazioni di volontariato che sono destinatarie di una normativa di promozione piuttosto che di contenimento. Sostenere il contrario significa frustrare l'utilizzabilità di strumenti patrimoniali

per la realizzazione degli scopi ideali della legge in aperto contrasto con lo spirito della legge sul volontariato.

Del resto, che non si ponga affatto l'esigenza di prevenire la manomorta riguardo alle organizzazioni di volontariato è testimoniato dal fatto che il legislatore per esse tende a velocizzare le entrate, ammettendole finanche all'esercizio di attività produttive, benché marginali.

Se invece si volesse porre l'accento sulla necessità di controllare la congruità dell'acquisto rispetto agli scopi dell'ente *a fortiori* esso risulterebbe non necessario stante l'intrinseca positività dell'attività di volontariato. Né maggiore apprezzamento avrebbe evidentemente l'eventuale funzione di protezione delle aspettative a succedere dei congiunti del defunto.

Insomma, per le organizzazioni di volontariato non solo non si pongono le ragioni che sottendono alla necessità dell'autorizzazione agli acquisti delle persone giuridiche, ma anzi questa è sostituita da un controllo più penetrante, in quanto più conforme alle finalità dell'ente, e non esauritesi *una tantum* ma ripetuto periodicamente.

La presenza di tale controllo va ravvisata nella necessità di devolvere i beni ricevuti al conseguimento delle finalità previste nell'atto costitutivo e nello statuto, nella normativa sul bilancio (le risorse dell'ente devono essere documentate e risultare nel bilancio) ed in quello della revisione periodica dei registri (art. 6) atta ad impedire che l'iscrizione in essi si traduca in un diritto acquisito una volta e per sempre.

RAPPORTI DI IMPIEGO DIPENDENTE ED AUTONOMO RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI

Rapporti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo

Ai sensi dell'art. 3, co. 2°, della legge 266/91, **le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.** Da che si evince che il ricorso a collaborazioni "esterne" all'organizzazione deve rappresentare l'eccezione, non la regola; e deve essere attuato solo per acquisire determinate "competenze" che non sono presenti all'interno. Questo limite si giustifica con la natura stessa dell'attività di volontariato che ha un carattere strettamente personale, e come tale non è un lavoro, bensì un servizio, cioè il dono di sé (oltre che della propria opera) agli altri.

Si ritiene pertanto che l'apporto esterno possa concretizzarsi non tanto nello svolgimento del servizio (attività propria del volontario) quanto piuttosto nel curare gli aspetti tecnici e organizzativi affinché il servizio possa aver luogo.

Tali rapporti possono essere o di natura volontaria e, quindi, gratuita, o retribuita. In quest'ultimo caso la collaborazione potrà avere natura o di lavoro autonomo o di lavoro subordinato.

Mentre per regolare i rapporti di lavoro subordinato le organizzazioni possono fare riferimento a contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore di attività, qualche problema potrà sorgere per i rapporti di lavoro autonomo, in particolare per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sia per quanto riguarda gli aspetti fiscali che per quelli previdenziali. Mentre, come vedremo, ai fini previdenziali è importante la distinzione, data l'affinità esistente tra i due tipi di rapporto, tra lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa (detto anche lavoro pre-subordinato), ai fini fiscali è importante distinguere tra collaborazione coordinata e continuativa e esercizio di arti e professioni, in quanto diversa è la disciplina applicabile sia ai fini IVA che per la determinazione del reddito.

Per le collaborazioni gratuite (purché tali effettivamente siano), e, quindi, anche per collaborazioni coordinate continuative di non aderenti all'organizzazione, è ammesso solo il rimborso delle spese vive documentate, anticipate dal collabora-

tore in nome e per conto dell'organizzazione.

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

a) Aspetti fiscali.

L'art.49 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/86), innovando rispetto all'art. 49 del D.P.R. 597/73, ha così definito i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: "Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto le prestazioni di attività

- a) non rientrante nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente ai sensi del primo 1°co. dell'art. 49;
- b) di natura intrinsecante artistica o professionale;
- c) svolta senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto;
- d) esercitata nel quadro di un rapporto unitario e continuativo;
- e) senza impiego di mezzi;
- f) con retribuzione periodica prestabiliti".

Stando a questa definizione non sembrano esservi contro indicazioni sul piano fiscale affinché, ad esempio, l'insegnamento di una materia scolastica, al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato, possa essere qualificato come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Analogo discorso può essere fatto in molti settori del volontariato. Si pensi, ad esempio, ai molteplici rapporti di collaborazione che si instaurano in associazione sportiva (allenatori, preparatori atletici, ecc.).

Si ricorda inoltre che la Cassazione (cfr. Sentenza 2 febbraio 1979, n. 730.; 25 maggio 1979, n. 3013) ha avuto modo di precisare gli elementi che caratterizzano il rapporto in esame, e sono analoghi a quelli riportati dalla norma fiscale.

b) Aspetti previdenziali.

Le maggiori difficoltà all'instaurazione di un simile tipo di rapporto, proprio per la sua "contiguità" con il lavoro dipendente, provengono dall'INPS. Come è noto, gli enti assicurativi (e in particolare l'INPS) sostengono la tesi che nel caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa possa trattarsi, in realtà, non di un rapporto di lavoro autonomo, bensì di un rapporto di lavoro subordinato, con la conseguente richiesta di versamento dei contributi sociali.

A questo punto però conviene sottolineare che ad una attenta lettura degli artt. 2222 e 2229 del c.c. si evince che già per la loro natura i contratti d'opera e quelli per prestazioni professionali non possono costituire rapporti di lavoro subordinato. L'INPS tuttavia sostiene che il problema della distinzione tra i due tipi di rapporto

di lavoro si traduce in un problema di ordine essenzialmente pratico ed operativo risolvibile attraverso la verifica della rispondenza delle situazioni e dei rapporti concreti agli schemi legali.

La giurisprudenza, da parte sua, ha chiarito anche di recente, la importanza della ricerca della volontà delle parti allo scopo di individuare la natura del rapporto. Ne consegue la necessità che, all'atto della conclusione dell'accordo con un lavoratore autonomo, si formalizzi il medesimo con atto scritto che possa far fede della effettiva volontà delle parti, escludendo ogni vincolo di subordinazione. E' fuori dubbio infatti (vedi artt. 2222 e 2294 c.c.) che l'esistenza o meno del vincolo di subordinazione di una parte nei confronti dell'altra è l'elemento distintivo fondamentale tra contratto di lavoro subordinato e contratto d'opera.

Da ultimo, allo scopo di chiudere annose vertenze con l'INPS, nate dal malinteso di cui sopra si faceva cenno, è stata approvata una norma tendente a escludere l'adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali da parte di determinati soggetti (enti pubblici e privati) relativamente ai contratti d'opera o prestazioni professionali. (L'art. 6 bis della legge 18 marzo 1993, n. 67 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale) modificando l'art. 13 della legge 22 dicembre 1992, n. 498, al co.2 dispone quanto segue: "Le provincie, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziali, e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio Sanitario Nazionale non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale ad essi stipulati all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e assistenza, non ponendo in essere i contratti stessi, rapporti di subordinazione". Circa i soggetti destinatari della norma notiamo che mentre per gli enti pubblici vi è una esenzione soggettiva dalla contribuzione, per l'individuazione degli enti privati si fa riferimento al tipo di attività esercitata. LA norma quindi è sicuramente applicabile agli enti che svolgono attività socio-assistenziale ma indubbiamente potrà servire a rafforzare l'interpretazione dell'art. 2222 c.c. che è stata richiamata sopra, soprattutto quando si faccia riferimento agli enti di tipo associativo.

In effetti con circolare n. 133 del 10 giugno 1993 l'INPS spiega che "anche la nuova norma ex art. 6/bis legge 67/93 riafferma un principio già presente nell'ordinamento giuridico e, pertanto, potrebbe apparire pleonastica nel senso che la locatio operis non fa sorgere l'obbligo assicurativo.

Quindi, dovendo reperire una ratio all'interno della norma in argomento, si

ritiene che il legislatore abbia inteso richiamare l'attenzione degli operatori sull'importanza del contratto.

Sembra pertanto corretto ritenere che il puntuale riferimento a contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale stipulati dai succitati enti e organismi operato dal legislatore, sottenda una particolare metodologia di indagine ai fini dell'esatta qualificazione dei sottostanti rapporti di lavoro che si incentri essenzialmente sul rilievo da attribuire al nomen iuris che le parti contraenti hanno conferito o intendono conferire alle tipologie delle prestazioni lavorative più che sull'analisi o sulla singola valutazione di elementi sussidiari dai quali dedurre in via di logica presunzione la qualificazione dei rapporti".

Ma, alla fine, l'INPS ritornando su una propria costante impostazione, secondo la quale deve attribuirsi importanza decisiva all'atteggiarsi concreto dei rapporti sulle qualificazioni astratte, in quanto queste ultime potrebbero, di fatto, essere del tutto divergenti dalla realtà, conclude dicendo che "in attesa, pertanto, in un definitivo chiarimento in materia, è da ritenere che non sia preclusa la possibilità di fornire la prova, in concreto, della sussistenza dei rapporti in questione, degli elementi caratteristici propri dei rapporti di lavoro subordinato".

Come si vede, per l'INPS la questione non è chiusa nemmeno per gli enti indicati dall'art. 6/bis legge 67/93, in quanto potremmo dire che la norma pone una presunzione semplice (non assoluta) che si tratti di lavoro autonomo e non di lavoro subordinato: una presunzione quindi che può essere vinta alla prova dei fatti.

Notiamo infine che la retroattività della norma, prevista dalla legge n.67/93 da ad essa il carattere di una sanatoria anche per il passato (art. 6/bis co.3)

Rimborso spesa lavoratori autonomi

Cenni generali

Dal punto di vista civilistico va fatto riferimento agli articoli da 2222 a 2238 C.C. per inquadrare il contratto di lavoro autonomo.

Tale contratto si differenzia da quello di lavoro subordinato sostanzialmente per l'assenza di vincoli di subordinazione.

Lavoratore autonomo è colui che... "si obbliga a compiere verso corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente...".

Dal punto di vista fiscale, l'art. 49 del T.U.I.R., individua due categorie di redditi di lavoro autonomo (e quindi di professionisti con i quali possono verificarsi rapporti):

A) redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni cosiddetti "propri";

B) redditi derivanti da rapporti di c.c.c., dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, brevetti ecc..., dalle partecipazioni agli utili spettanti ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro nonché ai promotori e ai soci fondatori di società di capitale (S.p.A., S.r.l., S.c.p.A.), dalle indennità per cessazione di rapporti di agenzia ed infine dai redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della L. 349/1973.

I rimborsi spese ai professionisti

L'articolo 50 T.U.I.R. definisce il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni come quello "costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione...".

L'articolo 25 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 individua la base imponibile su cui commisurare la ritenuta d'acconto nei "compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitata abitualmente...".

L'A.F. con circolare 1/RT del 1973 ha stabilito che la base imponibile per il calcolo della ritenuta d'acconto è costituita dall'ammontare dei compensi percepiti per la prestazione di lavoro autonomo al lordo delle spese sostenute dal professionista per conseguire i compensi stessi.

Restano pertanto escluse dalla ritenuta le somme ricevute dal professionista a titolo di rimborso delle spese da questi anticipati in nome e per conto del cliente.

Per quanto detto, ad avviso del Ministro delle Finanze, non possono essere escluse dall'assoggettamento a ritenuta d'acconto i rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dal professionista per l'espletamento dell'incarico.

Sostanzialmente il legislatore tributario indica tali spese come inerenti alla produzione del reddito e la considera a tutti gli effetti "corrispettivo", dal che discende che tali spese, se eventualmente rimborsate, dovranno essere assoggettate a ritenuta d'acconto.

Per quanto concerne, l'imposta sul valore aggiunto dobbiamo considerare l'articolo 13 del DPR 633/72 che al comma 1 stabilisce che: "la base imponibile...delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al... prestazione secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti l'esecuzione..." e l'articolo 15 dello DPR che al comma 1, n. 3) esclude dalla base imponibile "la somma dovuta a titolo di rimborso delle anticipazioni

fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”.

A tale proposito la Ris. Min. 18.06.1980, Prot. n. 381960, afferma che indipendentemente dal modo in cui vengono determinate (forfettariamente o a piè di lista) le somme corrisposte a lavoratori autonomi a titolo di rimborso spese, costituiscono comunque compensi dovuti a fronte di una prestazione di servizio imponibile, e come tali sono da assoggettare al tributo.

Le anticipazioni in nome e per conto

Le spese anticipate dal lavoratore autonomo in nome e per conto del committente beneficiano di un particolare regime sia ai fini delle IIDD che dell’IVA.

Per quanto riguarda le IIDD ricaviamo dalla Circ. 1/RT del 15 dicembre 1973 che non concorrono alla formazione del compenso (non ritenuta d’acconto) le somme ricevute dal professionista per spese da questi anticipate per conto del cliente sempre che queste non costituiscano oneri inerenti la produzione del reddito di lavoro autonomo.

Le spese a cui si riferisce devono essere analiticamente e debitamente documentate.

Le spese in questione dovevano essere annotate dal sostituto d’imposta nei conti individuali (art. 21 DPR 60/73) ma tale obbligo non sussiste più per effetto dell’art. 6; D.L. 10 giugno n. 857 (Conv. L. 8.8.94 n. 489) che abolendo il 2° e 3° comma dell’art. 21/600/73 ha di fatto cancellato l’obbligo della tenuta dei conti individuali dei sostituti d’imposta. È opportuno accennare al fatto che se tali spese fossero liquidate forfettariamente al professionista non si verificherebbe la non imponibilità per ritenute d’acconto mancando la analitica determinazione del costo.

Per quanto riguarda l’IVA, a mente di quanto stabilito dall’articolo 15/DPR/633, non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte purché regolarmente documentate.

Pertanto agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto sono escluse dalla base imponibile le somme che dalla relativa documentazione risultino essere anticipate in nome e per conto della controparte.

Quindi e anche in questo caso la dove tali rimborsi fossero previsti in maniera forfettizzata sarebbero sempre soggetti sia a ritenuta che a IVA.

I rimborsi spese nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Il legislatore tributario nel 2° comma dell’articolo 49 TUIR fornisce un elenco

tassativo di altri redditi di lavoro autonomo “assimilati” o per meglio dire indica una serie di rapporti incentrati sulla prevalenza del lavoro personale del soggetto rispetto ai mezzi impiegati per l’espletamento dell’incarico.

Fra questi rapporti assumono particolare rilievo i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Questi rapporti sono, come quelli relativi all’esercizio di una professione, caratterizzati dall’assenza di vincoli di subordinazione tra il prestazione e il destinatario dell’attività e si collocano, per così dire giuridicamente in una zona “grigia” o “intermedia” fra i rapporti di lavoro dipendente e i rapporti di lavoro autonomo.

Per una migliore e più attenta definizione di tali rapporti è opportuno far riferimento alle sentenze della Corte di Cassazione n. 730 del 22 dicembre 1978 e n. 3013 del 25 maggio 1979, dalle quali di evince che:

- il rapporto tra prestatore d’opera e la controparte non deve rappresentare un fatto sporadico ma duri nel tempo;
- la retribuzione periodica sia stabilita tra le parti contraenti prima dell’inizio della prestazione;
- pur non esistendo un vincolo di subordinazione, l’attività del prestatore d’opera dovrà essere “coordinata” sia pure nelle linee essenziali in base a direttive di massima impartite dalla controparte;
- che da un punto di vista socio-economico prevalga il lavoro personale del collaboratore rispetto ai mezzi impiegati per eseguire la prestazione.

Si può considerare che una attività può essere svolta nell’esercizio di arti o professioni o nell’ambito di una collaborazione coordinata e continuativa.

Cambia però la modalità di esercizio dell’attività e ciò influenza la determinazione del reddito.

In particolare l’ottavo comma dell’articolo 50 del TUIR stabilisce che il reddito derivante da rapporti di c.c.c. è determinato secondo un meccanismo “forfettizzato” rispetto a quello analitico adottato per gli esercenti arti e professioni.

In buona sostanza i compensi per c.c.c. fruiscono di un abbattimento fisso del 5% e costituiscono perciò reddito nella misura del 95%. Le spese di produzione del reddito riconosciute per intero all’esercente arte e professione sono, in questo caso, riconosciute nella misura forfettaria del 5%.

Ancora l’ottavo comma dell’articolo 50 del TUIR stabilisce che il reddito dei soggetti di cui si discute “...è costituito dall’ammontare dei compensi..., con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto

relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale (di residenza).

Ne discende che mentre il compenso dovrà essere assoggettato a ritenuta del 19% le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto per prestazioni fuori del territorio comunale di residenza **non devono essere assoggettate**.

Sarà opportuno che: l'incarico, la previsione del rimborso delle spese di trasferta e gli altri elementi (extra comune) emergano da documentazione certa (lettera di incarico).

Ai fini IVA l'articolo 5, comma 2 del D.P.R.633/72 esclude dall'ambito di applicazione del tributo i redditi derivanti da c.c.c. quando siano posti in essere da soggetti che **non** svolgano per professione abituale altre attività di lavoro "proprio".

Rimborso spese ai volontari

La possibilità di effettuare rimborsi spese ai volontari è esplicitamente prevista dalla legge-quadro.

Affinché vi sia il pieno rispetto della normativa in materia di volontariato ed anche di quella fiscale, è necessario che in nessun modo il rimborso possa rappresentare un compenso per l'opera prestata.

Quindi facendo riferimento a quanto detto in materia di rimborso spese per i dipendenti e i lavoratori autonomi, il rimborso dovrà riguardare esclusivamente spese sostenute dal volontariato e momentaneamente anticipate in nome e per conto dell'associazione.

Il rimborso riguarderà quindi solo spese documentate regolarmente e non potranno eccedere in alcun modo tale documentazione, che resterà in possesso dell'associazione.

Per le spese di carburante sostenute su mezzi propri i rimborsi potranno avvenire sulla base delle tariffe ACI è purché l'uso del mezzo proprio risulti preventivamente autorizzato dall'associazione.

QUALE FORMAZIONE PER I VOLONTARI

Col termine formazione s'intendono spesso attività molto diverse: informazione, addestramento, sensibilizzazione, specializzazione, aggiornamento, riqualificazione, supervisione, ecc.

A livello di base, la formazione è di frequente identificata con gli insegnamenti scolastici: formazione universitaria o di vari tipi di "specializzazione". In effetti, si tratta di sistemi di formazione pre-programmati, standardizzati, finalizzati alla trasmissione del "sapere". Ma il "sapere" non è di per sé sufficiente per svolgere bene un lavoro: ne è forse una condizione necessaria, ma non di per sé sufficiente.

La formazione cosiddetta "professionale" è invece quella che viene svolta quando si è già inseriti in una realtà lavorativa: oltre alle conoscenze, al "sapere", questo tipo di formazione fa riferimento alle esperienze di lavoro di ogni partecipante, sviluppando quindi soprattutto le capacità personali di "saper fare" e saper fare "bene" il lavoro assegnato.

Vi è poi la cosiddetta "formazione per gli individui": è la formazione che ha l'intento di fornire una maggiore cultura generale alle persone, o l'aumento delle competenze per la gestione di ruoli sociali. Rientra in questa categoria la formazione che si fa nelle Università per la Terza età, oppure l'educazione sanitaria promossa dalle UUSSLL; ma lo è anche la formazione al ruolo di genitori, o la preparazione politica o sindacale, considerata, forse impropriamente, "formazione per gli individui".

I volontari sono individui che producono, con il loro lavoro offerto gratuitamente, servizi, attività, iniziative. Più precisamente, i volontari sono lavoratori che, gratuitamente, producono servizi di pubblica utilità (servizi sociali alle persone, servizi civili, servizi nel settore dei beni culturali, che siano ben rispondenti alle esigenze delle persone a cui sono rivolti o comunque della società servizi ecologici, ecc) ed essi offrono il loro lavoro con l'intento di produrre servizi nel suo complesso: l'efficacia del servizio è quindi una precisa caratteristica insita nel lavoro del volontario, il quale ha solo o principalmente questo fine.

Per questa ragione si può dire che i volontari tendono a produrre servizi in cui si richiede una elevata professionalità, quale presupposto necessario per produrre

servizi di buona qualità, ossia efficaci e di elevata utilità sociale, ben rispondenti ai fabbisogni delle persone a cui si rivolgono.

Per queste stesse ragioni la formazione del volontariato non può considerarsi solo "formazione per gli individui": non è solo per la crescita culturale personale dei volontari che si fa formazione nelle associazioni di volontariato, bensì anche per migliorare ed affinare quelle capacità necessarie per produrre il lavoro gratuito,

In tal senso la formazione del volontariato può essere simile alla formazione professionale, ma senza potersi identificare con quest'ultima. E non può identificarsi non solo perchè il volontario non può far mai del proprio lavoro offerto gratuitamente una professione, ma anche e soprattutto perchè il ruolo del volontariato non è quello di produrre servizi sociali come o meglio del settore privato o pubblico, ma di produrli con un ruolo sociale ben diverso.

Infatti, il volontariato ha sino ad oggi svolto un ruolo che è stato definito anche di "anticipazione e di stimolo alle istituzioni", fornendo quindi risposte originali e innovative sul piano dei servizi offerti e stimolando in tal senso chi è preposto alla produzione di tali servizi sociali, non sostituendosi se non per carenze "temporanee".

Per queste ragioni non si può parlare neppure di formazione professionale per il volontariato, perchè il suo modo di esercitare un ruolo sociale di stimolo ed anticipazione per le istituzioni pubbliche e private non può che far parte della sua professionalità.

La formazione dei volontari può quindi essere considerata in parte di tipo professionale ed in parte inerente il ruolo sociale del volontariato.

Premesso ciò, ci si può chiedere poi in che cosa possa consistere questo tipo di formazione per i volontari.

Per dare una risposta a questa domanda bisogna innanzitutto ricordarsi che formazione significa dare una forma, una fisionomia, una configurazione, attraverso l'azione, l'operato.

FORMA-AZIONE: quindi, non è un momento, non è solo teoria o "tecnica", è un processo di miglioramento che coinvolge i singoli, l'organizzazione a cui appartengono ed i rapporti che questi hanno con gli altri.

Formazione, come si è già evidenziato, non è neppure solo istruzione, semplice informazione; non è un interesse "personale", individuale, non è passiva: non si riceve la formazione, non è preconfezionata.

Formazione, invece, se ben fatta, può essere qualcosa di molto diverso: è apprendimento, presa di coscienza, comunicazione, lavoro di gruppo, nella collettività, è attiva, utilizza il gioco e la simulazione, sviluppa la creatività e la progettualità, è tarata sui bisogni e le necessità specifiche, è abituarsi a lavorare e stare insieme facendolo sempre meglio.

Insomma, formazione non è un "prodotto" o un "servizio", è un processo che entra nel merito di nostro modo di essere in relazione con noi stessi ed il prossimo.

La formazione quindi è certamente un "investimento" (di tempo, di risorse economiche, di energie umane) importante e necessario da parte di ogni associazione di volontariato, anche la più piccola. Importante perchè è un investimento che "rende": rende ai singoli partecipanti, all'organizzazione di volontariato nel suo complesso, alla società in cui i volontari operano. Ad esempio, la formazione può facilitare un miglior collegamento tra le motivazioni personali e gli obiettivi dell'organizzazione, tra il "saper fare" di ognuno e dell'organizzazione con il "saper essere" anche soggetto di cambiamento sociale. E può rendere molto soprattutto se fatta bene, se non è improvvisata, lasciata al caso, episodica, bensì un percorso di crescita sia individuale che collettivo (di gruppo, di associazione, ecc), un processo continuo.

Come tale, per la sua importanza, la formazione va comunque promossa e sostenuta, sia direttamente ed autonomamente dalle associazioni di volontariato, che nella legislazione nazionale e regionale.

Ma a quale formazione si fa riferimento nella normativa regionale e nazionale?

L'art 10 della 266/91 prevede che le leggi regionali disciplinino la partecipazione dei volontari ai corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale, svolti o promossi dalle regioni nei settori di diretto intervento del volontariato.

Vi è quindi una parte delle attività di formazione che le regioni, di propria iniziativa, istituiscono ed a cui possono partecipare le associazioni iscritte ai registri (si veda ad esempio la normativa della regione Veneto: il personale volontario può partecipare gratuitamente ai corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati dalla Regione per i propri dipendenti); ed una parte di attività di formazione a cui invece le Regioni contribuiscono con propri fondi, ma sono di iniziativa delle associazioni di volontariato e possono essere svolte e promosse autonomamente

dalle singole associazioni e con vari tipi di collaborazione della regione (Piemonte: la Regione e gli Enti locali forniscono su richiesta materiale informativo e didattico ed offrono collaborazione tecnica, per attività formative e momenti di studio a cui le associazioni provvedono in modo autonomo e diretto).

Alcune leggi regionali poi (per esempio l'Abruzzo) attribuiscono risorse alla formazione dei volontari "nei limiti delle disponibilità dell'intero comparto della formazione professionale", assimilando quindi - in un certo senso - la formazione dei volontari a questo tipo di formazione. Riferimenti espliciti alla "formazione professionale" sono fatti anche in altre normative regionali (come quella della regione Sardegna); altre introducono addirittura l'obbligo della partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla Provincia, o altri enti o associazioni, da parte dei volontari che stipulano convenzioni con EELL (Provincia di Bolzano). Si tratta quindi di una interpretazione della formazione intesa innanzitutto come "sapere" (informazioni, conoscenze) e "saper fare" (capacità tecnico-operative).

Certamente per alcuni tipi di volontariato il contenuto professionale operativo è importante e va sviluppato quindi, con la formazione professionale, questo tipo di "sapere" e "saper fare", anche se - come si è già affermato - per un volontario non si può parlare di apprendimento di "tecniche professionali" disgiunte dal suo "saper essere", ossia da suo ruolo sociale e da come questo è concretamente vissuto.

Per questa ragione, tali tipi di corsi non dovrebbero forse essere mai progettati disgiuntamente da una accurata rilevazione dei fabbisogni specifici delle associazioni di volontariato,

La Regione Veneto, similmente ad altre Regioni, prevede - con l'articolo 11 della Legge regionale 40/93 - che la formazione del volontariato sia realizzata "nell'ambito del programma triennale di formazione professionale, sulla base di proposte avanzate dagli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato, dagli enti e fondazioni, con esperienza in ambito almeno regionale nelle attività di formazione...nonché sulla base delle proposte dell'osservatorio regionale sul volontariato".

Si tratta di "iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario" previste in un "piano di corsi tesi ad offrire la conoscenza di nozioni tecniche utili all'esercizio dell'attività di volontariato". Inoltre, come già ricordato precedentemente, la stessa legge regionale prevede che il "personale volontariato delle organiz-

zazioni iscritte al registro regionale" possa partecipare "gratuitamente ai corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati dalla Regione per i propri dipendenti", in una "percentuale stabilita dalla giunta regionale in ragione al numero dei posti del corso e tenuto conto del settore dell'attività d'intervento del volontariato".

Quel che risulta quindi nel complesso è soprattutto una promozione di un tipo di "formazione professionale" del volontariato che è rivolta al suo "sapere" e "saper fare" (si fa esplicito riferimento, nella citata legge, alle "nozioni tecniche"), più che al suo "saper essere".

Più specificatamente si può affermare che con tale impostazione della legge, si tende a privilegiare una separazione tra le capacità tecnico-operative e le conoscenze teoriche, da una parte, ed il ruolo che il volontario - singolo o l'organizzazione - svolge od intende svolgere, con il proprio concreto operato.

Ma formazione significa proprio ricomposizione unitaria di tale separazione, secondo percorsi di crescita personali o collettivi, di gruppo.

La formazione infatti può considerarsi un processo di comunicazione, nel senso di trasmettere, scambiare informazioni, per mettere in comune, (da cui trae origine la parola comunicazione, appunto) per migliorare

* il sapere: cosa deve conoscere il volontariato, quali aspetti teorici, informazioni, conoscenze (per esempio, un corso sulla normativa regionale del volontariato, o su quella "settoriale"; informazioni relative al territorio o alla popolazione, ecc). Sapere quindi per acquisire maggiori competenze.

* il saper fare: aspetti operativi, pratici, abilità (per esempio un corso sulle tecniche di rianimazione per i barellieri delle Misericordie; l'utilizzo di strumenti telematici per le associazioni di volontariato o la gestione di una campagna di raccolta di fondi). Saper fare quindi come per acquisire maggiori abilità.

* il saper essere: comportamenti, atteggiamenti, credenze, valori (per esempio, corsi sul lavoro di gruppo, sulle comunicazioni, motivazioni, l'animazione sociale, ecc). Saper essere per acquisire maggiori capacità.

La formazione, quindi, come tale, è sempre finalizzata ad un cambiamento o ad un miglioramento, di sé stessi (sapere), ossia dei partecipanti, o del loro rapporto con l'ambiente in cui operano (saper fare, con gli altri, saper essere), in quanto i partecipanti tendono a migliorare anche il loro modo di essere soggetti di cambiamento sociale.

Ma proprio per queste ragioni, la formazione del volontariato dovrebbe essere "promossa" tenendo conto di alcuni requisiti, al di là dei vari tipi di "contributi" e normative regionali:

1) Sviluppare un tipo di formazione relativa al "saper essere", significa che tale formazione non può essere delegata fuori dal mondo del volontariato: significa invece riuscire a collegare, concretamente, il saper fare col saper essere, partendo dalle proprie esperienze, che come tali non possono essere "delegate" o incluse all'interno di una formazione pura e semplice di tipo "professionale". Ciò anche perché il volontariato ha un proprio ruolo specifico che intende svolgere e che come tale può essere promosso dalle Regioni: un ruolo anche di anticipazione e talora di stimolo delle istituzioni o di cambiamento delle relative "professionalità", senza sostituirsi a quest'ultime. Per queste ragioni la formazione dei volontari non può identificarsi con quella puramente "professionale", né può essere delegata totalmente al di fuori del mondo del volontariato.

2) In quest'ottica quindi è importante potersi avvalere sia di "formatori" (siano essi volontari che non) per la componente metodologica, sia anche dei volontari-istruttori, che rappresentano lo spirito animatore e creatore dei valori, per la parte contenutistica, in modo tale da integrare tendenzialmente le due componenti all'interno di una condivisa "cultura del servizio" alle persone.

3) Investire in formazione, in questo tipo di formazione in particolare, richiede collaborazioni tra le associazioni, perché anche le più piccole possano usufruirne e perché questa sia anche una modalità di dialogo all'interno del mondo del volontariato per coordinare energie ed intenti, almeno in parte, comuni.

Insomma, s'intende riferirsi ad un tipo di formazione che, accanto all'obiettivo ambizioso di unire il "fare" con il "saper essere" del volontariato, permetta di indicare con concretezze di risposte e di esempi, con momenti di progettualità e di collegialità, quale solidarietà ed efficienza propone il volontariato, dando loro, appunto, una FORMA attraverso l'AZIONE, facendo quindi anche FORMA-AZIONE.

I "CENTRI DI SERVIZIO"

Legge n. 266/91 - Art. 15 - Fondi speciali presso le Regioni

1) *Gli enti di cui all'art. 12, 1° co., del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del 1° co. dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenere e qualificare l'attività.*

2) *Le Casse di Risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990 devono destinare alle medesime finalità di cui al 1° co. del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opera di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 35, 3° co., del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.*

3) *Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente Legge nella Gazzetta Ufficiale.*

Questa previsione di finanziamento non era in nessuno dei progetti di legge presentati dai parlamentari in ordine ad una "legge quadro" sul volontariato; questi progetti avevano una doppia finalità: il riconoscimento giuridico dell'azione volontaria e dettare norme per stabilire rapporti chiari e trasparenti tra istituzioni e associazioni di volontariato.

Per queste si prevedevano facilitazioni fiscali (dirette e indirette) e il "finanziamento", oltre ad atti di liberalità, era affidato alle "convenzioni" che le associazioni potevano stabilire con gli Enti.

In sede parlamentare fu proposto questo articolo 15, e non c'era ragione per non recepire una forma di concreto sostegno alle associazioni.

Ma è una delle disposizioni di legge quadro sul volontariato (purtroppo non l'unica) che, dal 1991 si avvia solo ora lentamente alla applicazione.

E ciò nonostante che il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali, abbia emanato, il 21 novembre 1991, un decreto che stabiliva le **“Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni”** (vedi in appendice): in esso sono disposte la ripartizione dei fondi raccolti (il 50% al fondo regionale dove gli enti di credito hanno sede legale, e il 50% ad altre regioni), nonché la composizione del comitato di gestione dei fondi da costituire in ciascuna regione:

- Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;
- quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale nominati dal presidente del Consiglio Regionale;
- un rappresentante del Ministro per gli Affari Sociali;
- sette membri nominati dagli enti creditizi e dalle casse di risparmio;
- un membro nominato dall'Associazione delle casse di risparmio (ACRI) da individuarsi tra i rappresentanti tra uno degli enti e casse che non hanno presenza diretta.

I membri restano in carica due anni. Le cariche sono gratuite.

A questo “comitato di gestione” spetta ricevere le istanze per la istituzione dei centri di servizio e, d'intesa con l'ente locale interessato, istituirli.

Nella premessa del decreto del Ministero del Tesoro si dice che questi centri possono essere anche più di uno per ogni regione, per accrescere l'efficacia dei relativi interventi, in relazione alle esigenze da soddisfare, ma “non superiori a tre”.

E' evidente la preoccupazione di non rendere troppo onerosa la offerta di “servizi”, magari a scapito della loro qualificazione.

Ma quali sono i compiti dei “centri di servizio” che la legge 266 vuole “a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti con la funzione di sostenere e qualificare l'attività”?

Il decreto del Ministero del Tesoro precisa che dovranno mettere in atto strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione del volontariato, la consulenza e assistenza qualificata alle associazioni, le iniziative di formazione e qualificazione dei volontari, la offerta di informazioni, notizie, documentazioni e dati sull'attività di volontariato locale e nazionale.

L'indicazione dei compiti non è esaustiva; il testo del decreto li indica permet-

tendo ad essi “in particolare, tra l'altro”.

Il primo stop alla costituzione dei Comitati di gestione fu un ricorso al TAR del Lazio da parte di associazioni di volontariato che lamentavano la loro scarsa rappresentatività numerica nella composizione degli stessi Comitati.

E subito dopo alcune Casse di Risparmio presentarono ricorso alla Corte Costituzionale, perché ritenevano limitativa della loro libertà di autonomia nel formulare i propri statuti, il fatto che l'art. 15 della L.266/91 stabilisse il “quantum” da destinare al fondo regionale per il volontariato da recepire nelle norme statutarie.

La Corte Costituzionale esaminati i ricorsi delle Casse di Risparmio e le sentenze del TAR del Lazio e della Toscana si è espressa a favore dell'art. 15 nella sua interezza, in data 29 dicembre 1993, con la sentenza n.500.

Ad oggi quasi tutte le regioni hanno costituito il Comitato di Gestione ed eletto il Presidente, più indietro è ancora la costituzione dei Centri di Servizio, infatti al mese di novembre 1996, solo 4 regioni hanno provveduto ad emanare il bando per l'assegnazione dei Centri di servizio (Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Puglia).

Intanto per tutte le Casse di Risparmio la sentenza della Corte Costituzionale ha avuto i suoi effetti, e la cifra è stanziata sul bilancio di ciascun ente a partire dal 1992. Lo stanziamento complessivo è di circa 36 miliardi; nel bilancio dello Stato (finanziaria '96) per il volontariato ce ne sono 2 scarsi (1.895.000).

La destinazione in bilancio di ciascun istituto di credito non si è trasformata ancora in “versamento” ai comitati regionali.

E' una procedura che ha assommato la lentezza di più organismi ed è inaccettabile: l'osservatorio del volontariato, alcune associazioni ed anche il nostro Centro, hanno più volte sollecitato in tutte le direzioni i responsabili; saremo alla fine?

Ancora non abbiamo documenti ufficiali, ma è certo che saranno apportate delle modifiche al D.M. 21.11.91. Ci auguriamo che il nuovo decreto in materia possa accelerare la nascita dei Centri di servizio.

Per quanto riguarda la **Regione Veneto** è da rilevare che con la legge regionale 18.01.95, n.1, sono state apportate significative integrazioni all'art.14 della legge 40/93 necessarie a favorire le attività funzionali dei centri di servizio.

L'articolo 1 comma 3 della L.R. 1/95 ha previsto infatti che, sull'istituzione dei Centri di servizio il Comitato di Gestione del fondo speciale di cui alla L.266/91 operi in armonia con gli indirizzi programmatici adottati dalla Giunta Regionale sulla base di accordi intercorsi con i rappresentati allo scopo designati dalle Province, dai Comuni, dagli Enti e dalle Casse di cui al Decreto Ministeriale, uno per ciascun Ente o Cassa, nonché con i rappresentanti del mondo del Volontariato,

uno per Provincia, designati dalla Conferenza Regionale del Volontariato di cui all'art. 7.

La Giunta Regionale del Veneto, ha inoltre approvato, con delibera datata 16 aprile 1996 n. 1502, gli **accordi programmatici per l'istituzione dei Centri di servizio** che di seguito riportiamo.

Accordi programmatici per l'istituzione dei centri di servizio (art. 1, punto 3, L.R. Veneto n. 1/1995)

Premessa

Nella valutazione delle tematiche connesse all'elaborazione delle ipotesi di accordi programmatici previsti dall'art.1, punto 3 della l.r. 1/1995, sono stati affrontati prioritariamente i seguenti argomenti:

- 1) i Centri nella normativa (art.15 l.266/91, d.m. 21.11.1991, l.r. 1/1995);
- 2) i soggetti chiamati all'istituzione dei centri di servizio;
- 3) l'individuazione delle sedi;
- 4) la disponibilità di risorse economico finanziarie, mezzi e personale;
- 5) l'organizzazione dei Centri;
- 6) l'attività di controllo;
- 7) i rapporti con enti terzi;
- 8) i collegamenti tra i Centri;
- 9) l'attività dei Centri.

1. I Centri nella normativa

Nella Regione Veneto i centri di servizio, previsti dall'art.15 della l.266/1991, sono individuati come strutture operative a disposizione del mondo del volontariato con la funzione di sostenere e qualificare l'attività e di promuovere nel territorio la cultura e le iniziative di solidarietà. Per questi motivi i Centri devono essere direttamente gestiti dalle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale e preferibilmente dagli esistenti loro coordinamenti provinciali che, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla l. 266/1991, possano rappresentarle a livello territoriale.

I Centri devono essere comunque rivolti a tutto il volontariato e ai soggetti non

profit e disponibili per fornire alla cittadinanza le possibili utili informazioni sul sistema dei servizi territoriali e sulle iniziative delle organizzazioni e dei soggetti operanti nei diversi settori socio-sanitari, socio-assistenziali, ambientali, di impegno civile e di tutela beni culturali, di soccorso, di protezione civile, etc.

I Centri di servizio svolgono i compiti individuati ai punti a), b), c) ,d) ed e) dell'art. 14 bis l.r. 40/93 (art. 2 l.r. 1/95) e che di seguito si riportano:

a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrono consulenza ed assistenza nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale;

e) forniscono direttamente o indirettamente alle organizzazioni di volontariato servizi e prestazioni contenuti in specifici progetti, organicamente formulati, promossi dalle medesime organizzazioni ed approvati dal comitato di gestione in sede di riparto delle somme di cui alla lettera d) del comma 4 dell'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro 21.11.1991.

2. I soggetti chiamati all'istituzione e alla gestione dei Centri

Il soggetto principale chiamato alla gestione dei Centri è il volontariato nelle libere forme previste dalla legge, comunque iscritto nel registro regionale, atteso che gli enti pubblici possono rapportarsi in materia di volontariato solo con organizzazioni iscritte al registro per la realizzazione di attività da svolgersi nell'ambito di strutture pubbliche (art. 8 l.r. 40/93) quali quelle dei Centri di servizio.

Il comitato di gestione nell'assegnazione dei Centri di servizio alle organizzazioni di volontariato dovrà tener conto dei seguenti criteri-priorità, fra più domande per la gestione dello stesso Centro;

A) domande presentate dai 7 coordinamenti provinciali, previsti in attuazione dell'art. 7 l.r. 40/93, per la capacità di questi di rappresentare a livello territoriale le organizzazioni di volontariato;

B) presentazione di un articolato progetto di gestione del Centro di servizio che garantisca la funzionalità dell'attività e sottolinei il possesso delle capacità tecnico

organizzative maturate dalle organizzazioni in precedenti gestioni continuative di rilevanti iniziative di volontariato;

C) capacità di razionalizzazione delle risorse, di contenimento dei costi di funzionamento e delle attività del Centro nonché garanzia di equa e solidale valutazione di tutte le richieste.

Al punto 3) dell'art. 14 bis, della l.r. 40/93, è previsto inoltre che la Giunta regionale promuova il concorso degli enti locali e degli enti privati interessati per la realizzazione delle attività proprie del Centro di servizio e che tale partecipazione si realizzi con la messa a disposizione di risorse finanziarie, personale, strumenti e spazi necessari alle organizzazioni di volontariato.

Per la definizione dei rapporti tra gli enti interessati sono stipulate apposite intese su iniziative della Giunta regionale e degli stessi enti.

3. L'individuazione delle sedi

La sede del Centro di servizio avrà luogo presso ogni capoluogo di Provincia, tenuto conto però delle esigenze socio-territoriali e della consistenza delle organizzazioni di volontariato presenti nel territorio.


La sede dovrà possedere i seguenti requisiti:

a) accessibile anche alle persone portatrici di handicap e quindi rispondente alle disposizioni stabilite per l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali;

b) funzionale alle esigenze territoriali del volontariato e alle possibilità di trasporto pubblico;

c) collegata strategicamente con altre sedi di volontariato per la realizzazione di iniziative di comune interesse.

Ai sensi dell'art. 14 ter l.r. 40/93 (art. 3 l.r. 1/95) le Province, in accordo con gli altri enti pubblici e privati e sulla base delle indicazioni programmatiche del comitato di gestione, concorrono ad individuare e ad assicurare gli spazi necessari per le sedi dei Centri di servizio e ciò allo scopo di razionalizzare le risorse, contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività di volontariato. La rappresentazione grafica dei rapporti previsti tra la sede dei Centri di servizio e gli enti e soggetti che con questi sono in relazione, ferma restando l'autonomia statutaria di ogni organizzazione, può essere sinteticamente riportata nel seguente schema:



Dallo schema sopra riportato risulta che:

A) nel Centro di servizio trovano accogliamento gli uffici per gli organi istituzionali e per le attività del Centro (promozione, formazione, informazione, consulenza, oltre che la fornitura di particolari servizi e prestazioni contenuti in progetti di solidarietà promossi dalle organizzazioni di volontariato); tali attività sono finanziate con le risorse economiche provenienti dal fondo speciale;

B) collegati ai locali del Centro di servizio sono individuati degli altri spazi (possibilmente nello stesso edificio) messi a disposizione dall'ente locale dove le organizzazioni di volontariato possono concretizzare l'esercizio di altre attività di solidarietà, ivi comprese quelle progettate ai sensi del punto e) dell'art. 2 della l.r. 1/95, anche con l'ausilio dell'ente locale medesimo o degli altri soggetti individuati dalla legge e ciò comunque in armonia con i principi e i limiti posti dalla l. 266/1991 per la realizzazione di attività di volontariato;

C) il Centro di servizio è posto in collegamento diretto con il mondo del volontariato, con altri Centri di servizio, con il comitato di gestione, con altri soggetti ed enti per la realizzazione di attività aventi contenuto ordinario ed immediato;

D) il comitato di gestione fornisce invece le linee di indirizzo generali per l'attivazione dei rapporti che i Centri di servizio instaurano autonomamente con gli altri soggetti (università, ordini professionali, enti locali, enti conferenti, etc.) in materie specialistiche e di interesse generale con valenza programmatica.

4. La disponibilità di risorse, mezzi e personale

Il punto 2) dell'art. 14 bisl.r. 40/93 (art. 2 l.r. 1/95) prevede che le attività proprie dei Centri di servizio descritte alle lettere a), b), c), d), ed e) siano garantite con la messa a disposizione di appositi mezzi, personale professionalmente idoneo nonché di risorse economico-finanziarie secondo le modalità previste dal comitato di gestione.

In proposito si individuano le seguenti linee di indirizzo.

4.a) Mezzi

La dotazione minima di mezzi sufficiente a garantire il buon andamento delle attività di un Centro di servizio è individuata nella seguente:

-1 computer (pentium) collegato (modem) con altri Centri, la Regione, gli enti locali;

- telefono e fax; - fotocopiatrice;

- schedari contenitori per l'archiviazione e arredamenti d'ufficio.

4.b) Personale

La Giunta regionale promuove il concorso degli enti locali affinché questi, nell'ambito della loro autonomia, favoriscano il funzionamento dei Centri di servizio con la messa a disposizione, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 bis, di finanziamenti, personale, strumenti e spazi necessari.

Per l'attuazione di tali ipotesi, Regione, Comuni, Province ed altri enti pubblici e privati interessati, stipulano apposite intese per individuare le risorse necessarie e disponibili.

Ciascuna Provincia, in sede locale, promuove il coordinamento tra enti e soggetti interessati per l'attuazione delle predette intese e la Regione interviene con corsi di formazione, preventivamente all'istituzione dei Centri, per preparare allo scopo il personale necessariamente inserito nei medesimi.

I Centri di servizio sono costituiti in strutture "snelle, leggere" che pertanto non possono configurarsi come "apparati burocratici" ma come strutture operative con un segretariato di minima che ne garantisca il funzionamento.

Nella gestione dei Centri di servizio le organizzazioni di volontariato possono comunque avvalersi della possibilità di assunzione di lavoratori dipendenti nei limiti e ai sensi dell'art. 3, comma 2 della l.r. 40/1993 ed anche dell'utile apporto di obiettori di coscienza nelle forme previste dalla legge.

Si evidenzia l'opportunità che le organizzazioni impegnate nelle attività del Centro operino per obiettivi formulati in organici progetti che prevedano la verifica finale dei risultati.

4.c) Risorse economico finanziarie

Nella convinzione generale che le iniziative di solidarietà del mondo del volontariato debbano essere sostenute non solo singolarmente dai vari soggetti o enti pubblici e privati, ma debbano trovare dei momenti di sinergia dei medesimi, si evidenzia la necessità che Regione, Province, Comuni sottoscrivano un'intesa per la reale integrazione delle risorse costituite dagli enti conferenti e necessarie al funzionamento dei Centri di servizio. Tale intesa, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 40/1993, costituisce presupposto per la promozione delle attività di solidarietà e per la formulazione di una ampia programmazione comune ai diversi enti territoriali aperta nella materia anche agli enti conferenti.

In ordine alla distribuzione delle risorse disponibili orientativamente dal 15 al 30% di queste viene impiegato per attività e per progetti di rilevanza regionale generale approvati dalla maggioranza dei Centri di servizio, mentre la rimanente percentuale per attività e progetti di interesse locale per ciascun Centro; di questa ultima parte il 51% viene assegnato in ragione della popolazione provinciale ed il 49% viene diviso in 7 parti uguali.

Le eventuali rimanenze della quota regionale verranno redistribuite ai Centri di servizio secondo i criteri di cui sopra per il finanziamento di attività locali; ai medesimi Centri e per altre attività locali verranno redistribuite le somme non utilizzate entro l'anno di assegnazione.

Nella fase di reperimento delle risorse economiche va tenuto conto della necessità di destinare una percentuale (15-20%) delle somme assegnate a interesse locale per il sostentamento delle spese di funzionamento del C. di S.

Alla contribuzione di tale fondo spese sono chiamati inoltre gli enti locali e la Regione secondo le indicazioni assunte con gli accordi.

5. L'organizzazione dei Centri

L'organizzazione di ciascun Centro di servizio, gestito dalle organizzazioni di volontariato, è affidata ad un consiglio direttivo che resta in carica 4 anni ed è composto da sette membri di cui uno è nominato dal comitato di gestione ai sensi dell'art. 2, punto 4 lett. c) del d.m. 21.11.1991 e gli altri sei sono eletti dal coordinamento provinciale delle organizzazioni iscritte al registro che ha ottenuto la gestio-

ne del C. di S. sulla base della presentazione di un apposito idoneo progetto. Tale consiglio assume la responsabilità dell'attività del Centro e deve garantire pari trattamento a tutte le organizzazioni.

All'interno del consiglio direttivo vengono individuati dal collegio medesimo il presidente e il vicepresidente. Il consiglio direttivo deve comunque garantire che le attività del Centro siano rivolte alle aree tematiche individuate (obiettivo di valorizzazione e assistenza della persona, obiettivo socio-sanitario, obiettivo tutela beni culturali ed ambientali, obiettivo di soccorso e protezione civile, ecc.).

Nel caso in cui il Centro di servizio non sia gestito dal coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato il consiglio direttivo _cos" composto:

- 1 componente nominato dal comitato di gestione ai sensi dell'art. 2 punto 4) lett. C del d.m. 21.11.1991;

- 4 componenti nominati dal soggetto che ha chiesto e ottenuto la gestione del C. di S.;

- 2 componenti eletti dall'assemblea dei presidenti di tutte le organizzazioni esistenti nella Provincia ed iscritte al registro regionale. Per quanto riguarda le modalità di elezione della predetta assemblea si precisa che nel caso in cui un'organizzazione sia iscritta al registro regionale con più sezioni nel territorio provinciale, questa viene rappresentata nell'assemblea dei presidenti solo dall'organismo provinciale o, in mancanza, da una sezione delegata dalle altre. Per garantire continuità e funzionalità nella gestione ordinaria del Centro di servizio, può prevedersi anche un responsabile operativo del Centro con compiti di coordinamento delle attività del Centro medesimo fermo restando che le forme organizzative del C. di S. richiedono la pronta disponibilità degli operatori nonch_ una situazione organica flessibile ed elastica dove le responsabilità di ciascuno siano sostanziali e non riconducibili ad aspetti solo formali.

Uffici. Come è stato sopra ricordato i locali assegnati al Centro di servizio saranno adibiti per lo sviluppo delle attività di informazione, promozione, formazione e consulenza, la raccolta dei dati riguardanti le risorse disponibili e reperibili presso il mondo del volontariato, nonch_ per l'accoglimento e l'assolvimento delle varie richieste pervenute o progetti trasmessi.

Ci saranno inoltre attigui al C. di S. degli altri spazi dove potranno svolgersi corsi di formazione oppure potranno essere sviluppate alcune attività di solidarietà, valutate e promosse dalle organizzazioni di volontariato in accordo con gli enti locali e autonomamente rispetto agli uffici del Centro di servizio. Anche tali attività dovranno svolgersi tenuto conto dei quattro obiettivi individuati con deliberazione

n. 2123/93 dalla Regione per l'iscrivibilità delle organizzazioni di volontariato nell'apposito registro regionale, attività che di seguito si elencano per opportuna conoscenza:

1. obiettivo di valorizzazione ed assistenza della persona;
2. obiettivo socio-sanitario;
3. obiettivo di tutela beni culturali ed ambientali;
4. obiettivo di soccorso e protezione civile.

6. L'attività di controllo

Ai sensi dell'art. 2, punto 4, lett. e) devono essere previsti anche organi di controllo del C. di S., di conseguenza per ciascun Centro sarà costituito un collegio con la seguente composizione:

- un membro nominato dal comitato di gestione;

- un membro nominato dall'assemblea provinciale dei presidenti delle organizzazioni;

- un membro nominato dall'assemblea provinciale dei presidenti delle organizzazioni nell'ambito di una terna designata dall'amministrazione provinciale; nel caso in cui la Provincia non provveda in tempo utile, interviene in via sostitutiva la predetta assemblea provinciale.

Il presidente del collegio così costituito è nominato dagli stessi componenti al proprio interno. In ragione dell'attività richiesta a questo organo di controllo, dovrà prevedersi per ciascun componente il possesso di una professionalità di contenuto amministrativo/contabile con esperienza in materia di solidarietà-volontariato.

Competenze

All'organo di controllo costituito presso ciascun Centro compete la vigilanza sull'attività del C. di S. medesimo in relazione al conseguimento dei risultati e al buon andamento della gestione e riferisce semestralmente al comitato di gestione e al dipartimento per i servizi sociali. Qualora insorgessero problemi nell'andamento gestionale, l'organo di controllo ha l'obbligo di relazionare anche in via straordinaria in merito sia al comitato sia al dipartimento regionale.

Per le competenze assegnate tale organo ha libero accesso al Centro di servizio con capacità di visione della relativa documentazione; è chiamato all'intervento anche per dirimere le eventuali controversie che potessero insorgere all'interno degli organi deliberativi e della struttura operativa del C. di S.

7. I rapporti con enti terzi

Le attività progettate dalle organizzazioni di volontariato ed approvate dal consiglio di gestione, ai sensi della lett. e) dell'art. 2 l.r. 1/1995, trovano apposito supporto da parte del Centro di servizio con le modalità e secondo gli indirizzi che saranno posti dal comitato medesimo in sede di approvazione del progetto.

Le attività poste in essere negli spazi attigui al C.di S. messi a disposizione dagli enti locali vengono attuate dalle organizzazioni di volontariato in armonia con la programmazione territoriale degli enti medesimi che esercitano in queste la verifica dei risultati finali.

Per il regolare svolgimento di queste attività realizzate nelle sedi contigue al C. di S., saranno formulate apposite convenzioni tra le parti interessate.

8. I collegamenti tra i Centri

Di fondamentale importanza è la compatibilità del sistema informatico del C. di S. con gli altri sistemi informatici di Regione, Province e Comuni.

Affinché le informazioni e le attività dei C. di S. possano rispondere alle diverse esigenze e tipologia degli utilizzatori, si evidenzia la necessità di:

a) individuare i sistemi informatici e le risorse allo scopo utilizzati da enti locali e Regione per la gestione e la diffusione di informazioni (Regione Veneto informa, informa handicap, informa giovani, ecc.);

b) definire delle linee comuni tra gli enti promotori delle iniziative sub A) per lo sviluppo di sistemi volti al miglior utilizzo delle risorse con il contenimento dei costi;

c) realizzare presso ciascun Centro un'organizzazione informatica autonoma e funzionale alle attività previste dall'art. 14 bis l.r. 40/93;

d) creare una rete informatica orientata alla diffusione via internet o itapac o altro sistema informatico da individuarsi;

e) impiegare altri sistemi di informazione utilizzabili nel contesto regionale (ad es. Ufficio stampa) quali televideo. In questa sede va sottolineata la necessità che i sette Centri di servizio provinciali e gli enti locali, il comitato di gestione e quanti altri abbiano interesse, siano collegati fin dall'inizio da una rete telematica che garantisca la conoscenza a tutti i soggetti interessati della situazione generale del volontariato (registro regionale ed altre informazioni istituzionali, gestionali e sui settori di intervento) e quindi la tempestiva reperibilità e disponibilità delle risorse necessarie per eventuali iniziative e anche in caso di emergenza (soccorso, protezione civile, diritti del malato, assistenza agli anziani, minori in abbandono, nonché alle persone

in stato di bisogno, emergenze ambientali, tutela patrimonio archeologico).

Per l'assolvimento di tali compiti sarà posta particolare attenzione alla costituzione di una "banca dati delle informazioni e delle risorse disponibili" presso ciascuna sede provinciale dei Centri di servizio opportunamente collegata con gli altri sei Centri e con riferimento esterni (altre banche dati di enti pubblici e privati, dell'osservatorio nazionale, della Regione stessa, etc.) per assicurare la tempestiva comunicazione sulle risorse, sui dati e sulle informazioni utili.

In tal senso la Regione promuove l'intesa tra enti locali, volontariato e soggetti interessati per la formulazione di un progetto che veda partecipare gli enti e soggetti stessi in grado di fornire soluzioni adeguate in ragione delle necessità e tenuto conto delle risorse disponibili. In via prioritaria va completata e potenziata la banca dati regionale per la messa a disposizione delle informazioni in essa contenute e comunque per assicurare l'elaborazione di un comune sistema di linguaggio informatico.

La Regione valuterà l'entità del proprio intervento su tale progetto in modo che la banca dati finora costituita per la gestione e la tenuta del registro regionale sia compatibile e funzionale alla gestione dei dati del nuovo sistema da individuarsi.

9. Gestione attività

Le attività che potranno essere svolte all'interno del C. di S. sono ricordate alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 14 bis l.r. 40/93 (art. 2 l.r. 1/95).

Allo scopo di contenere i costi e di favorire le sinergie possibili fra soggetti diversi che comunque intervengono per motivi di propria eticità nel campo della solidarietà, i servizi di consulenza, assistenza qualificata, progettazione, formazione e qualificazione promossi dai Centri di servizio, sulla base degli accordi con gli altri enti interessati e partecipanti all'intesa (organizzazioni volontariato, Regione, enti locali, enti conferenti, comitato di gestione) dovranno essere sviluppati con il coinvolgimento su particolari materie (giuridiche, fiscali, assicurative, economico-contabili, gestionali-patrimoniali, tecnico-progettuali, formative, etc.) delle strutture specializzate di questi enti e soggetti nonché delle università, degli ordini professionali per la formulazione di pareri, l'adozione di linee di indirizzo comuni, la soluzione di quesiti, la predisposizione di modelli e formulari migliorativi della gestione, la predisposizione di polizze assicurative agevolate, l'investimento ed il miglior utilizzo a scopi di solidarietà delle risorse disponibili, etc.

I Centri di servizio dovranno quindi svolgere nel territorio anche la funzione di "elementi catalizzatori" delle attività di solidarietà favorendo e convogliando nelle sedi attigue messe a disposizione dagli enti locali la realizzazione di altre attività di

volontariato promosse dalle organizzazioni medesime nel rispetto dei principi della l. 266/91 ed in armonia con la pianificazione locale.

La contiguità del Centro di servizio, l'armonia con la pianificazione territoriale locale ed il rispetto dei principi della l. 266/91, non potranno che favorire la realizzazione di queste attività di solidarietà con il risultato di promuovere e qualificare sostanzialmente l'attività del mondo del volontariato.

Al Centro di servizio potranno essere inoltrati i progetti di solidarietà particolarmente significativi per il territorio da trasmettere all'esame ed al vaglio del comitato di gestione per eventuali sovvenzionamenti.

Il Centro di servizio non svolgerà la tipica attività di "agenzia di servizi" ma interverrà nel mondo della solidarietà per favorire la crescita del volontariato agevolandone le iniziative con la messa a disposizione di appositi strumenti, capacità professionali e adeguate conoscenze sull'entità della domanda e sulla disponibilità di risorse in grado di soddisfare le richieste.

La sorveglianza sull'attività svolta permane comunque, ai sensi della l.r. 40/1993, in capo alla Regione che può esercitarla in armonia e anche per il tramite dell'ente locale.

. . .

In data 3 Luglio 1996, il **Comitato di Gestione del Fondo Speciale istituito nella Regione Veneto** ai sensi della L. 11.08.1991 n° 266 e del DM 21.11.1991 e della L.R. 18.01.1995 n° 1, **ha approvato i "Criteri per l'istituzione, costituzione e finanziamento dei Centri di Servizio per il volontariato"**.

Sulla base della normativa vigente e dei predetti criteri possono quindi essere presentate le richieste per l'istituzione e la gestione dei Centri di Servizio.

In merito si evidenzia quanto segue:

A) la richiesta per l'istituzione di un Centro di Servizio, gestito dalle Organizzazioni di Volontariato, può essere effettuata dai seguenti soggetti:

- **Enti locali;**
- **Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale in numero di almeno cinque;**
- **Fondazioni delle Casse di Risparmio ed Enti conferenti di cui alla L. 266/91;**
- **Federazioni di Volontariato.**

I richiedenti l'istituzione di un Centro di Servizio devono allegare contestualmente anche la domanda del soggetto individuato come gestore del Centro che deve qualificarsi tale con la presentazione di un proprio progetto di gestione come indicato alla successiva lettera B).

B) La **richiesta di gestione del Centro di Servizio è comunque affidata**, ai sensi, dell'art. 15 della L.266/91 alle:

- **sole Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale.**

In proposito occorre sottolineare che ai sensi dell'art. 5 dei Centri individuati dal Comitato di Gestione, il Centro di Servizio sarà gestito da un organo direttivo composto da sette membri di cui uno nominato dal Comitato stesso e gli altri sei nominati dal Coordinamento Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato, qualora il medesimo si proponga come gestore, oppure da quattro membri nominati dal soggetto gestore e da altri due eletti dall'assemblea dei Presidenti delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia.

Ne deriva quindi che saranno chiamati alla gestione dei Centri gli esistenti Coordinamenti Provinciali oppure le altre Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale secondo i criteri di priorità individuati allo scopo (art. 4).

Relativamente agli organi di controllo si ricorda sia alle Organizzazioni di Volontariato sia alle Amministrazioni Provinciali l'adempimento della nomina del proprio rappresentante all'interno del Collegio, come previsto dell'allegato documento (di seguito riportato).

La richiesta di gestione di un centro deve essere formulata su base progettuale come indicato nel ricordato Documento approvato dal Comitato di Gestione (art. 3).

In merito alle modalità e alle procedure per le richieste **di istituzione e di gestione di un Centro di Servizio le relative domande devono essere presentate al Comitato di Gestione per il tramite della Provincia competente per territorio entro il 30 SETTEMBRE 1996.**

La Provincia, entro i successivi 30 giorni dal ricevimento delle suddette domande, inoltra le medesime al Comitato di Gestione unitamente al proprio motivato parere e ad altre valutazioni ed indicazioni espresse in attuazione dell'art. 3 della L.R. 18.01.1995 n°1, quali ad esempio: disponibilità della sede e di altre risorse necessarie al funzionamento del Centro.

Alla richiesta di gestione del Centro di Servizio dovrà essere allegato un arti-

colato progetto i cui requisiti essenziali sono individuali all'art. 3 del Documento che segue.

Centri di Servizio per il Volontariato Criteri per l'istituzione, costituzione e finanziamento

Art. 1 Centri di Servizio

I Centri di Servizio, uno per provincia, hanno lo scopo di sostenere qualificare l'attività di volontariato e per questo fine erogano le proprie prestazioni principalmente sotto forma di servizi a favore delle Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro regionale.

I servizi dei Centri sono comunque rivolti, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1 e 2 della L. 11/08/1991 n. 266, a tutto il mondo del volontariato che opera per l'affermazione della solidarietà.

I Centri svolgono i seguenti compiti:

1. approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
2. offrono consulenza ed assistenza qualificata, in particolare per quanto riguarda il settore fiscale, la compilazione e stesura dei bilanci, nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
3. assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
4. offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, nonché sulla normativa e sulle circolari applicative in materia;
5. forniscono direttamente o indirettamente alle organizzazioni di volontariato servizi e prestazioni contenuti in specifici progetti, organicamente formulati, promossi dalle medesime organizzazioni ed approvati dal Comitato di Gestione in sede di riparto delle somme di cui alla lettera d) del comma 4 dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 21.11.1991.

Art. 2 Istituzione e gestione dei Centri di Servizio

Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale, in numero di almeno cinque, le Fondazioni delle Casse di risparmio e gli Enti conferenti di cui alla L. 266/91, nonché le federazioni di volontariato, possono chiedere al Comitato di Gestione la istituzione di un Centro di Servizio.

La domanda di istituzione di un Centro di Servizio deve essere presentata al Comitato di Gestione per il tramite della Provincia, competente per territorio, che entro 30 giorni dal ricevimento della stessa la trasmette al Comitato medesimo unitamente al proprio motivato parere e ad altre valutazioni ed indicazioni espresse in attuazione dell'art. 3 della LR 18.01.1995, n. 1.

La gestione dei Centri di Servizio è comunque affidata, ai sensi dell'art. 15 della L. 266/91, alle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale.

Art. 3 Contenuti della domanda

La domanda deve essere presentata unitamente ad un articolato progetto di gestione del centro che contenga i seguenti elementi:

1. identificazione e qualificazione del soggetto che si propone come gestore (denominazione, cod. iscrizione registro regionale, codice fiscale, esperienze maturate in campo organizzativo, etc.);
2. programmi, scopi, obiettivi e ambiti d'intervento (organizzazione del centro, utenza destinataria dell'attività, quantificazione e qualificazione e compiti dei volontari impegnati, collegamento operativo e coordinamento con altri centri ed organizzazioni di volontariato, attività da sviluppare in convenzione con enti pubblici o privati, impiego di personale assunto a tempo determinato o in convenzione per qualificare o specializzare l'attività del centro, mezzi ed attrezzature del centro, etc.). Le attività del Centro devono comunque essere rivolte a tutte le aree tematiche e di solidarietà del volontariato (valorizzazione ed assistenza alla persona, attività socio-sanitaria, tutela dei beni culturali ed ambientali, soccorso e protezione civile, etc.);
3. tempi di realizzazione (primo avvio e quindi successiva ordinaria attività);
4. preventivo di spesa (suddiviso nelle voci di acquisto mezzi di primo impianto, di spese vive di funzionamento ordinario - con evidenziate le eventuali spese del personale - e delle attività e progetti che si intendono realizzare e/o sostenere);
5. regolamento di gestione del centro (organi e norme per il funzionamento del cen-

tro); non possono rivestire incarichi nell'organo direttivo e in quello di controllo del centro né assumere consulenze retribuite le persone che svolgono attività e/o professioni che hanno attinenza con le attività dei centri di servizio;

6. indicazione della sede del centro che dovrà possedere i seguenti requisiti:

- essere accessibile anche alle persone portatrici di handicap e quindi rispondente alle disposizioni stabilite per l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali;
- essere funzionale alle esigenze organizzative del centro e a quelle territoriali del volontariato e alle possibilità di trasporto pubblico;
- essere collegata con altri spazi gestiti dal volontariato per la realizzazione di iniziative di comune interesse.

Art. 4 Criteri di valutazione delle domande

Il Comitato di Gestione nell'esame delle domande di gestione dei centri di servizio adotta i seguenti criteri di priorità fra più richieste pervenute per uno stesso centro:

- rappresentativa e pluralità delle organizzazioni di volontariato esistenti nel territorio provinciale che si propongono come gestore;
- funzionalità del progetto di gestione unitamente alle capacità ed esperienze tecnico-organizzative e gestionali del soggetto che si propone come gestore;
- economicità del progetto complessivo con razionalizzazione delle risorse, contenimento dei costi di funzionamento e dei costi delle attività del centro.

Art. 5 Organi direttivi dei Centri di Servizio

L'organizzazione di ciascun Centro di Servizio è affidata ad un Consiglio Direttivo che dura in carica tre anni ed è composto da sette membri di cui uno nominato dal Comitato di Gestione ai sensi dell'art. 2 del DM 21.11.91 e gli altri sei sono nominati:

- a) nel caso in cui il Coordinamento Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato, individuato ai sensi dell'art. 7 delle LR 40/93, abbia ottenuto la gestione del Centro, tutti e sei i membri sono nominati dal Coordinamento medesimo;
- b) nel caso in cui abbia ottenuto la gestione del Centro una o più organizzazio-

ne di volontariato diverse dal Coordinamento Provinciale, quattro componenti vengono nominati dal soggetto che ha ottenuto la gestione del Centro e gli altri due vengono eletti dall'assemblea dei Presidenti delle Organizzazioni di volontariato della Provincia, non coinvolte nella nomina dei primi quattro componenti.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente.

Art. 6 Organi di Controllo dei Centri di Servizio

Per ciascun Centro di Servizio è costituito un Collegio di Controllo composto da tre membri che durano in carica per tre anni e sono come di seguito individuati:

- a) un membro nominato dal Comitato di Gestione ai sensi dell'art. 2 del DM 21.11.91;
- b) un membro nominato dall'Assemblea provinciale dei Presidenti delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro;
- c) un membro nominato dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

Il Collegio elegge il Presidente al proprio interno.

Ai componenti del Collegio di Controllo è richiesta un'adeguata professionalità di contenuto amministrativo/contabile.

Il Collegio di Controllo, costituito presso ciascun Centro, ha la vigilanza sull'attività amministrativo-contabile del Centro medesimo con possibilità di accesso alla relativa documentazione e riferisce annualmente al Comitato di Gestione.

Nel caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo della carica di un membro del Collegio, viene tempestivamente provveduto alla sua sostituzione su attivazione del Comitato di Gestione.

Art. 7 Revoca della gestione del Centro

La gestione di un Centro di Servizio viene revocata dal Comitato di Gestione, sentito il Collegio di Controllo, nel caso in cui dal soggetto gestore non sia garantita la piena funzionalità del Centro medesimo e lo svolgimento dell'attività in attuazione dei principi fondamentali stabiliti dall'art. 3 della L. 266/91 come previsto dall'art. 3 del DM 21.11.91.

Art. 8 Risorse, mezzi e personale

I Centri di Servizio usufruiscono di quanto messo a disposizione dal Comitato di gestione, dagli Enti Locali, dalla Regione e da eventuali altri soggetti pubblici e privati. Le risorse disponibili ammontanti per il primo biennio (91/92 e 92/93) in lire 2.000.402.614, giusta nota del Ministro per la Famiglia e la Solidarietà Sociale, vengono utilizzate dal Comitato di Gestione nel modo seguente:

- a) 10% per il finanziamento di attività e progetti aventi rilevanza regionale generale, proposti dalla maggioranza dei Centri di Servizio e approvati dal Comitato di Gestione;
- b) 10% per il finanziamento di spese di primo impianto dei Centri di Servizio; tale somma sarà suddivisa in parti uguali tra i sette Centri di servizio;
- c) 80% per il finanziamento di attività e progetti di interesse locale per ciascun Centro nelle ulteriori percentuali seguenti:
 - c1) 51% in ragione della popolazione provinciale;
 - c2) 35% in sette parti uguali;
 - c3) 14% a disposizione del Comitato di Gestione per il sostegno di progetti presentati dai Centri di Servizio che rivestano carattere innovativo e di soluzione di emergenze territoriali.

Art.9 Erogazione delle risorse

L'erogazione delle risorse per attività e progetti di cui alla lett.a) e c) dell'art.8 precedente, viene disposta con deliberazione del Comitato di Gestione per tranches in relazione al singolo progetto o attività.

L'erogazione delle somme necessarie per il primo impianto del C.di S., viene effettuata con la deliberazione di assegnazione della gestione del Centro di Servizio.

Le eventuali somme assegnate per attività e progetti ma non utilizzate entro il termine indicato nella deliberazione di approvazione, vengono ridistribuite con gli stessi criteri di cui all'art.8.

Art.10 Documenti di bilancio e relazione sull'attività

Ogni C.di S. redige annualmente il bilancio di previsione per le attività programmate e il conto consuntivo.

Il bilancio di previsione è trasmesso al Comitato di Gestione entro il 30 novembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo è trasmesso al Comitato di Gestione, con il visto del Collegio di Controllo, entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo di ogni Centro, in concomitanza alla redazione del conto consuntivo relaziona annualmente al Comitato di Gestione sull'attività svolta con particolare riferimento al conseguimento dei risultati e al buon andamento della gestione.

La relazione è vistata dal Collegio di Controllo e per opportuna conoscenza viene trasmessa in copia anche all'Amministrazione Provinciale competente per territorio e al Dipartimento Regionale per i Servizi Sociali.

APPENDICE

Legge 11 agosto 1991, n. 266. - Legge-quadro sul volontariato.

Art. 1 (Finalità e oggetto della legge)

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2 (Attività di volontariato)

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3 (Organizzazioni di volontariato)

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4 (Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato)

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 5 (Risorse economiche)

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'art. 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 6 (Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che allegino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 7 (Convenzioni)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 8 (Agevolazioni fiscali)

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. All'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma *1-bis* è aggiunto il seguente: "*1-ter.* Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera *a*) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni".

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Art. 9 (Valutazione dell'imponibile)

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

Art. 10 (Norme regionali e delle province autonome)

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano: *a*) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome; *b*) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano; *c*) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scel-

ta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento; *d*) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6; *e*) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato; *f*) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Art. 11 (Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi)

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'art. 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Art. 12 (Osservatorio nazionale per il volontariato)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in al meno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte; *b*) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero; *c*) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato; *d*) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate; *e*) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge; *f*) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali; *g*) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi; *h*) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato; *i*) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipino tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera *d*) del comma 1.

Art. 13 (Limiti di applicabilità)

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 14 (Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria)

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'art. 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera *i*), dello stesso art. 12 è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato".

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 8, sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

Art. 15 (Fondi speciali presso le regioni)

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 16 (Norme transitorie e finali)

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17 (Flessibilità nell'orario di lavoro)

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. All'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".

Con il Decreto - Legge 28 febbraio 1994, n. 138 è stata apportata una modifica all'art. 8 della legge n. 266/91 per la parte relativa alle esenzioni IREPEG e ILOR sui proventi da attività commerciali.

Art. 18 D.L. 28.2.1994 n. 138

1. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 8 della legge 11 agosto, n. 266, è sostituito dal seguente:

"I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle Finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali".

REGIONE VENETO - LEGGE REGIONALE 30 agosto 1993, n. 40.

Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato

(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 31 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO, IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge:

Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. La regione Veneto riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione solidaria, e pluralismo ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile per affermare il valore della vita, migliorarne la qualità e per contrastare l'emarginazione.

2. La giunta regionale, attraverso gli strumenti di programmazione, fissa gli ulteriori obiettivi e le conseguenti attività da valorizzare anche con incentivi di ordine economico.

3. La presente legge stabilisce i principi e i criteri per la tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e per la disciplina dei rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni medesime.

Art. 2 (Attività di volontariato)

1. Ai fini della presente legge si considera attività di volontariato quella svolta per soli fini di solidarietà e verso terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti. Tale attività deve essere prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito da volontari associati in organizzazioni liberamente costituite, mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità.

2. Restano escluse le attività che, pur avendo fini di solidarietà, non consistono nell'erogazione di servizi né nello svolgimento di prestazioni materiali o morali.

3. La giunta regionale, avvalendosi anche degli uffici del comune territorialmente competente, vigila sull'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato effettuata dalle organizzazioni iscritte al registro regionale. Il sindaco interessato comunica al presidente della giunta regionale i risultati degli accertamenti con cadenza almeno triennale, sulla scorta delle modalità fissate dalla giunta regionale.

Art. 3 (Organizzazioni di volontariato)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 le organizzazioni di volontariato devono costituirsi secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività da esse svolta e non per l'esercizio di attività di solidarietà.

Art. 4 (Registro regionale delle organizzazioni di volontariato)

1. È istituito, presso la giunta regionale, il registro delle organizzazioni di volontariato che può essere articolato in sezioni con deliberazione della giunta medesima.

2. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Le domande di iscrizione sono presentate al presidente della giunta regionale corredate da:

a) atto costitutivo e statuto o accordi degli aderenti;

b) ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale.

3. La giunta regionale, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda, sulla base

dell'istruttoria esperita dal dipartimento per i servizi sociali provvede all'iscrizione dell'organizzazione al registro dandone comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti.

4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

5. I soggetti interessati devono chiedere, pena la cancellazione automatica dal registro, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

6. La giunta regionale, anche per il tramite del comune territorialmente competente, verifica la permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato.

7. La perdita dei requisiti previsti dalla legge comporta la cancellazione dal registro e deve essere tempestivamente comunicata al presidente della giunta regionale dal legale rappresentante dell'organizzazione o dal sindaco del comune competente per territorio. La cancellazione è disposta con deliberazione della giunta regionale.

8. La giunta regionale comunica alle organizzazioni di volontariato, motivandolo, anche ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, il diniego dell'iscrizione e la cancellazione dal registro regionale dandone altresì comunicazione al comune ed alla provincia territorialmente competenti.

9. A fini conoscitivi, la documentazione di cui ai commi 2 e 5 è accompagnata dalla relazione degli interventi programmati con la specificazione delle metodologie di intervento, la qualificazione e i compiti dei volontari impiegati.

Le organizzazioni di volontariato già operanti presentano inoltre una relazione sulle attività svolte.

10. Nel registro regionale, di cui al comma 1, sono di diritto iscritte le organizzazioni di volontariato già ricomprese nel registro delle associazioni di volontariato, istituito ai sensi della legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 la cui disciplina è stata adeguata ai principi e criteri contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 266 con deliberazione della giunta regionale n. 4406 del 28 luglio 1992, esecutiva.

Art. 5 (Osservatorio regionale sul volontariato)

1. È istituito l'osservatorio regionale sul volontariato.

2. L'osservatorio è composto:

a) dal presidente della giunta regionale o da un assessore suo delegato che lo presiede;

b) da un rappresentante delle province, designato dall'unione regionale delle province del Veneto;

c) da tre rappresentanti dei comuni designati dalla sezione regionale dell'ANCI di cui uno in rappresentanza dei territori montani;

d) da un rappresentante delle ULSS delle Veneto, designato dalla giunta regionale;

e) da dieci rappresentanti delle organizzazioni di volontariato designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'art. 7;

f) da tre rappresentanti di enti o istituzioni che promuovono attività o cultura di volontariato nominati dalla giunta regionale.

3. Il vicepresidente dell'osservatorio è eletto nella prima riunione tra i suoi componenti.

4. In relazione alle materie trattate, il presidente dell'osservatorio può invitare esperti che partecipano alle sedute senza diritto di voto.

5. L'osservatorio regionale sul volontariato è organo consultivo della giunta regionale in mate-

ria regionale in materia di volontariato e, su richiesta della medesima, provvede a:

a) esprimere pareri sui disegni di legge e sui piani e programmi che interessano i settori d'intervento delle organizzazioni di volontariato di competenza regionale;

b) esprimere parere sulla tenuta e sulla gestione del registro regionale di cui all'art. 4;

c) esprimere parere sull'istituzione dei centri di servizio regionale di cui all'art. 14;

d) esprimere parere su progetti elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale.

6. L'osservatorio regionale sul volontariato inoltre:

a) avanza proposte alla giunta regionale sulle materie oggetto delle attività delle organizzazioni di volontariato;

b) propone iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario per la prestazione di servizi;

c) fornisce ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato anche tramite proposte di ricerche e studi.

d) promuove la diffusione delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle loro federazioni e la pubblicazioni del rapporto regionale sull'andamento del volontariato nella regione.

Art. 6 (Funzionamento dell'osservatorio regionale sul volontariato)

1. All'inizio di ogni legislatura la giunta regionale, entro novanta giorni dalla sua elezione, provvede alla costituzione dell'osservatorio regionale sul volontariato che si riunisce su convocazione del presidente della giunta medesima, o suo delegato, oppure, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Qualora non siano pervenute tutte le designazioni richieste, per la costituzione dell'organo, sono sufficienti almeno i due terzi dei componenti.

2. Per la validità delle riunioni dell'osservatorio è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità, decide il voto del presidente.

3. La partecipazione alle riunioni è gratuita ed è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione.

4. L'osservatorio previsto dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 46, è sostituito dal nuovo osservatorio regionale sul volontariato di cui all'art. 5. La giunta regionale provvede alla sua attivazione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7 (Conferenza regionale del volontariato)

1. È istituita la conferenza regionale delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale.

2. La conferenza è formata da:

a) i responsabili regionali delle organizzazioni di volontariato presenti in almeno tre province;

b) un responsabile per ogni provincia delle organizzazioni di volontariato aggregate in coordinamento.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente entro 90 giorni dall'inizio di ogni legislatura, le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2 comunicano al presidente della giunta regionale i nominativi dei propri rappresentanti da nominare nella conferenza.

4. La conferenza è convocata nella sua prima seduta dal presidente della giunta e successivamente dal presidente della conferenza medesima oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

5. La conferenza nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti al presidente e delibera il proprio regolamento.

6. La conferenza designa i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato all'interno dell'osservatorio con le modalità previste dalla giunta regionale.

Art. 8 (Convenzione)

1. Le attività di volontariato, prestate all'interno di strutture pubbliche o di strutture convenzionate con gli enti pubblici, sono rese in regime di convenzione e solo dalle organizzazioni iscritte, da almeno sei mesi, al registro di cui all'art. 4.

2. Le convenzioni in atto stipulate dalle organizzazioni di volontariato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate entro un anno, ai principi e criteri nella medesima contenuti.

Art. 9 (Contenuti della convenzione)

1. La convenzione deve contenere fra l'altro, i seguenti elementi essenziali:

a) la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di settore;

b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;

c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;

d) l'entità delle prestazioni del personale volontariato necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;

e) l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate dai volontari e ammissibili ai sensi della presente legge e della legge legge 11 agosto 1991, n. 266;

f) impegno e modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;

g) le forme e le modalità di verifica e di controllo qualitativo delle prestazioni;

h) le modalità di rendicontazione delle spese e di corresponsione dei rimborsi;

i) l'obbligo di presentare una redazione sull'attività svolta, all'ente con il quale l'organizzazione stipula la convenzione, sia periodicamente che a richiesta dell'ente medesimo;

l) l'obbligo della copertura assicurativa, con spesa a carico dell'ente con il quale l'organizzazione stipula la convenzione, per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività;

m) l'entità e la qualità delle prestazioni specializzate eventualmente fornite da terzi e a questi retribuite nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 3;

n) l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti e le sanzioni per le eventuali inadempienze.

2. La convenzione deve riservare alla giunta regionale un potere di vigilanza generale, da espletarsi anche per il tramite dell'ente locale competente per territorio, per la verifica delle prestazioni e per il controllo della loro qualità con possibilità di dichiarare la risoluzione del rapporto convenzionato quando sia constatata l'inadempienza delle clausole contrattuali o la non idoneità dell'organizzazione di volontariato ai sensi della presente legge.

Art. 10 (Criteri di priorità per le convenzioni)

1. La giunta regionale, gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti nel territorio regionale, individuano nell'ambito dei seguenti criteri le priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula delle convenzioni:

a) attività di volontariato è rivolta al conseguimento di particolari obiettivi individuati con carattere di priorità dagli atti di programmazione regionale o che a questi risultano particolarmente correlati:

b) attività che si propone obiettivi per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie o ambientali;

c) attività e servizi assunti integralmente in proprio in assenza di servizio pubblico;

d) attività e servizi integrativi o supporto a servizi pubblici;

e) espletamento dell'attività con sistemi e modalità innovativi che garantiscano comunque il concreto ed efficace raggiungimento degli obiettivi;

f) sede dell'organizzazione e presenza operativa nel territorio di svolgimento dell'attività;

g) esperienza maturata dai volontari nell'attività oggetto di convenzione;

h) livello qualitativo dal punto di vista organizzativo e professionale del personale volontario impegnato nell'attività, anche con riferimento a parametri prioritariamente fissati da vigenti disposizioni e a titoli di specializzazione posseduti;

i) partecipazione a corsi e a sistemi di formazione e aggiornamento professionale dei volontari negli specifici settori d'intervento.

Art. 11 (Formazione e aggiornamento dei volontari)

1. La giunta regionale nell'ambito del programma triennale di formazione professionale, sulla base di proposte avanzate dagli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato, dagli enti e fondazioni, con esperienza in ambito almeno regionale nelle attività di organizzazione, formazione e promozione culturale sul volontariato, nonché sulla base delle proposte dell'osservatorio regionale sul volontariato, è autorizzata a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario, predisponendo, a tal fine un piano di corsi intesi ad offrire la conoscenza di nozioni tecniche utili all'esercizio dell'attività di volontariato.

2. Il personale volontariato delle organizzazioni iscritte al registro regionale di cui all'art. 4, può partecipare gratuitamente ai corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati dalla Regione per i propri dipendenti. Tale partecipazione è limitata ad una percentuale stabilita dalla giunta regionale in ragione al numero dei posti del corso e tenuto conto del settore dell'attività d'intervento del volontario.

Art. 12 (Contributi alle attività di volontariato)

1. L'iscrizione al registro regionale è condizione necessaria per poter fruire dei contributi eventualmente concessi da qualsiasi ente pubblico operante nel territorio regionale.

2. La giunta regionale, gli enti locali e le istituzioni pubbliche operanti nel territorio regionale possono erogare contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale esclusivamente allo scopo di sostenere specifiche e documentate attività o progetti, tenuto conto delle determinazioni programmatiche regionali risultanti dai piani di settore.

3. I contributi previsti dalla legge possono essere assegnati anche ad organizzazioni che usufruiscono di altri benefici regionali, purché questi ultimi siano concessi per attività non previste dalla presente legge.

4. Lo stesso progetto o la stessa iniziativa possono ricevere contributi dalla Regione o da altri enti pubblici, purché l'importo risultante complessivamente non superi l'80 per cento della spesa dell'iniziativa.

5. Non sono consentite forme di contribuzione alle prestazioni lavorative o professionali espletate dal personale volontario.

Art. 13 (Domande ed erogazione dei contributi regionali)

1. Le domande, rivolte ad ottenere contributi regionali in materia di volontariato, vanno presentate al presidente della giunta regionale.

2. La giunta regionale provvede, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, a determinare con propria deliberazione i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi regionali.

Art. 14 (Centri di servizio regionali e comitato di gestione del fondo speciale regionale)

1. I centri di servizio per il volontariato sono disciplinati dalle norme previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 e dal relativo decreto ministeriale di attuazione.

2. La giunta regionale nomina il proprio rappresentante e i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato quali componenti del comitato di gestione del fondo speciale regionale di cui al decreto del Ministro del Tesoro del 21 novembre 1991.

Art. 15 (Osservanza obblighi di legge)

1. Le organizzazioni di volontariato sono tenute all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 in particolare della formazione del bilancio annuale e dell'assicurazione degli aderenti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di legge di cui al comma 1 comporta la sospensione del godimento dei benefici e delle agevolazioni previsti per le organizzazioni di volontariato.

3. La cancellazione dal registro o la mancata conferma dell'iscrizione comportano la cessazione del godimento dei benefici e delle agevolazioni previsti dalla legge.

4. L'indebito godimento dei benefici e delle agevolazioni di legge, sono perseguiti a termini dell'ordinamento giuridico.

5. La giunta regionale trasmette annualmente al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge.

Art. 16 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzo delle somme di lire un miliardo per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 iscritte al cap. 61420 «Interventi regionali per il volontariato operante in settori di competenza regionale» del bilancio pluriennale 1993-1995.

2. Per gli anni successivi si provvederà con le leggi annuali di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 17. (Abrogazioni)

1. La legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 «Interventi regionali per la valorizzazione e il coordinamento del volontariato» è abrogata.

2. Nella legge regionale 22 ottobre 1982, n. 49 «Competenza e disciplina degli interventi in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool», al comma 1 dell'art. 5, dopo le parole «volontariato singolo» sono abrogate le parole «o associato».

3. L'art. 22 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale», è abrogato.

4. Il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 «Piano, socio-sanitario regionale 1989-1991», è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

REGIONE VENETO - LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1995, n. 1

Modifiche ed integrazioni dell'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, relativo ai centri di servizio per il volontariato (B. U.R Veneto 20 gennaio 1995, n. 6)

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40

1. L'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, è sostituito dal seguente:

“Art. 14 - Centri di servizio.

1. I centri di servizio per il volontariato sono istituiti nella Regione del Veneto ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Il comitato di gestione del fondo speciale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, istituisce i centri di servizio per il volontariato nella Regione Veneto, con le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 integrate da quelle della presente legge.

3. Nell'istituzione dei centri di servizio, al fine di favorire un omogeneo sviluppo territoriale delle attività del volontariato e di dare concretezza all'intesa con gli enti locali prevista dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 novembre 1991, il comitato di gestione opera in armonia con gli indirizzi programmatici adottati dalla Giunta regionale sulla base di accordi con le Province, con i Comuni, con i rappresentanti degli enti e delle casse di cui al decreto ministeriale, uno per ciascun ente e cassa e, con rappresentanti del mondo del volontariato, uno per Provincia, designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 7”.

Art. 2

Inserimento dell'articolo 14 bis

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, è inserito il seguente articolo 14 bis “Art. 14 bis- Compiti dei centri di servizio.

1. I centri di servizio svolgono i seguenti compiti a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà”, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale;

e) forniscono direttamente o indirettamente alle organizzazioni di volontariato servizi e prestazioni contenuti e specifici progetti, organicamente formulati, promossi dalle medesime organizzazioni ed approvati dal comitato di gestione in sede di riparto delle somme di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991.

2. Le attività di cui al comma 1, sono garantite dai centri di servizio con la messa a disposizione di appositi mezzi, idoneo personale nonché di risorse economico-finanziarie secondo le modalità previste dal comitato di gestione.

3. La Giunta regionale promuove il concorso degli enti locali e degli enti privati interessati per la realizzazione delle attività di cui al comma 1. Tale partecipazione si realizza con la messa a disposizione di risorse finanziarie, personale, strumenti e spazi necessari alle organizzazioni di volontariato”.

Art. 3.

Inserimento dell'articolo 14 ter

1. Dopo l'articolo 14 bis della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, è inserito il seguente:

“Art. 14 ter- Sedi dei centri di servizio.

1. Allo scopo di razionalizzare le risorse, contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività di volontariato, le Province, in accordo con gli altri enti pubblici e privati e sulla base delle indi-

cazioni programmatiche del comitato di gestione, concorrono ad individuare ed assicurare gli spazi necessari per le sedi dei centri di servizio.

2. L'individuazione delle sedi deve comunque garantire la presenza di un centro di servizio in ciascun capoluogo di Provincia, tenuto conto delle esigenze socio-territoriali e della presenza delle organizzazioni di volontariato nel territorio".

Art. 4

Inserimento dell'articolo 14 quater

1. Dopo l'articolo 14 ter della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, è inserito il seguente:

"Art. 14 quater- Comitato di gestione del fondo speciale regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale o l'assessore suo delegato è componente del comitato di gestione del fondo speciale costituito presso la Regione ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e la Giunta medesima nomina gli altri componenti rappresentanti delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale e designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 7.

2. Nella costituzione dei centri di servizio e nella ripartizione dei fondi per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 14 bis, al comitato di gestione partecipano, con voto consultivo, sei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale, nominati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 7".

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

D.M. 14 febbraio 1992. - Obbligo alle organizzazioni di volontariato di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

Art. 1 (Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato).

1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 sono obbligate ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi all'esercizio dell'attività medesima.

Art. 2 (Polizze assicurative).

1. Le assicurazioni di cui all'articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica.

2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'art. 3.

3. Le predette assicurazioni devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato, che prestano attività di volontariato, sulla base delle risultanze del registro di cui all'art. 3 alla data di stipulazione delle polizze, nonché coloro che aderiscono all'organizzazione in data successiva.

4. Per questi ultimi le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro.

5. Per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro.

6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi degli aderenti alle organizzazioni e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione al registro di cui all'art. 3.

Art. 3 (Adempimenti delle organizzazioni di volontariato).

1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti, numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio da un notaio, il quale deve dichiarare nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Il registro deve essere annualmente vidimato.

2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.

3. I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione.

4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.

5. Il registro deve essere barrato al termine di ogni giorno ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso deve apporre giornalmente la data e la propria firma.

Art. 4 (Controllo).

1. Il controllo viene esercitato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) nel limite delle proprie competenze.

2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna Regione o provincia autonoma nel cui territorio esercitano la loro attività ed all'osservatorio nazionale per il volontariato l'avvenuta sti-

pulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all'art. 1 entro i trenta giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Roma, 14 febbraio 1992

Il Ministro: Bodrato

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

D. M. 16 novembre 1992. — Modificazioni al Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992, concernente le modalità relative all'obbligo assicurativo per le associazioni di volontariato

Art. 1. Il terzo e quarto comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, concernente l'obbligo di assicurazione per coloro che prestano attività di volontariato, sono sostituiti dal seguente: "3. Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro".

Alt. 2. Il sesto comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, è sostituito dal seguente: "6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione nel registro previsto dall'art. 3".

Art. 3. Il primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, è sostituito dal seguente: "1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono".

Art. 4. Il quinto comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, è sostituito dal seguente: "5. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma". Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ministero delle finanze. Direzione generale delle imposte dirette. Circolare 25 febbraio 1992, n. 3

Con legge n. 266 dell'11 agosto 1991, pubblicata nella G.U. n. 196 del 22 agosto 1991, concernente le attività di volontariato, sono state, tra l'altro, introdotte agevolazioni fiscali nei confronti dei soggetti destinatari della legge stessa.

L'attività di volontariato così come definita dall'art. 2 della legge, è « quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione, di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà ». Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.

L'art. 3 della legge n. 266 stabilisce che le organizzazioni di volontariato "possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico"; lo stesso art. 3 stabilisce poi che "negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto ... devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro ... i criteri di ammissione e di esclusione" degli aderenti.

Si osserva al riguardo che la compatibilità con lo scopo solidaristico, la previsione di criteri di escludibilità degli aderenti e, soprattutto, la necessità dell'assenza di fini di lucro rende impossibile per le organizzazioni di volontariato destinatarie della legge in oggetto, ai fini fiscali, la costituzione in forma societaria, considerato in particolare il disposto dell'art. 2247 del c.c., che prevede come finalità essenziale del contratto di società "l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili".

Sono escluse, pertanto, anche le società cooperative, dalla partecipazione alle quali i soci traggono, comunque, una utilità diretta incompatibile con le finalità solidaristiche della legge n. 266. Peraltro, va considerato che la recente legge n. 381 dell'8 novembre 1991 ha introdotto una particolare disciplina per le cooperative sociali che "hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini".

E' da rilevare che ai fini fiscali le organizzazioni di volontariato costituite in forma di associazioni o di fondazione hanno, in considerazione dei fini statutari, la natura di enti non commerciali.

I benefici tributari, con riferimento ai tributi sul reddito, sono recati dall'art. 8 commi 3 e 4 e dell'art. 9.

L'applicazione dei benefici medesimi è condizionata all'iscrizione delle organizzazioni nei "registri generali delle organizzazioni di volontariato" tenuti dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 6 della legge in esame.

In particolare il comma 3 dell'art. 8 ha aggiunto il comma 1-ter all'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102.

Detto comma 1 ter è così formulato: "Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lett. a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli artt. 10, 65 e 110 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito d'impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni".

La disciplina delle misure agevolative in favore delle erogazioni liberali è quindi rinviata ai decreti legislativi previsti dalla norma di delega di cui all'art. 17 della legge n. 408 del 1990.

Il comma 4 dell'art. 8 della legge n. 266 stabilisce che "i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle

persone giuridiche (Irpeg) e del l'imposta locale sui redditi (Ilor), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali".

Per quanto riguarda la definizione sotto l'aspetto oggettivo dell'ambito applicativo della disposizione, si è dell'avviso che per "attività commerciali e produttive marginali" dovrebbero intendersi esclusivamente la attività di carattere commerciale ovvero produttive di beni o servizi posti in essere dalle organizzazioni di volontariato per il tramite: a) degli assistiti, ai fini della loro riabilitazione e del loro inserimento sociale; b) dei volontari, intendendo per volontari quelli che svolgono l'attività secondo i criteri e nei limiti stabiliti dall'art. 2 della legge n. 266. Le attività stesse non debbono essere organizzate nella forma imprenditoriale, di cui agli artt. 2080 e seguenti del codice civile, siano esse industriali o artigiane.

Il beneficio, per ciò che concerne l'imposizione sui redditi è condizionato al totale impiego dei proventi in questione per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato, impiego che deve essere idoneamente documentato.

In particolare, per ciò che concerne l'"entità" delle attività, pur non essendo questa ancorata ad una specifica percentuale delle entrate dell'organizzazione, dovrà essere individuata sulla base di parametri correlati a diverse situazioni di fatto quali, a titolo esemplificativo, la occasionalità dell'attività, la non concorrenzialità (che può essere anche ricondotta a radicate tradizioni locali che riservino al volontariato determinati servizi in favore della comunità locale) dell'attività sul mercato, il rapporto tra risorse impiegate e ricavi, il rapporto tra i ricavi dell'attività e i servizi resi dall'organizzazione.

In ordine alla presentazione delle "domande di esenzione" di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge n. 266 ed al procedimento relativo al loro accoglimento o diniego, si osserva quanto segue.

La disposizione recata dal comma 4 dell'art. 8 della citata legge n. 266 dopo aver stabilito che "i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'Irpeg e dell'Ilor, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato" prevede che "sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali".

Al riguardo è opportuno premettere che la procedura di accertamento mediante decreto interministeriale costituisce una novità nel sistema dei procedimenti finalizzati al riconoscimento di agevolazioni fiscali in materia di imposte sui redditi, finora di competenza degli uffici delle imposte dirette, nelle forme e nei modi stabiliti da fonti normative, nel quadro della potestà di accertamento ad essi attribuita.

La legge n. 266 del 1991 nulla prevede in ordine alla procedura da seguire per ottenere il decreto interministeriale di cui al comma 4 in argomento.

Si forniscono, pertanto, di seguito le seguenti istruzioni. Le "domande di esenzione" in argomento vanno presentate all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale delle singole organizzazioni istanti. Gli uffici devono trasmettere a questa Direzione generale, entro sei mesi dalla data del ricevimento, le domande prodotte, corredandole del parere istruttorio reso sulla base dell'accertamento di fatto della "natura" e della "entità delle attività per cui è stato chiesto il trattamento di favore".

Le domande di esenzione devono contenere una analitica e precisa descrizione delle attività commerciali e produttive marginali, per le quali viene chiesta l'ammissione al beneficio, nonché della loro entità.

Le domande devono essere corredate, oltre che del certificato di iscrizione nei registri generali delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 della legge n. 266, anche dell'atto costitutivo dal quale deve risultare il fine esclusivo di solidarietà, e dello statuto o degli accordi degli aderenti, del bilancio e di ogni idonea documentazione atta a provare il totale impiego dei proventi delle attività in questione per i fini istituzionali delle organizzazioni.

Dette domande possono essere presentate una sola volta e spiegare effetto anche per gli esercizi

successivi, salvo una revoca del provvedimento di accoglimento delle domande medesime, conseguente alla cancellazione delle organizzazioni dai registri di cui all'art. 6 ovvero al venire meno delle condizioni poste dal quarto comma dell'art. 8 (la decorrenza iniziale dell'esenzione va riferita al periodo d'imposta per il quale la domanda è presentata).

Annualmente, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, deve, invece, essere presentata agli Uffici delle imposte di rette competenti copia del bilancio corredata da una sintetica relazione sull'attività svolta onde fornire documentazione dell'impiego dei proventi esonerati dall'imposizione.

Gli uffici segnalano alla commissione interministeriale di cui al paragrafo successivo l'eventuale omissione di tale adempimento.

Per quanto concerne poi l'emanazione del decreto interministeriale di accoglimento delle domande di cui al comma 4 dell'art. 8 (ovvero di diniego o di revoca) verrà istituita, con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Dipartimento degli affari sociali, una apposita commissione istruttoria costituita da rappresentanti del Ministero delle finanze e del Dipartimento degli affari sociali, al fine di un esame congiunto delle domande di esenzione finalizzato all'emanazione del decreto stesso, ciò in coerenza con i principi in materia di semplificazione dell'azione amministrativa dettati dal capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo. L'art. 9 della legge n. 266 del 1991 ha, poi, stabilito che: "alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954".

Tale disposizione rende applicabile alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di cui all'art. 6 della legge n. 266, siano esse enti di tipo associativo o non, la particolare normativa prevista per gli enti non commerciali di tipo associativo dal già vigente primo comma dell'art. 20 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 598 (ora recepita dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 111 del Tuir approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Ciò comporta l'applicazione in favore dei soggetti interessati della disciplina secondo cui le somme versate alle organizzazioni dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative non concorrono a formare il reddito imponibile delle organizzazioni.

Viene ad applicarsi, inoltre, nei confronti delle organizzazioni in parola il disposto dell'ultima parte del primo comma dell'art. 20 del D.P.R. n. 598 (recepito nel terzo comma dell'art. 111 Tuir), secondo il quale per le associazioni assistenziali non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, regolamento o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesseraati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Per quanto concerne l'imposizione indiretta le agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per fini di solidarietà e siano iscritte nei cennati registri tenuti dalle regioni e province autonome. Al comma 1 è previsto che gli atti costitutivi delle cennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento della loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e di registro. Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalità della registrazione, agli effetti dell'imposta di registro, dovrà essere eseguita senza pagamento di imposta. Al comma 2 si prevede l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni effettuate dalle organizzazioni medesime, con l'effetto che nessun adempimento fiscale va osservato in relazione alle dette operazioni. Nella previsione esentativa possono ritenersi comprese anche le cessioni, effettuate nei confronti delle dette organizzazioni, di beni mobili registrati, quali autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell'attività sociale da queste svolte.

E' prevista infine l'esenzione generalizzata da ogni imposta per quanto riguarda gli atti di donazione e le attribuzioni di eredità o di legato a favore delle organizzazioni di volontariato.

Decreto 25 maggio 1995 Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato

Il Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro per la famiglia e la Solidarietà sociale

Visto l'art. 8, comma 4, primo periodo, della legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo il quale "i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato";

Visto l'art. 8, comma 4, secondo periodo, della medesima legge n.266 del 1991, nel testo sostituito dal decreto-legge 29 aprile 1994, n.260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, il quale stabilisce che i criteri relativi al concetto di marginalità sono fissati dal Ministro per gli affari sociali;

Vista la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1995 (pubblicato nelle *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n.22 del 27 gennaio 1995); Considerato che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli effetti dell'art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266, si considerano attività commerciali e produttive marginali le seguenti attività:

a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;

b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

2. Le attività devono essere svolte:

a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991;

b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di distinzione dell'impresa.

3. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1995.

Il Ministro delle Finanze: Fantozzi Il Ministro per la Famiglia e la Solidarietà Sociale: Ossicini

DAL DOCUMENTO DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL VOLONTARIATO CONCERNENTE, INDICAZIONI PER L'ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO NEI REGISTRI REGIONALI, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266.

(omissis)

B - Indicazioni interpretative ritenute utili per l'istituzione e la formazione dei registri regionali ai sensi della Legge 266/91

Fermo restando che:

- non pongono dubbi sulla legittimità della loro iscrizione nei registri, gli organismi, i gruppi, ed i movimenti che svolgono servizi ed attività gratuite, senza fini di lucro e promossi per soli fini solidarietà, rivolti a terzi e non soltanto a beneficio dei propri soci o dei propri iscritti e che nei propri statuti, accordi o atti costitutivi hanno previsto gli adempimenti di cui al 3° comma dell'art. 3 (democraticità della struttura; elettività e gratuità delle cariche associative; gratuità delle prestazioni fornite; i criteri d'ammissione ed esclusione degli aderenti, i loro obblighi e diritti; l'obbligo di formazione del bilancio e le modalità di approvazione dello stesso);

Si ritiene che:

a) restano esclusi dall'inserimento nei registri regionali le associazioni nazionali che non svolgono prestazioni, e le organizzazioni non governative impegnate in attività in favore dei Paesi in via di sviluppo;

b) possono essere iscritti nei registri regionali anche:

1) i gruppi promossi da Associazioni nazionali, operanti sul territorio - con una precisa autonomia organizzativa - attraverso servizi visibili, aperti a terzi e con le caratteristiche di gratuità di cui all'art. 2 della legge 266;

2) i gruppi di auto-tutela o di self-help quando dagli statuti o atti costitutivi o accordi e dalle attività svolte si evidenzia l'apertura dei servizi prestati all'esterno del gruppo e al territorio;

3) le federazioni e gli organismi di collegamento e coordinamento dei suddetti gruppi; in tal caso la loro iscrizione verrà effettuata nel registro della Regione ove hanno la propria sede. L'iscrizione invece delle singole organizzazioni o dei gruppi aderenti avverrà nei registri regionali ove essi operano;

4) gli organismi aventi le caratteristiche organizzative, di cui ai precedenti punti, impegnati in campi re servizi diversi da quelli tradizionali, quali: l'ambiente, i beni culturali, l'educazione alla pratica sportiva, il tempo libero, la promozione dei diritti, ecc.

Alla luce dei complessi compiti che ci attendono, la collaborazione fra Regioni ed organizzazioni di volontariato dovrà essere rafforzata - all'uopo usufruendo della competenza e del prezioso apporto della Conferenza Stato-Regioni - ed il raccordo con l'Osservatorio Nazionale - che dovrà aprirsi anche agli Enti locali ed alle organizzazioni in esso non presenti - oltre ad apparire necessario occorre sia condiviso.

Soltanto in questo modo trarremo tutti grandi frutti dal lavoro comune, condotto in questi ultimi anni, coronato con l'approvazione della legge-quadro del volontariato; soltanto lavorando in sintonia porteremo a compimento anche la legge sull'associazionismo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 novembre 1991. Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni.

Il Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro degli affari sociali

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di "fondi speciali" presso le regioni al fine di istituire per il tramite degli enti locali, "centri di servizio" a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 366, ed in particolare il titolo III;

Considerata l'esigenza che presso ogni regione venga costituito un unico "fondo speciale", così da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;

Considerata l'opportunità che gli istituenti "centri di servizio" possano essere anche più d'uno in ogni regione in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo, il loro numero non sia superiore a tre per accrescere l'efficacia dei relativi interventi:

Decreta:

Art. 1 Destinazione delle somme

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990, e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone:

a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale;

b) il restante 50% ad uno o più altri fondi speciali scelti liberamente dai suddetti enti e casse.

2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede di approvazione del bilancio preventivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e, dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio di risparmio, all'atto approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tali bilanci successivo art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1.

3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

Art. 2 Fondo speciale presso ogni regione

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato "fondo di cui alla legge n. 266 del 1991", nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili esclusivamente per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per le finalità di cui all'art. 4.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto: dal presidente della giunta regionale, ovvero da un suo delegato; da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati dal presidente del consiglio regionale; da un membro nominato dal Ministro per gli affari sociali;

da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 5;

da un membro nominato dall'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 6.

I membri restano in carica per un biennio. Le cariche sono gratuite; ai membri compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

3. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il Presidente.

4. Il comitato di gestione:

a) riceve le istanze per la istituzione dei centri di servizio di cui al successivo articolo 3 e, d'intesa con l'ente locale interessato, istituisce i centri di servizio secondo le procedure di cui al medesimo articolo;

b) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato "Elenco regionale dei centri di servizio di cui al D.M. 21 novembre 1991, n. 599869" e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;

c) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo articolo 3;

d) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui la presente articolo;

e) riceve i rendiconti di cui al successivo articolo 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti.

5. Agli enti e alle casse di cui all'art. 1 comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei dodici mesi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultano del calcolo di cui al presente comma.

6. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale. Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia anche criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.

Art. 3 Centri di servizio

1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno 5, nonché gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12 comma 1 della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata.

2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito; l'ente locale, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la stessa, corredata del proprio motivato parere al comitato di gestione.

3. Il comitato di gestione iscrive il centro di servizio nell'elenco di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), del presente decreto, previo accertamento che il centro stesso:

a) sia un'organizzazione di volontariato iscritta al regionale di cui all'art. 6 della legge, ovvero

b) sia una fondazione riconosciuta ovvero altro soggetto autonomo di imputazione di rapporti giuridici, il cui statuto preveda lo svolgimento di attività a favore delle organizzazioni di volontariato.

4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli

organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art.3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.

5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art.2, comma 4, lettera b), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art.6 della legge 266 del 1991. I centri di servizio di cui alla lettera b) del comma 3 sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art.6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento dell'attività a favore delle organizzazioni di volontariato.

Art.4 Compiti dei centri di servizio

I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato. In particolare, fra l'altro:

- a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
- b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
- d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Art.5 Funzionamento dei centri di servizio

1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, depositano presso enti creditizi da loro scelti, iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, a favore di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento.

2. I centri di servizio redigono rendiconti preventivi e consuntivi. tali rendiconti sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio.

I proventi provenienti invece da diversa fonte sono autonomamente amministrati.

Art. 6 Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprio provvedimento, tenendo conto delle rispettive realtà locali, quanto previsto nei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 266 del 1991 e dei criteri risultanti dalle norme del presente decreto.

Art. 7 Disposizioni transitorie

1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266/91, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

2. La prima segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione, all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell'Osservatorio nazionale sul volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991.

3. Il primo riparto di cui al precedente art.2, comma 5, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale di cui all'art. 1, comma 1, sino al 30 giugno 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro del Tesoro: Carli

Il Ministro per gli Affari sociali: Jervolino Russo

STATUTO TIPO PER UN'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita con sede in⁽¹⁾, l'organizzazione di volontariato denominata⁽²⁾
2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

Art. 2 - Finalità

1. L'organizzazione ha lo scopo di⁽³⁾
- Essa ha durata illimitata⁽⁴⁾ e non ha fini di lucro.

Art. 3 - Organi

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - L'Assemblea degli aderenti;
 - Il Comitato esecutivo;
 - Il Presidente.

Art. 4 - Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Comitato esecutivo;
 - eleggere i componenti del Collegio dei probiviri;
 - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'articolo 16;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Art. 5 - Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da⁽⁵⁾ membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.

2. Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno⁶⁾ e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tal seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- assumere il personale⁷⁾;
- eleggere il Presidente;
- nominare il Segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 6 - Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 10 e qualora non ottempererà a quanto disposto nei precedenti articoli 4, comma 3 e 5, comma 2.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.

4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.

Art. 7 - Segretario⁸⁾

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo;
- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti erogati;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo;
- è a capo del personale⁹⁾.

Art. 8 - Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

2. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

3. Esso giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

Art. 9 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea.

Esso elegge nel suo seno il Presidente.

2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile.

3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art. 10 - Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 11 - Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 12 - Aderenti

1. Sono aderenti all'organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato esecutivo.

2. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato esecutivo.

3. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- per morte;
- per indegnità deliberata del Comitato esecutivo.

In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva.

4. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art. 13 - Diritti e obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

2. Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 14 - Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15 - Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributive degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Comitato esecutivo.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

Art. 16 - Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Art. 17 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

NOTE

- (1) Indicare città, via o piazza e numero civico.
- (2) Indicare la denominazione che si intende dare all'organizzazione.
- (3) Indicare lo scopo che l'organizzazione intende perseguire.
- (4) Qualora si voglia che l'organizzazione svolga l'attività per un periodo di tempo limitato, occorre indicare la data in cui si vuole che cessi tale attività.
- (5) I Componenti del Comitato esecutivo possono orientativamente essere compresi fra 5 e 9, dovendo essere un organo snello è meglio non prevederne di più.
- (6) La cadenza delle riunioni del Comitato esecutivo va fissata in rapporto alle esigenze; può variare da una alla settimana a una ogni due, tre mesi.
- (7) Ove non si intenda utilizzare personale dipendente, omettere.
- (8) Ove lo ritenga opportuno, può essere nominato anche un tesoriere al quale potrebbero essere affidate le competenze amministrative e contabili attribuite al segretario.
- (9) Questo compito è da inserire solo se si avvalga o intenda avvalersi di personale dipendente.

CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

dalla
**"BANCA DATI DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO"**

REGIONE VENETO

ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE

(aggiornato al 25.7.95)

	SANITARIO	SOCIALE	SOCIO SANITARIO	PROTEZ. CIVILE	BENI CULTURALI	BENI AMBIENTALI	VOLONT. INTERNAZ.	TOT.
BL	11	19	10	8	3	1	0	52
PD	54	73	46	3	3	3	0	182
RO	8	15	14	0	7	1	0	45
TV	29	54	33	4	0	5	2	127
VE	41	53	50	3	5	6	1	159
VI	18	41	40	27	5	3	0	134
VR	35	66	57	6	4	5	0	173
Tot.	196	321	250	51	27	24	3	872

**ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO
NON ISCRITTE
AL REGISTRO REGIONALE**

censite dalla
**"BANCA DATI DELLE
ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO"**
del Centro Nazionale
per il Volontariato
(aggiornato al 30.11.96)

Sanitario	783
Socio sanitario	626
Sociale	128
Protezione Civile	141
Beni Culturali	107
Beni Ambientali	45
Volontariato Internaz.	38
Tot.	1868

Composizione:
La Bottega della Composizione

Stampa:
Nuova Grafica Lucchese

